Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 202 dell'11 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 11 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1126.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Avellino, Messina, Taranto, Teramo e Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1127.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Imperia, Perugia e Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1128.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola e dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1129.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Siena e Arezzo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1126.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Avellino, Messina, Taranto Teramo e Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Avellino:

— il contratto collettivo 11 febbraio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la F.I.S.B.A Provinciale. l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 marzo 1961, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 10 agosto 1956, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, i Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 14 ottobre 1960, l'U.I.L.-Terra Provinciale;

— il contratto collettivo 1 ottobre 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la F.I.S.B.A. Provinciale C.I.S.L.; al quale hanno aderito, in data 10 ottobre 1960, l'U.I.L.-Terra Provinciale, e, in data 16 giugno 1961, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Messina:

— l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la F.I.S.B.A. Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 16 ottobre 1958, il Sindacato Provinciale dei Braccianti e Salariati Agricoli C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 17 gennaio 1958, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Federbraccianti Provinciale, l'U.I.L.-Terra; al quale ha aderito, in data 2 marzo 1959, il Sindacato Provinciale dei Braccianti e Salariati Agricoli C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Teramo:

— il contratto collettivo 1 febbraio 1955, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la Federazione Provinciale Liberi Lavoratori Agricoli, la Federazione Italiana del Lavoro;

— il contratto collettivo integrativo 11 aprile 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli;

Visto, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo 17 giugno 1959, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Avellino, in data 30 dicembre 1960, n. 7 della provincia di Messina, in data 16 agosto 1960, n. 12 della provincia di Taranto, in data 1 dicembre 1960, n. 6 della provincia di Teramo, in data 18 gennaio 1961, e n. 2 della provincia di Viterbo, in data 5 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Avellino, il contratto collettivo 11 febbraio 1954 e l'accordo collettivo 10 agosto 1956, relativi ai salariati fissi, il contratto collettivo 1 ottobre 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi.

per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1954, relativo ai salariati fissi, l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 17 gennaio 1958, relativo ai braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 1° febbraio 1955, relativo ai salariati fissi della agricoltura, il contratto collettivo integrativo 11 aprile 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo 17 giugno 1959, relativo ai braccianti agricoli;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Avellino, Messina, Taranto, Teramo e Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 41. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 11 FEBBRAIO 1954, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno 1954, il giorno 11 febbraio, presso la sede della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino rappresentata dai sigg.: *Gambacorta Michele* e *Chianca Gennaro*, assistiti dal Direttore dell'Unione cav. *Mario Pratola*;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino rappresentata dal suo Direttore *Fuzzati* comm. *Delelmo*, per delega del Presidente *Lupinelli Andrea*

e

la Federbraccianti Provinciale rappresentata dal sig. *Michele Rinaldi*;

la F.I.S.B.A. Provinciale rappresentata da *Buono Giuseppe* per delega del Segretario provinciale *Telaro Antonio*;

l'U.I.L.-Terra Provinciale rappresentata dal Segretario *Franco De Lisa*

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi da valere per la provincia di Avellino.

Art. 1.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

E' salariato fisso il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo della abitazione ed annessi, e la cui retribuzione riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 3.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso, all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all'art. 9.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del salariato fisso è subordinata ad un periodo di prova di 30 giorni durante il quale è reciproco il diritto allo scioglimento del rapporto senza obbligo di preavviso e di corresponsione di indennità. Al salariato che non ha superato il periodo di prova sarà corrisposto il salario previsto per la qualifica con la quale è stato assunto e per i soli giorni di effettivo lavoro prestato.

Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DI DISDETTA

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Alla scadenza il contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza stessa, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro, controfirmato dalle parti.

Art. 6.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggiosa, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

Il salariato fisso acquisirà il diritto alla nuova qualifica dopo quattro mesi dal giorno in cui è stato adibito alle nuove mansioni.

Art. 8.

QUALIFICA

Curatolo: dirige i lavori del terreno, di semina, di raccolta dei prodotti, concorre materialmente alla formazione delle mete di paglia, delle biche di grano, delle pedine di fieno, ed esplica perciò in prevalenza le normali mansioni di coltivazione.

Bifolco o Bualano: custodisce due o più animali bovini da lavoro o da reddito curando nel contempo l'allevamento dei vitelli, nonchè l'igiene degli animali suddetti e la pulizia della stalla.

Conducente o Vraccaso: addetto alla custodia degli animali equini da lavoro, e ai trasporti di qualsiasi natura, tanto nell'interno dell'azienda come fuori dell'azienda. Mancando il lavoro di trasporto viene adibito a tutti gl altri lavori dell'azienda stessa.

Sottoposto: è il lavoratore generico adibito a tutti i lavori sostituendo ove occorra i salariati qualificati.

Pastore: è il lavoratore addetto alla custodia del gregge.

Scapolo o garzone: è il lavoratore generico adibito ai diversi lavori dell'azienda.

Art. 9.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Sul libretto sindacale di lavoro, di cui all'unito modello che fa parte integrale del presente contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà annotare, alla presenza del lavoratore, la qualifica ad esso attribuita, la data di assunzione, il salario previsto dal contratto collettivo.

Nel libretto sindacale dovranno, altresì, essere effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto di lavoro.

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzaioni Sindacali.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario di lavoro per i salariati addetti al lavoro nei campi non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo il periodo di più intensi lavori, e per non più di tre mesi nell'anno, in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

Per i salariati fissi addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l'orario di lavoro è determinato in via indiretta dal numero dei capi fissati in 20 adulti e dalle mansioni affidate ai salariati stessi, ferma rimanendo la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.

Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista dall'art 8, verrà adibito ad altre man oni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti ai lavori nei campi.

Per i salariati addetti ai lavori nei campi l'orario di lavoro viene così fissato:

gennaio febbraio dicembre	ore 7
marzo aprile maggio settembre ottobre e novembre	ore 8
giugno luglio agosto	ore 9

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre lo orario normale di lavoro di cui all'articolo precedente;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo articolo nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità non dovranno avere perciò carattere sistematico.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione globale sono le seguenti:

— lavoro straordinario 16 %;
— lavoro festivo 25 %;
— lavoro notturno 30 %;
— lavoro straordinario festivo 40 %;
— lavoro festivo notturno 50 %.

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato in base alle mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 12.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno:
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il 1° maggio: Festa del Lavoro;
9) il 2 giugno: Anniversario della Repubblica;
10) il 29 giugno: festa dei SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto: giorno dell'Assunzione della B. V Maria;
12) il 1° novembre: tutti i Santi;
13) il 4 novembre: giorno dell'Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre: giorno dell'Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre: giorno di Natale;
16) il 26 dicembre: S. Stefano;
17) Festa dal Patrono del luogo.

Art. 13.

RETRIBUZIONE

Al salariato fisso verrà concesso, oltre il salario previsto nel presente articolo, l'abitazione, l'orto, il porcile ed il pollaio.

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:

a) la paga base;
b) la contingenza;
c) i generi in natura.

Salario mensile in danaro con decorrenza dall'8 marzo 1954:

	Paga base	Ind. cont.	Totale
	—	—	—
Curatolo	L. 6.000	L. 4.000	L. 10.000
Bifolco	» 5.000	» 4.000	» 9.000
Conducente o Vraccaso	» 5.500	» 4.000	» 9.500
Sottoposto	» 5.000	» 4.000	» 9.000
Pastore	» 5.000	» 4.000	» 9.000
Scapolo	» 4.500	» 4.000	» 8.500

Salario mensile in natura per tutti i salariati fissi:

Formaggio	Kg. 0,500	pari a L. 400
Lana	Kg. 0,250	pari a L. 250
Vitto completo		pari a L. 5.000

Qualora non venga corrisposto il vitto il salariato fisso avrà diritto al corrispettivo in danaro di L. 5.000.

Nel caso in cui il salariato intenda acquistare generi prodotti dalla azienda, da questi verranno ceduti al prezzo di mercato all'ingrosso.

Art. 14.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente, salvo le condizioni di miglior favore contenute nei contratti collettivi vigenti:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	della	unità piena	uomo
dai 17 ai 18 »	80%	»		»
dai 16 ai 17 »	75%	»		»
dai 15 ai 16 »	60%	»		»
dai 14 ai 15 »	50%	»		»

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	della	unità piena	uomo
dai 16 ai 17 »	62%	»		»
dai 15 ai 16 »	55%	»		»
dai 14 ai 15 »	50%	»		»

Art. 15.

RIPOSO SETTIMANALE

Al salariato fisso sarà concesso il riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Tenuto conto del tradizionale sistema organizzativo della azienda e della distanza delle stesse dai centri abitati, ove normalmente le famiglie dei lavoratori risiedono, il riposo settimanale sarà concesso in modo, che di massima coincida il primo con l'ultimo giorno di una settimana e il successivo col primo della settimana seguente.

Art. 16.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 8 e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 17

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine dell'annata agraria, spetta un'indennità annuale a titolo di gratifica natalizia pari all'importo di 16 giornate globale composto dalla paga, contingenza, generi in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipo della risoluzione del rapporto di lavoro e di posticipata assunzione nel corso della annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 18.

DIARIE

Il salariato che, comandato fuori azienda, è costretto a consumare il pasto o a pernottare fuori dell'azienda stessa verrà rimborsato delle spese sostenute dietro presentazione delle note.

Art. 19.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati al salariato fisso debbono essere annotati sul libretto sindacale di lavoro con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 20.

PREVIDENZA - ASSISTENZA - ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art 21

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 22.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni sette retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di maggiore favore per i lavoratori.

Art. 23.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuto al salariato fisso una indennità pari a 5 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso. La retribuzione da prendere a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto. Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche per eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria in corso alla data della firma del presente patto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali preesistenti e, in mancanza di disposizioni o di contratto, le norme di legge.

In caso di morte del salariato l'indennità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C.C. Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come gli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) fino alla fine della annata agraria.

Art. 24.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Per la chiamata ed il richiamo alle armi dei salariati, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 25.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 26.

NORME DISCIPLINARI

Le mancanze di carattere disciplinare commesse dal salariato fisso potranno essere punite, a seconda della gravità con:

a) la sospensione del lavoro per un periodo non superiore a tre giorni;

b) la multa non superiore all'importo di mezza giornata di salario;

c) il licenziamento immediato.

Le punizioni di cui ai comma *a*) e *b*) saranno inflitte al salariato fisso:

1) che abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) che trasgredisse alle disposizioni del presente contratto e che commetta comunque atti lesivi alla disciplina e alla morale;

3) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni contrarie a quelle impartite dal datore di lavoro.

La punizione di cui al comma *c*) sarà applicata al lavoratore in caso di:

1) insubordinazione verso il datore di lavoro;

2) gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale addetto all'azienda;

3) furti e danneggiamenti gravi e colposi alla proprietà dell'azienda;

4) omissioni e negligenza seguita da gravi danneggiamenti economici nel disbrigo delle proprie mansioni;

5) recidiva alle mancanze passibili di punizioni di cui ai commi *a*) e *b*).

Art. 27

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di controversie fra datore di lavoro e prestatore d'operà in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Il tentativo di conciliazione delle controversie di cui innanzi dovrà essere esperito entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione della denuncia alla controparte.

Trascorso detto termine le parti potranno adire lo Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 28.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 29.

SCALA MOBILE

Sulla indennità di contingenza opereranno le variazioni di scala mobile in base all'accordo nazionale del 24 settembre 1952.

Art. 30.

INTERRUZIONI DI LAVORI E RECUPERI

Le interruzioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore e a intemperie saranno recuperate in ragione di due ore giornaliere, in aggiunta all'orario ordinario di lavoro, nella settimana successiva.

Art. 31.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di due anni a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 8 settembre 1953.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1956, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Il giorno 10 agosto 1956, nella sede dell'Ufficio del Lavoro, sono presenti:

sig. *Raimone* per l'UNIONE AGRICOLTORI

sig. *D'Amore* per i COLTIVATORI DIRETTI

sig. *Guardabascio* per la C.I.S.L.

sigg. *Rinaldi* e *Capolupo* per la C.G.I.L.

Le parti decidono di stipulare nu nuovo contratto provinciale dei salariati fissi, che avrà decorrenza dall'8 settembre 1956 ed avrà la durata di un anno.

Il nuovo contratto riproduce esattamente le clausole del contratto 11 febbraio 1954 con le seguenti modifiche:

1) Alla paga base va aggiunto un aumento di lire 1000. L'indennità di contingenza sarà la stessa più gli aumenti intervenuti fino ad oggi.

2) Il salario in natura viene aumentato come appresso:

Formaggio stagionato	Kg.	0,750
Lana	»	0,400
Valore del vitto pari a	L.	6.500

3) Per i salariati addetti al bestiame il numero dei capi adulti cui devono essere addetti per ritenersi realizzata la normale prestazione di lavoro di 8 ore, è di 18.

4) Il nuovo contratto sarà adeguato alle norme che stanno per essere stipulate in sede nazionale. Pur dovendosi ritenere automatico tale adeguamento, lo Ufficio curerà la convocazione delle parti stipulanti perchè rendano esecutive le variazioni.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Addì 1 ottobre 1957, nella Sede dell'Unione provinciale degli agricoltori, in Avellino, via G. Minzoni, 25,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI AVELLINO rappresentata dal sig. *Rainone Luigi*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal dott. *Maglione Antonio*;

e

la F.I.S.B.A. (FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI) aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Giovanni Guardabascio*;

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Avellino, da valere in tutto il territorio della Provincia.

Art. 1.

DEFINIZIONE DEL BRACCIANTE AVVENTIZIO

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione e comunque a fine settimana.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 3.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell'anno, tenuto conto delle condizioni ambientali della provincia e delle esigenze stagionali viene stabilito come appresso:

novembre dicembre gennaio ore 7
febbraio marzo aprile maggio settembre ottobre ore 8
giugno luglio ed agosto ore 9

La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura in quanto questi lavori saranno disciplinati da accordi collettivi speciali.

L'orario innanzi precisato ha inizio e termine sul posto di lavoro.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre lo orario normale;

b) lavoro notturno quello eseguito un'ora dopo la Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo art. 6, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzioni (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	40 %
lavoro festivo notturno	50 %

Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il 1° dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile, anniversario della liberazione;
5) Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il 1° maggio, festa del lavoro;
8) Il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
9) Il giorno del Corpus Domini;
10) Il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V Maria;
12) Il 1° novembre, Ognissanti;
13) Il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
15) Il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) Il 26 dicembre, S. Stefano;
17) La festa del Patrono del luogo.

Art. 7.

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE AVVENTIZIO

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio sono:

la paga base;
l'indennità di contingenza.

Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonchè di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità, che verrà corrisposta mediante una maggiorazione dell'11 % sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno od altro titolo.

Art. 8.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni comp.; 100% della unità piena uomo
dai 17 ai 18 anni comp., 80% della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni comp., 75% della unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni comp., 60% della unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni comp., 50% della unità piena uomo

DONNE

dai 17 ai 55 anni comp., 70% della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni comp., 62% della unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni comp., 55% della unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni comp., 50% della unità piena uomo

Art. 9.

TARIFFE PER I LAVORI NORMALI

Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti:

Paga base oraria	L.	50 —	
Contingenza oraria	»	44,50	
Totale	L.	94,50	
Terzo elemento (11%)	»	10,40	
TOTALE	L.	104,90	arrot. L. 105 —

Art. 10.

LAVORI SPECIALI E PESANTI

Per i lavori sottoelencati le tariffe previste per i lavori ordinari saranno maggiorate dalle percentuali seguenti:

Potatura di alberi di basso fusto	20 %
Potatura di alberi di alto fusto	30 %
Spargimento anticrittogamici ed antiparassitari	20 %
Scasso e spietramento	25 %
Falciatura	30 %

Art. 11.

VALORE CONVENZIONALE DEI PASTI

Nel caso in cui il datore di lavoro somministri il vitto potrà effettuare una trattenuta sul salario giornaliero non superiore al limite massimo di L. 70 per ogni pasto e per unità piena uomo e di L. 40 per ogni pasto per donna e ragazzi.

Art. 12.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi necessari.

Egli ha l'obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 13.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 14.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15.

INDENNITÀ DI CAROPANE

Per la corresponsione dell'indennità di caropane valgono le disposizioni di legge.

Art. 16.

ZONE MALARICHE

I braccianti che lavorano in zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni hanno diritto alla somministrazione gratuita del chinino e ad una indennità giornaliera del 7% della retribuzione limitatamente al periodo previsto dalle disposizioni prefettizie.

Art. 17.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Qualora l'azienda agricola disti dal più vicino centro abitato più di quattro chilometri il datore di lavoro corrisponderà una indennità di persorso nella misura di un quarto d'ora di salario per ogni chilometro oltre i quattro. Qualunque sia il luogo di residenza del lavoratore l'indennità non potrà superare quella spettante al lavoratore residente nel centro abitato più vicino alla azienda stessa. Non si fa luogo ad alcuna indennità di percorso qualora il datore di lavoro fornisca il mezzo di trasporto ed alloggio idoneo.

Art. 18.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per essa, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ad i loro datori di lavoro, o chi per essi, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

— con la multa fino al massimo di due ore di salario nel caso:

a) che, senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione:

b) che cada in stato di ubriachezza durante le ore di lavoro.

Art. 19.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazioni fra datore di lavoro e prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 20.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione del presente contratto di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 21.

SCALA MOBILE

Sulle indennità di contingenza opereranno le variazioni di scala mobile in base all'accordo nazionale del 24 settembre 1952.

Art. 22.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 GENNAIO 1954, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1954 (*millenovecentocinquantaquattro*) il giorno trenta del mese di gennaio, nell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Messina. Innanzi all'avvocato *Branciforti Alfredo*, Capo servizio Rapporti Lavoro, assistito dal dott. *Rimmaudo Giorgio*, funzionario addetto, ed a conclusione delle trattative intercorse

tra

l'avv. *Tornatola Francesco*, assistito dal dott. *Gentile Antonino*, Direttore f.f. per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

il dott. *Russo Giuseppe*, per la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI;

e

il dott. *Piscitello Antonino*, per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE;

il sig. *Romano Giuseppe*, per la F.I.S.B.A. Provinciale:

si è proceduto alla stipula del seguente contratto collettivo di lavoro.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto provinciale, in conformità a quanto stabilito dalla norma n. 1 del contratto nazionale, stipulato il 31 luglio 1951, regola il rapporto di lavoro tra le aziende agricole e i salariati fissi della provincia di Messina, trasferendo le norme del contratto predetto ed integrando le parti di competenza delle Organizzazioni provinciali.

Art. 2.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta, da una all'altra parte, almeno quattro mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione su libretto sindacale di lavoro controfirmato dalle parti.

Art. 3.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato da contratto individuale a termine normalmente non inferiore ad un anno la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiede, fruendo della abitazione ed annessi, qualora l'azienda ne disponga, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4.

CLASSIFICA DEI SALARIATI FISSI

I salariati si dividono nelle seguenti categorie:

Campiere: Custodisce i fondi, impedisce che altri vi commetta abusi, sorveglia il lavoro dei piccoli affittuari e dei coloni perchè tutto proceda secondo le buone regole dell'arte agraria, custodisce i prodotti, assiste alla loro manipolazione nell'ambito dell'azienda agricola, procede alla divisione e alla ricezione di essi, sorveglia l'eventuale lavoro dei braccianti e adempie ogni altra mansione a lui di volta in volta affidata dal conduttore, direttore o fattore dell'azienda.

Massaro: Nelle medie aziende sostituisce l'opera del campiere. Nelle grandi aziende dirige tutti i lavori in economia, sorvegliando i lavoratori avventizi e i salariati fissi addetti ai lavori ed alle colture e distribuisce ad essi i generi in natura cui giornalmente hanno diritto per patto o per consuetudine, tiene gli attrezzi e ne cura il buono stato ed infine, adempie a tutte le altre mansioni che gli vengono affidate dal conduttore, direttore o fattore dell'azienda.

Mulattiere, carrettiere e bovaro: Trasportano con gli animali le derrate, le scorte e quanto è inerente alla azienda stessa, seguendo in campagna quei lavori che si praticano con gli animali e accudiscono al governo degli stessi.

Vaccaro. Cura il governo e l'allevamento delle vacche allevate a sistema stallino. Provvede alla falciatura e raccolta del mangime destinato alle vacche e provvede alla pulizia delle stalle.

Garzone: Generalmente è addetto a tutti i lavori di fatica, provvede alla buona tenuta delle stalle e degli animali, ne cura la pulizia e assume il governo degli animali affidatigli.

Salariati generici: Con tale denominazione vengono classificati con diritto ad identico trattamento economico tutti quei lavoratori assimilabili alle varie categorie sopra elencate per il genere di prestazioni d'opera a carattere continuo ed a tempo determinato o periodo stagionale, anche se per usanza locale vengono diversamente chiamati.

Art. 5.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera.

Art. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro in relazione alle esigenze dell'azienda può adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.

In tal caso il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se sia a lui più vantaggioso. Dopo quattro mesi dalla nuova attività il salariato fisso è considerato stabilmente adibito alle nuove mansioni e ne acquista la nuova qualifica.

Art. 7.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

A cura delle organizzazioni contraenti i salariati fissi saranno forniti del libretto sindacale di lavoro il quale deve contenere: 1) il contratto di locazione di mano d'opera; 2) copia del presente contratto. Sul libretto sindacale di lavoro da parte dei datori di lavoro dovranno essere regolarmente registrate in ordine cronologico le annotazioni relative alle corresponsioni salariali in denaro e in natura, alle ferie e quant'altro previsto dal presente contratto.

Art. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'annotazione dello stato d'uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e lo ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova è di giorni trenta per tutte le categorie di salariati contemplate dal presente contratto. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere sciolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra, senza preavviso o altre indennità. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta l'assunzione si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio

Art. 10.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario giornaliero di lavoro tenute presenti le vigenti disposizioni di legge nei vari mesi dell'anno, viene stabilita nei modi seguenti:

a) per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre: ore sette;

b) per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre: ore otto;

c) per i mesi di giugno, luglio ed agosto: ore nove.

Quando per intemperie od altro, non fosse possibile al lavoratore di effettuare l'orario normale, il datore di lavoro può recuperare nelle giornate successive le ore perdute purchè il recupero non superi le due ore giornaliere e per un periodo massimo di una settimana.

Per i salariati addetti all'allevamento del bestiame a regime stallino, dato il carattere discontinuo delle relative prestazioni l'orario di lavoro sarà quello normalmente necessario per l'alimentazione e il governo degli animali secondo le consuetudini locali, rispettando la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro. Detti salariati se hanno in dotazione un numero di animali inferiore a quello necessario per assorbire l'intera loro attività, potranno essere adibiti ad altre mansioni, per un numero proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti ai lavori dei campi.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 11;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti tali dallo Stato agli effetti civili, e cioè:

1) il primo dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile, anniversario della liberazione;

5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 1° maggio, festa del lavoro;

9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

12) il 1° novembre, Ognissanti;

13) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale;

14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre, giorno di Natale;

16) il 26 dicembre, S. Stefano;

17) festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e sarà eseguito a richiesta del datore di lavoro in casi di evidente necessità salvo il caso di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza, generi in natura) sono le seguenti:

Lavoro straordinario	16 %
Lavoro festivo	25 %
Lavoro notturno	30 %

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodi o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguarsi anche di notte.

Art. 13

RIPOSO SETTIMANALE

Salvo il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7, 8, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, il riposo settimanale sarà dato normalmente la domenica.

Nel caso di necessità aziendale la giornata di riposo può essere sostituita con un altro giorno.

Art. 14.

FERIE

Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni otto, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi. Le ferie normalmente verranno date in unica soluzione, però per particolari esigenze dell'azienda e dei salariati fissi potranno essere concesse in diversi periodi dell'anno.

Art. 15.

RETRIBUZIONE

Gli elementi che costituiscono le retribuzioni sono:

a) paga base;

b) contingenza;

c) generi in natura.

Ai salariati saranno corrisposte le seguenti retribuzioni mensili:

Campiere e massaro:

In denaro: (paga base e contingenza) . . L. 11.250

In natura:

grano	kg. 50
vino	lt. 30
olio	kg. 2

Carrettiere, mulattiere e bovaro:

In denaro: (paga base e contingenza) . L. 9.675

In natura:

grano	kg. 50
vino	lt. 30
olio	kg. 2

Garzone:

In denaro: (paga base e contingenza) . L. 8.850

In natura:

grano	kg. 50
vino	lt. 30
olio	kg. 1

I generi in natura corrisposti ai salariati debbono essere sani, leali e mercantili e nella misura prevista dal contratto. Qualora il lavoratore rinunzia a parti di essi o ne chiede un maggior quantitativo ovvero richieda generi diversi da quelli fissati in contratto la valutazione di essi dovrà essere fatta in base ai prezzi alla produzione.

Se il datore di lavoro non produce qualcuno dei generi di cui sopra, corrisponderà il corrispondente importo ai prezzi praticati nel locale mercato o altri generi di gradimento del salariato.

I salariati con lavoro misto (agricolo ed armentizio) che svolgono nella stessa azienda le due attività hanno diritto ai salari in denaro e in natura previsti nel presente articolo. Se però la prestazione di questa duplice attività importerà un lavoro straordinario festivo o notturno si applicherà il disposto dell'art. 12.

Restano ferme le remunerazioni complessive di maggior favore in atto corrisposte.

Nelle zone malariche al salariato sarà corrisposto il chinino occorrente.

Art. 16.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI:

dai 18 ai 65 anni compiuti	100 %	dell'unità piena uomo
dai 17 ai 18 anni compiuti	80 %	dell'unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	75 %	dell'unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti	60 %	dell'unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti	50 %	dell'unità piena uomo

DONNE:

dai 17 ai 55 anni compiuti 70 % dell'unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti 62 % dell'unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti 55 % dell'unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti 50 % dell'unità piena uomo

La paga in denaro potrà essere rivista annualmente a richiesta delle Organizzazioni in relazione alle variazioni del costo della vita con le modalità della scala mobile per i lavoratori dell'agricoltura.

Art 17

MODALITÀ DELLE RETRIBUZIONI

Il salario in denaro e le corresponsioni in natura devono essere corrisposti a periodo non superiore ad un mese.

Art. 18.

DIRITTI SPECIALI

Ai salariati e alle loro famiglie, quando abitano nell'azienda è dovuta la legna occorrente e dove non esiste energia elettrica il petrolio per l'illuminazione se ciò è conforme alle consuetudini locali.

Il campiere ed il massaro quando sostituisce il campiere, ha diritto al permesso di porto d'armi gratuito e nelle aziende dove viene esercitata l'industria zootecnica ha diritto a mantenere una o due cavalle fattrici di sua proprietà con pascolo o mangime a carico del proprietario dell'azienda.

Per la sorveglianza e l'espletamento del proprio lavoro, ove occorra, al campiere o massaro verrà fornita da parte del proprietario una cavalcatura.

Nelle aziende, dove è possibile, il proprietario assegnerà al salariato un piccolo appezzamento di terreno per la produzione di ortaggi per uso famiglia.

Art 19.

CASA DI ABITAZIONE

La casa di abitazione del salariato deve corrispondere alle norme igieniche disposte dalle leggi in vigore.

Nel caso di cambio di famiglia gli ambienti dovranno essere reimbiancati.

Art. 20.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale composto della paga base, contingenza, generi in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata soluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 21.

DIARIE

Al salariato che, comandato per ragioni di servizio fuori azienda, è costretto a consumare il pasto o a pernottare fuori della stessa, compete il rimborso di tutte le spese vive sostenute (viaggi, vitto, alloggio, ecc.).

Art. 22.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 23.

MALATTIE ED INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centoventi giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro dietro corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto. Durante il periodo di lavoro per il quale viene conservato il posto di salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso. Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione col proprietario o conduttore ed a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto ammalato. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'Azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art 24

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art 25.

STRAORDINARI PERMESSI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto a un congedo di giorni sette retribuito, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto a un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro. Detti permessi sono indipendenti.

Art 26.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata o di richiamo alle armi si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 27.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante quando non sia liquidato dal cessante.

Art. 28

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda e da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questo e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto, e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le infrazioni disciplinari da parte dei salariati potranno dar luogo a seconda della gravità e della qualità della mancanza ai seguenti provvedimenti:

a) avvertimento semplice o scritto nei casi di negligenza o di omissione volontaria nell'esecuzione degli ordini ricevuti;

b) multa nei casi di provata recidività alle mancanze di cui alla lettera *a*) e nei casi di assenza abusiva senza motivo plausibile od ingiustificato dal lavoro. Lo ammontare della multa non potrà eccedere le lire 200 che dovranno essere devolute in opere assistenziali locali, oltre la trattenuta della paga per il periodo corrispondente alla mancata prestazione lavorativa e il risarcimento per gli eventuali danni in conformità alle vigenti norme di legge;

c) il licenziamento, qualora l'assenza abusiva dal lavoro si ripetesse anche dopo l'applicazione delle sanzioni precedenti, e nei casi di ingiurie, vie di fatto o reati il salariato potrà essere licenziato in tronco. Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 30 (Controversie individuali).

Art. 29.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuto al salariato fisso una indennità pari a otto giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda e di dieci giorni nel caso in cui il servizio abbia superato i dieci anni salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto e colpa del lavoratore.

La retribuzione (per retribuzione si intende il salario globale e cioè paga base, contingenza e generi in natura) da prendersi a base per determinazione per indennità di anzianità e quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto. Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi per dodicesimi anche per le eventuali frazioni di anno. La indennità soprastabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria in corso alla data della firma del presente contratto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a dette indennità del contratto collettivo provinciale preesistente e in mancanza di disposizioni di contratto le norme di legge.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'articolo 2122 del C. C.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente, come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla data del decesso del salariato fisso.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione col proprietario o conduttore a suo pieno beneficio, la famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Art. 30.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione di lavoro fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 31.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Tutte le controversie collettive circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 32.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto provinciale di lavoro, da valere per la categoria dei salariati fissi, ha decorrenza dal 1° settembre 1953 per quanto riguarda la parte normativa e dal 1° gennaio 1954 per quanto riguarda la parte salariale, esso scade il 31 agosto 1954.

Detto contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sarà disdetto da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima dalla fine della annata agraria che scade al 31 agosto di ogni anno, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alle Organizzazioni contraenti le sue proposte, quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 MARZO 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Oggi, sedici marzo 1957 all'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina, innanzi al Direttore, *Claudio Caponetto,* assistito dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro, *Sciacca Antonio;*

presenti

per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI: avv *Pietro Cocchiara,* Presidente; dott. *Rosario Gregorio,* vice Presidente; cav. *Diego Favazzi,* componente l'esecutivo;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI: dott. *Michele Sciacca,* V Direttore,

per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE CISL: dott. *Antonio Perrone,* Segretario reggente, sig. *Giuseppe Romano,* sig. *Vincenzo Toscano,*

per la CGIL: on. *Andrea Saccà,*

per la UIL: sig. *Agostino Massara,* Segretario, *sig. Sebastiano Orsini,* V Segretario,

si è stipulato il seguente Accordo integrativo provinciale per braccianti agricoli avventizi.

Norma I

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo provinciale fissa le norme essenziali regolanti il rapporto di lavoro fra i datori di lavoro agricoli ed i braccianti avventizi.

Norma II

DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per l'esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine delle prestazioni o comunque a fine settimana.

Norma III

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti agricoli avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Norma IV

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro di ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Norma V

ORARIO DI LAVORO

Viene stabilito l'orario ordinario giornaliero di lavoro come segue:

— Novembre Dicembre Gennaio Febbraio: ore sette

— Marzo Aprile Maggio Settembre: ore otto

— Giugno Luglio Agosto: ore nove

Norma VI

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla Norma VII nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma della presente norma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni (paga base e contingenza) sono le seguenti:

— lavoro straordinario 16 %

— lavoro festivo 25 %

— lavoro notturno 30 %

— lavoro notturno festivo 40 %

— lavoro straordinario festivo 30 %.

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Norma VII

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

— il 1° dell'anno
— il giorno dell'Epifania
— il giorno dalla festa di S. Giuseppe
— il 25 aprile, anniversario della Liberazione
— il giorno di lunedì dopo Pasqua
— il giorno dell'Ascensione
— il giorno del Corpus Domini
— il 1° maggio, festa del Lavoro
— il 2 giugno, festa della Repubblica
— il 29 giugno, festa dei Ss. Pietro e Paolo
— il 15 agosto, Assunzione della B. V Maria
— il 1° novembre, festa di Ognissanti
— il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale
— l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
— il 25 dicembre, giorno di Natale
— il 26 dicembre, festa di S. Stefano
— la festa del Patrono del luogo
— il 15 maggio, festa della Regione

Norma VIII

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE AVVENTIZIO

Uomini:

Zappa e scasso, pigiatura uva taglio canne, battitura olive, nocciole, mandorle, irrigazione, guardiania di acqua, ed altri lavori nonchè prestazioni di specializzati, esclusa la mietitura.

1ª *Zona*

	Con corresponsione in natura	Senza corresponsione in natura
Paga base	34,20	43,20
Contingenza	49,08	49,08
11 % ferie, gratif, festiv.	9,16	10,15
Caropane	3,75	3,75
Totale	96.19 (l'ora)	106,18 (l'ora)

2ª *Zona*

	Con corresponsione in natura	Senza corresponsione in natura
Paga base	32,70	41,70
Contingenza	49,08	49,08
11 % ferie, gratif. festiv.	8,99	9,98
Caropane	3,75	3,75
Totale	94,52 (l'ora)	104,51 (l'ora)

3ª *Zona*

	Con corresponsione in natura	Senza corresponsione in natura
Paga base	31,20	40,20
Contingenza	49,08	49,08
11 % ferie, gratif. festiv.	8,83	9,82
Caropane	3,75	3,75
Totale	92,86 (l'ora)	102,85 (l'ora)

Lavori speciali: potatura, rimonda, innesti, piantagione alberi, addetti a lavori di rimboschimento.

Per i detti lavori sarà corisposto il salario di cui sopra maggiorato del 10 %.

Norma IX

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini dai 14 ai 18 anni e per le donne, salve le condizioni di miglior favore, è determinata nel modo seguente:

Uomini:

dai 17 ai 18 anni compiuti: 80 % dell'unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti: 75 % dell'unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti: 60 % dell'unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti: 50 % dell'unità piena uomo

Donne:

dai 17 ai 55 anni compiuti: 70 % dell'unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti: 62 % dell'unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti: 55 % dell'unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti: 50 % dell'unità piena uomo

Per le donne, data la particolare situazione della Provincia per i lavori di raccolta ulive, nocciuole ed altri prodotti agricoli, si è stabilito un unico salario per tutti i Comuni a prescindere dalla zona di appartenenza, in L. 560 giornaliere (otto ore lavorative) da valere per le lavoratrici di qualsiasi età.

Determinazione delle zone:

1ª *Zona*: Alì Marina, Barcellona P. G., Basicò, Brolo, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia (zona piana e fascia costiera mentre il restante territorio alla 2ª zona), Castroreale (zona piana e fascia costiera mentre il restante territorio alla 2ª zona), Condrò, Francavilla Sic., Falcone, Furci Siculo, Furnari, Gallodoro, Gaggi, Giojosa Marea, Giardini, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Mazzarrà S. Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Mojo Alcantara, Monforte S. Giorgio, Naso, Nizza Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Piraino, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Siculo, Rometta, Sant'Agata Militello, S. Alessio, San Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, S. Marco d'Alunzio, S. Piero Patti, S. Teresa Riva, Saponara, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca T

2ª *Zona*: Alì Superiore, Antillo, Caronia (limitatamente al restante territorio di cui alla 1ª zona), Castroreale (limitatamente al restante territorio di cui

alla 1ª zona), Casalvecchio Siculo, Castell'Umberto, Castelmola, Cesarò, Ficarra, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Frazzano, Galati Mamertino, Itala, Librizzi, Limina, Longi, Malvagna, Mandanici, Militello Rosm., Mirto, Mistretta, Mongiufi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Novara Sicilia, Pagliara, Raccuia, Roccella Valdemone, S. Angelo di Brolo, S. Fratello, S. Pier Niceto, S. Salvatore di Fitalia, S. Stefano Camastra, S. Teodoro, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.

3ª *Zona*: Alcara Li Fusi, Capizzi, Castel di Lucio, Floresta, Fondachelli Fantina, Leni, Lipari, Malfa, Pettineo, Roccafiorita, S. Domenica Vittoria, S. Marina Salina.

Norma X

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Norma XI

PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma XII

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma XIII

ZONE MALARICHE

Nelle zone riconosciute malariche, a termine delle vigenti disposizioni, i datori di lavoro hanno l'obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge e, nonchè, la corresponsione ai lavoratori, durante alcuni periodi dell'anno, di una particolare indennità in aggiunta alla normale retribuzione.

Norma XIV

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 15.

Norma XV

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale verrà demandata alle rispettive Organizzazioni interessate le quali, attraverso una Commissione paritetica, costitutita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre quindici giorni dalla data di regolare denunzia della controversia.

Norma XVI

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.

Norma XVII

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma XVIII

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha la durata iniziale di anni due a decorrere dalla data odierna.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente accordo conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

IMPEGNO A VERBALE

Le parti, di comune accordo, si impegnano a riunirsi entro un mese dalla data odierna onde:

a) stabilire la misura della indennità per le zone malariche nonchè la durata dei periodi nei quali dovrà essere corrisposta (norma XIII).

b) prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste (norma XIV);

c) specificare le modalità relative alla discussione delle controversie individuali;

d) esaminare l'apportunità di corrispondere ai lavoratori che per necessità di lavoro saranno costretti a pernottare nell'azienda una indennità speciale in natura o in denaro.

Concordano infine che sarà corrisposta una « indennità di percorso » a tutti quei lavoratori che, per recarsi al lavoro, superano i 4 km. dal luogo di residenza.

Tale indennità sarà corrisposta a partire dal 5° km. ed in misura d'un quarto d'ora di salario per ogni km. percorso, sempre che il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 GENNAIO 1958, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Addi 17 gennaio 1958 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Taranto, alla presenza del dott. *Gino Perrini*, direttore dell'Ufficio predetto, assistito dal vice direttore dottore *Anastasio Carucci* e dal capo servizi rapporti di lavoro avv. *Mario Fago*

tra

la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal suo presidente on. avv. *Agilulfo Caramia* e dal vice presidente avv. *Giuseppe Tarantini*, assistiti dal dottore *Giuseppe Mancini*, direttore della Unione e dal rag. *Domenico Larato*, vice direttore della stessa;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo presidente dott. *Franco Lucarella*, assistito dal direttore reggente sig. *Bruno Cavani* e dal capo ufficio sindacale sig. *Vincenzo Di Noia;*

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., rappresentata dal suo segretario prof. *Giuseppe Conte*, assistito dal segretario provinciale F.I.S.B.A. signor *Giuseppe Pisconti*, e dal segretario sindacale della Unione sig. *Antonio Dell'Aglio* e dal responsabile della C.I.S.L. Terra sig. *Edoardo Colletta;*

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE, rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Domenico Cazzato*, dal consegretario sig. *Antonio Pala*, e dal sig. *Giuseppe Pichierri* componente la Segreteria Provinciale, assistiti dal sig. *Antonio Romeo*, segretario resuponsabile della Camera Confederale del Lavoro.

la U.I.L.-Terra rappresentata dal suo segretario signor *Vincenzo Zaccaria* e dal sig. *Donato Marsella*, componente la Segreteria Provinciale, assistiti dal signor *Agostino Carrino*, Segretario responsabile della U.I.L. Provinciale.

si è stipulato il seguente Contratto provinciale di lavoro integratico del Contratto nazionale stipulato a Roma il 15 febbraio 1957, da valere per i braccianti avventizi della provincia di Taranto.

Art. 1
DEFINIZIONE BRACCIANTI AGRICOLI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 2.
ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 3.
AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art 4.
ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario giornaliero nei vari mesi dell'anno, in relazione alle condizioni di ambiente e alle esigenze stagionali, è stabilito in:

ore 6 giornaliere nei mesi di
Gennaio e Dicembre
ore 7 giornaliere nei mesi di
Febbraio, Marzo e Novembre
ore 8 giornaliere
in tutti gli altri mesi.

L'orario normale di lavoro per addetti alla mietitura e trebbiatura è di ore 8 giornaliere.

Art. 5.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro:

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. I limiti del lavoro notturno al coperto sono uguali a quelli del lavoro notturno allo scoperto:

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art 6 nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvi i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16 %
lavoro festivo 25 %
lavoro notturno 30%
lavoro straordinario festivo 35 %
lavoro notturno festivo 45 %

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti: il 1° dell'Anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S. Giuseppe, il 25 aprile, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 29 Giugno S. Pietro e Paolo, il 15 Agosto, il 1° Novembre, il 4 Novembre, l'8 Dicembre, il 25 Dicembre, il 26 Dicembre, la festa del Patrono del luogo.

Art. 7

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli eviene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 8.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 9.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano, in attesa di altre eventuali disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 10.

ZONE MALARICHE

Nel periodo 1° giugno-30 settembre sarà corrisposta a tutti i lavoratori agricoli una indennità malarica nella misura di L. 20 giornaliere per le zone dedterminate dalla Divisione di sanità della Prefettura di Taranto.

Art. 11.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore di azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le infrazioni disciplinari, passibili di sanzione, sono le seguenti e vanno punite come appresso:

1) multa fino all'importo di 3 ore lavorative in ciascuno dei seguenti casi:

a) abbandono di posto senza giustificato motivo, quando il fatto non rivesta carattere di maggiore gravità;

b) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione quando ciò non avvenga in dipendenza di diritti previsti dalla Costituzione;

c) mancata diligente esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

d) ubbriachezza.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni va devoluto all'I.N.A.M.;

2) con il licenziamento in tronco nei seguenti casi:

a) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi lo rappresenta o gravi offese verso gli altri lavoratori;

b) rissa nell'azienda,

c) sottrazione di oggetti, attrezzi, prodotti;

d) frodi o danneggiamenti volontari;

e) quando il lavoratore sia incorso più di due volte in una delle mancanze punibili con la multa.

Art. 12.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazioni fra datori di lavoro e prestatori di opere, in dipendenza dal rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive oragnizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà essere esperito entro il termine di venti giorni dalla data della denunzia della vertenza da una organizzazione all'altra.

Art. 13.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 14.

INDENNITÀ DI PERCORSO

L'orario di lavoro si intende effettivo sul campo di lavoro.

Qualora la distanza del luogo di lavoro dal Comune di residenza del lavoratore superi i 4 Km., il percorso eccedente sarà a carico del datore di lavoro, sempre che questi non fornisca il mezzo di trasporto, nella misura di 1/4 d'ora di salario per ogni Km.

Nel caso che il datore di lavoro disponga di dormitorio pulito e sano può richiedere al lavoratore il pernottamento in campagna.

Ove i lavoratori si rifiutassero di pernottare, essi non avranno diritto all'indennità di percorso.

Art. 15.

DURATA DEL PATTO

Il presente contratto ha la durata di anni due a decorrere dal 17 gennaio 1958. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16.

RETRIBUZIONE

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del bracciante agricolo avventizio sono: la paga base e la indennità di contingenza.

Al lavoratore compete inoltre una indennità pari all'11 % sull'insieme della paga base e contingenza, in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali: gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori sono quelle stabilite nelle seguenti tabelle, che fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 17

DEPOSITO DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà depositato in originale presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e presso le Organizzazioni Sindacali che lo hanno stipulato.

TABELLA 1

Aratura Zappatura comune Sgramignatura superficiale Scalatura olive senza apporto di scala da parte del lavoratore Scalatura mandorle Spargimento concimi:

Uomini validi:	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
dai 18 ai 65 anni compiuti	55,70	45,20	11,10	112 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	44,56	36,16	8,88	89,60
dai 16 ai 17 anni compiuti	41,77	33,90	8,33	84 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	33,42	27,12	6,66	67,20
dai 14 ai 15 anni compiuti	27,85	22,60	5,55	56 —

TABELLA 2

Zappatura speciale vigneto Potatura arborea e slupatura:

Uomini validi:	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
dai 18 ai 65 anni compiuti	58,40	45,20	11,40	115 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	46,72	36,16	9,12	92 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	43,80	33,90	8,55	86,25
dai 15 ai 16 anni compiuti	35,04	27,12	6,84	69 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	29,20	22,60	5,70	57,50

TABELLA 3

Trattamento anticrittogamico - Pigiatura Potatura viti:

Uomini validi:	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
dai 18 ai 65 anni compiuti	62,91	45,20	11,89	120 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	50,33	36,16	9,51	96 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	47,18	33,90	8,92	90 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	37,75	27,12	7,13	72 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	31,45	22,60	5,95	60 —

TABELLA 4

Lavori scasso profondo Sgramignatura profonda Trasporto uva Innestatura:

Uomini validi	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
dai 18 ai 65 anni compiuti	80,93	45,20	13,87	140 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	64,74	36,16	11,10	112 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	60,70	33,90	10,40	105 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	48,56	27,12	8,32	84 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	40,46	22,60	6,94	70 —

TABELLA 5

Raccolta mandorle Vendemmia Sarchiatura Svellimento fave Scerbatura Coltivazione, raccolta ed essiccatura tabacco Raccolta ulive:

Donne:	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
dai 17 ai 55 anni compiuti	38,99	31,64	7,77	78,40
dai 16 ai 17 anni compiuti	34,53	28,03	6,88	69,44
dai 15 ai 16 anni compiuti	30,64	24,86	6,10	61,60
dai 14 ai 15 anni compiuti	27,85	22,60	5,55	56 —

TABELLA 6

Lavori mietitura:

	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
Mietitori, legatori, addetti rastrello e falciatrici				
dai 18 ai 65 anni compiuti	80,93	45,20	13,87	140 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	64,74	36,16	11,10	112 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	60,70	33,90	10,40	105 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	48,56	27,12	8,32	84 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	40,46	22,60	6,94	70 —
Addetti mietitrici				
dai 18 ai 65 anni compiuti	62,91	45,20	11,89	120 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	50,33	36,16	9,51	96 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	47,18	33,90	8,92	90 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	37,75	27,12	7,13	72 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	31,45	22,60	5,95	60 —
Carratori, trainanti, addetti raccolta covoni				
dai 18 ai 65 anni compiuti	55,70	45,20	11,10	112 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	44,56	36,16	8,88	89,60
dai 16 ai 17 anni compiuti	41,77	33,90	8,33	84 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	33,42	27,12	6,66	67,20
dai 14 ai 15 anni compiuti	27,85	22,60	5,55	56 —

Oltre le suddette tariffe orarie i lavoratori hanno diritto al vitto, o alla indennità sostitutiva dello stesso nella misura di L. 250 giornaliere se pernottano e di L. 200 se non pernottano sulla azienda.

TABELLA 7

Lavori trebbiatura:

	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
Motorista meccanico:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	116,90	45,20	17,90	180 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	93,52	36,16	14,32	144 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	87,67	33,90	13,43	135 —
Aiuto motorista:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	62,91	45,20	11,89	120 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	50,33	36,16	9,51	96 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	47,18	33,90	8,92	90 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	37,75	27,12	7,13	72 —
Imboccatore:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	58,40	45,20	11,40	115 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	46,72	36,16	9,12	92 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	43,80	33,90	8,55	86,25
dai 15 ai 16 anni compiuti	35,04	27,12	6,84	69 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	29,20	22,60	5,70	57,50
Pagliarino:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	57,50	45,20	11,30	114 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	46 —	36,16	9,04	91,20
dai 16 ai 17 anni compiuti	43,12	33,90	8,48	85,50
dai 15 ai 16 anni compiuti	34,50	27,12	6,78	68,40
dai 14 ai 15 anni compiuti	28,75	22,60	5,65	57 —
Personale ausiliario:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	55,70	45,20	11,10	112 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	44,56	36,16	8,88	89,60
dai 16 ai 17 anni compiuti	41,77	33,90	8,33	84 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	33,42	27,12	6,66	67,20
dai 14 ai 15 anni compiuti	27,85	22,60	5,55	56 —

Oltre le suddette tariffe orarie i lavoratori hanno diritto al vitto, o alla indennità sostitutiva dello stesso nella misura di L. 300 giornaliere se pernottano e di L. 250 se non pernottano sulla azienda.

TABELLA 8

Lavori aratura comune con animali:

	Paga base L.	Conting. L.	11% L.	Totale L.
dai 18 ai 65 anni compiuti	158,40	45,20	22,40	226 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	126,72	36,16	17,92	180,80
dai 16 ai 17 anni compiuti	118,80	33,90	16,80	169,50
dai 15 ai 16 anni compiuti	95,04	27,12	13,44	135,60
dai 14 ai 15 anni compiuti	79,20	22,60	11,20	113 —
Pesatura uva:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	98,90	45,20	15,90	160 —
dai 17 ai 18 anni compiuti	79,12	36,16	12,72	128 —
dai 16 ai 17 anni compiuti	74,17	33,90	11,93	120 —
dai 15 ai 16 anni compiuti	59,34	27,12	9,54	96 —
dai 14 ai 15 anni compiuti	49,45	22,60	7,95	80 —

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1955, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Il giorno 1 febbraio 1955 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Teramo, tra l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal Presidente *Barone* dott. ing. *Sanità Isidoro* e dal Direttore cav. *Biagio di Curzio*, la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal Presidente on.le prof *Tommaso Sorgi* e dal Direttore *Giuseppe Zacchei* e la FEDERBRACCIANTI rappresentata dal suo Segretario *Ezio Ridolfi*; la FEDERAZIONE PROVINCIALE LIBERI LAVORATORI AGRICOLI rappresenta da *Nenna Luigi*: la FEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata da *Del Re Eugenio*: alla presenza del dott. *Corrado Ciavatta* Reggente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro assistito dal Capo Servizi Rapporti di Lavoro *Tamburro Giuseppe* si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi da valere per la provincia di Teramo.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Il presente contratto collettivo ha la durata di due anni, ha inizio il giorno 1° gennaio 1955 e termina il giorno 31 dicembre 1956. Si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

In caso di disdetta il presente contratto conserverà la validità fino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore vincolato con contratto a tempo determinato non inferiore ad una annata, con rapporto ininterrotto, prestazione continua, salario annuale con pagamento mensile.

I salariati si distinguono in tre categorie:

Fatutto o garzone: Assolve alle mansioni di tutto fare a seconda degli ordini che volta per volta gli vengono impartiti dal datore di lavoro.

Ortolano Alle dipendenze del datore di lavoro o di chi per esso provvederà esclusivamente a tutti i lavori e sorveglianza dei prodotti ortofrutticoli coltivati ad uso di commercio ed industriali da non confondersi con le coltivazioni consuetudinarie per uso famiglia.

Vignaiuolo: Alle dipendenze del datore di lavoro, o chi per esso provvederà esclusivamente a tutti i lavori del vigneto o capanneto le cui produzioni sono destinate a scopo commercio e industriali da non confondersi con le stesse colture esercitate a scopo familiare.

Art. 3.

CONTRATTO AZIENDALE ED INDIVIDUALE

All'atto dell'assunzione tra datore di lavoro e salariati fissi deve essere redatto e firmato, in duplice copia, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. Qualora all'atto dell'assunzione non venga redatto contratto scritto, valgono a tutti gli effetti le norme del presente contratto.

La disdetta del contratto individuale deve essere data dalle parti non oltre il 31 luglio per la fine dell'anno agrario in corso. Essa sarà valida se firmata da ambo le parti oppure se intimata con cartolina raccomandata con R.R.

Art. 4.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei salariati fissi avviene attraverso gli Uffici di collocamento, secondo le norme di legge in vigore.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione dei salariati fissi e semifissi è subordinata ad un periodo di prova di trenta giorni durante i quali le parti conservano il reciproco diritto di sciogliere il contratto senza nessun preavviso.

Superato il periodo di prova senza che l'una parte abbia data all'altra alcuna comunicazione, il lavoratore si intende confermato in servizio con la retribuzione della sua categoria.

Il salariato che durante il periodo di prova non viene confermato o non intende restare in servizio, avrà diritto al salario per i soli giorni di lavoro effettivamente prestato.

Art. 6.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

La classificazione ai fini della retribuzione per gli uomini le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini.

dai 18 ai 65 anni compiuti 100 % della retribuzione;
dai 17 ai 18 anni compiuti 80 % della retribuzione:
dai 16 ai 17 anni compiuti 75 % della retribuzione:
dai 15 ai 16 anni compiuti 60 % della retribuzione:
dai 14 ai 15 anni compiuti 50 % della retribuzione.

Donne:

dai 17 ai 55 anni compiuti 70 % della retribuzione;
dai 16 ai 17 anni compiuti 62 % della retribuzione;
dai 15 ai 16 anni compiuti 55 % della retribuzione:
dai 14 ai 15 anni compiuti 50 % della retribuzione.

Art. 7

RETRIBUZIONE

La retribuzione è costituita da:
1) paga base;
2) contingenza.

Art 8.

TABELLA DELLE PAGHE MENSILI

	Salario base	Conting.	Totale
Fatutto o garzone	7500	8500	16.000
Ortolano	8000	9500	17.500
Vignaiuolo	8000	9500	17.500

Quando al lavoratore venisse somministrato il vitto la paga globale di cui sopra verrà decurtata del 20 % se oltre al vitto venisse fornito anche l'alloggio la paga globale verrà decurtata del 30 %

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

La normale durata del lavoro non potrà eccedere le ore otto giornaliere. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta secondo le esigenze dell'azienda e come disposto dal datore di lavoro. La durata dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilita come segue:

gennaio, febbraio, novembre e dicembre	ore 7
marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre	ore 8
giugno, luglio e agosto	ore 9

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi che abbiano compiuto un anno di servizio verrà corrisposta una gratifica Natalizia, sostitutiva della 13ª mensilità, pari all'importo di sedici giornate di salario globale.

Art 11

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

b) Lavoro notturno quello eseguito un'ora dopo l'Ave Maria fino all'alba.

c) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato.

d) Lavoro notturno festivo quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba, nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

e) Lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro, nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute solo se eseguite a richiesta del datore di lavoro e non dovranno comunque avere carattere sistematico.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi alla retribuzione globale sono le seguenti:

Lavoro straordinario	16 %
Lavoro festivo	25 %
Lavoro notturno	30 %
Lavoro notturno festivo	40 %
Lavoro straordinario festivo	35 %

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 13.

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: Primo dell'anno. Epifania, S. Giuseppe, 25 Aprile, lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 1 Maggio, 2 Giugno, 29 giugno, S. Pietro e Paolo, 15 Agosto, Assunzione, 1 Novembre, 4 Novembre, 8 Dicembre, 25 e 26 Dicembre, festa del Patrono del luogo.

Art. 14.

FERIE

A tutti i salariati fissi che abbiano compiuto un anno di servizio, spettano giorni 8 di ferie all'anno o la corrispondente retribuzione.

Art. 15.

ATTREZZI DI LAVORO

I salariati fissi hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed ogni altra cosa loro affidata dal datore di lavoro e risponderanno delle eventuali perdite imputabili a colpa e negligenza del lavoratore.

Art. 16.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1 Col richiamo orale nei casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipa la cessazione;

b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

2. Con il richiamo scritto nel caso di recidiva nelle stesse infrazioni di cui sopra.

3. Con la sospensione per una settimana nei casi di recidiva sulla stessa causa che ha determinato il richiamo scritto.

4. Con il licenziamento in tronco nel caso di infrazioni più gravi e cioè:

a) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, ecc.:

b) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi:

c) condanne pendi per reati infamanti;

d) recidive nei casi che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione.

La notifica dei provvedimenti disciplinari sarà fatta entro tre giorni dalla avvenuta infrazione con apposita comunicazione scritta nei casi in cui ai comma 1), 2) e 3).

Il licenziamento in tronco verrà comunicato mediante lettera raccomandata con R.R. e rende obbligatorio per il salariato colpito l'abbandono del fondo immediatamente.

Art. 17

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuto al salariato fisso una indennità pari a 5 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato all'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso che toglie tale diritto. In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art 2122 del Codice civile.

Art. 18.

MALATTIA ED INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato, di cui sia comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 90 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonchè delle indennità retributive delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del contratto.

Art 19.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Il richiamo alle armi e la chiamata per adempiere agli obblighi di leva non risolvono il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e del richiamo ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare, di richiamo e di leva, il lavoratore deve porsi a servizio del datore di lavoro per riprendere il lavoro nell'azienda entro 30 giorni dal congedamento o all'invio in licenza. In caso di richiamo per brevi periodi d'istruzione il lavoratore dovrà riprendere servizio immediatamente dopo il congedo.

Art. 20.

CONTROVERSIE

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l'accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 21.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto provinciale si fa espresso riferimento, per la sua applicazione al patto collettivo nazionale per salariati fissi stipulato in Roma il 31 luglio 1951

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 APRILE 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Il giorno 11 aprile 1957, nella sede dell'Unione Provinciale degli agricoltori di Teramo

tra

l'UNIONE PROV. DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Sanità Isidoro*, assistito dal Direttore cav. *Biagio di Curzio*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal suo Presidente on. prof. *Sorgi Tommaso* assistito dal Direttore *Giulio Orazio*

e

il SINDACATO PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI aderente alla Camera del Lavoro rappresentata dal geom. *Quarchioni Rodolfo*;

il SINDACATO PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI aderente ai Liberi Sindacati rappresentato dal signor *Nenna Luigi*;

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia, integrativo a quello nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957.

Art. 1.

DEFINIZIONE DEL BRACCIANTE AVVENTIZIO

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti a giornate, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere ed è stato così stabilito:

ore 6 nei mesi di dicembre e gennaio;
ore 7 nei mesi di febbraio e novembre;
ore 8 nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre;
ore 9 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre lo orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nella domenica e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidenti necessità e non dovranno essere perciò a carattere continuativo.

Le percentuali di maggiorazioni da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 17 %;
lavoro festivo 30 %;
lavoro notturno 40 %;
lavoro notturno e festivo 50 %;
lavoro straordinario festivo 55 %.

Art. 4.

RETRIBUZIONE ORARIA

I minimi salariali da valere per tutto il territorio della Provincia vengono fissati come segue:

Oltre alla retribuzione oraria verrà corrisposta la indennità giornaliera del caro pane.

Al locatore compete inoltre una indennità in luogo delle festività nazionali ed infrasettimanali e sostitutiva della gratifica natalizia, ferie e titoli vari pari ad una maggioranza dell'11 % sull'insieme della paga base e contingenza che formerà il terzo elemento giornaliero.

Al lavoratore che usufruirà del vitto secondo le consuetudini i minimi globali di retribuzione verranno ridotti dal 25 %. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore eventualmente esistenti nelle aziende.

	Paga base oraria	Contingenza oraria	Terzo elemento giornaliero	Caro pane giornaliero	Paga totale al giorno
UOMINI:					
dai 18 ai 65 anni compiuti	35	75	96	30	1006
» 17 ai 18 » »	28	59	77	30	803
» 16 ai 17 » »	26	56	72	30	758
» 15 ai 16 » »	21	45	58	30	616
» 14 ai 15 » »	18	37	48	30	518
DONNE:					
dai 17 ai 55 anni compiuti	28	59	77	30	803
» 16 ai 17 » »	22	46	60	30	634
» 15 ai 16 » »	19	41	53	30	563
» 14 ai 15 » »	18	37	48	30	518

Art. 5.

LAVORI SPECIALI

Sono considerati lavori speciali quelli inerenti alla potatura, all'innesto, alla slupatura, agli impianti di viti e frutteti, tutti i lavori inerenti alla vendemmia e raccolta delle ulive e quelli relativi alla coltivazione e raccolta degli ortaggi e prodotti ad uso industriale nonchè la ripulitura dei pozzi.

RETRIBUZIONE DEI LAVORI SPECIALI

	Paga base oraria	Contingenza oraria	Terzo elemento giornaliero	Caro pane giornaliero	Paga totale al giorno
UOMINI:					
dai 18 ai 65 anni compiuti	53	85	121	30	1255
» 17 ai 18 » »	42	68	97	30	1007
» 16 ai 17 » »	40	64	92	30	954
» 15 ai 16 » »	32	51	73	30	767
» 14 ai 15 » »	26	42	60	30	634
DONNE:					
dai 17 ai 55 anni compiuti	42	68	97	30	1007
» 16 ai 17 » »	33	53	76	30	794
» 15 ai 16 » »	29	47	67	30	705

Art 6.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine ed ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà ad esso delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.

Art. 7

NORME DISCIPLINARI

Il lavoratore agricolo dovrà attenersi agli ordini ed alle disposizioni impartitegli dal datore di lavoro o chi per esso. In caso di infrazione o di mancanza commesse dal lavoratore in conseguenza o attinenza della sua prestazione, vengono fissate le seguenti sanzioni:

a) richiamo in caso di brevi assenze e non giustificate o negligenza;

b) multa fino al massimo della ritenuta di un'ora della retribuzione in caso di abbandono del lavoro, suo ritardato inizio o anticipata cessazione, lievi danni agli attrezzi, al bestiame e alle coltivazioni,

c) licenziamento immediato, in caso di insubordinazione, recidiva specifica sulla infrazione di cui al comma precedente, danni gravi al bestiame, attrezzi e piantagioni.

Art. 8.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il giorno stesso della sua stipulazione.

Esso verrà notificato a firma di tutte le organizzazazioni contraenti all'Ufficio del lavoro per la prescritta registrazione. Il presente contratto avrà la durata iniziale di due anni a decorrere dal 15 aprile 1957 Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà piena efficacia fino all'entrata del nuovo.

Art. 9.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si farà riferimento al contratto collettivo nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 del quale il presente è parte integrante a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno diciassette del mese di giugno in Viterbo nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori di Viterbo, via del Giglio n. 4,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI VITERBO, rappresentata dal Vice Presidente geom. *Pietro Cassani*, assistito dal Direttore avv. *Giovanni Ciani*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Vice Presidente cav. *Gioacchino Rosati*, assistito dal Direttore per. agr. *Mezzelani*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L. DI VITERBO, rappresentata dal dott. *Primo Antonini*, Segretario generale, assistito dal sig. *Bruno Cascianelli*, Segretario della F.I.S.B.A. e da *Spartaco De Iacobis*, Segretario sindacale;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario responsabile *Primo Marchi*, assistito dal sig. *Ugo Rapiti* Segretario della Federazione Braccianti e Salariati;

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario provinciale per. agr. *Orazio Gerunzi*.

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA « U.I.L. », rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Alpinolo Salvatori*;

si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per i braccianti agricoli della provincia di Viterbo, sostitutivo del precedente contratto 25 maggio 1950.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti della provincia di Viterbo.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEI BRACCIANTI

Sono braccianti agricoli avventizi i lavoratori assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana o quindicina.

Sono braccianti agricoli fissi i lavoratori ai quali la azienda assuntrice garantisce, mediante contratto scritto o verbale un minimo di 200 giornate lavorative, durante l'anno comunque effettuate e garantite e che essi stessi si impegnano di effettuare.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti agricoli sono disciplinate dalle leggi sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI BAMBINI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di otto ore giornaliere nei vari periodi dell'anno avviene come segue:

da novembre a gennaio ore 7;

nei mesi di febbraio, marzo aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8;

da giugno ad agosto ore 9.

Art. 6.

ANDATA E RITORNO DAL LAVORO

Qualora il luogo di residenza del lavoratore disti oltre 4 Km. dal luogo di lavoro, il tempo impiegato per il percorso eccedente all'andata e nel ritorno sarà computato nell'orario per metà a vantaggio del lavoratore e per metà del datore di lavoro, sempre che questi non fornisca il mezzo di trasporto.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 8;

c) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione complessiva (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16 %;

lavoro festivo 25 %;

lavoro festivo straordinario 40 %;

lavoro notturno 30 %;

lavoro notturno festivo 50 %.

Per le interruzioni di lavoro per intemperie valgono le norme di legge.

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardanti speciali lavori da eseguirsi di notte.

Il datore di lavoro potrà far compiere il lavoro a cottimo, la cui determinazione dovrà essere stabilita in comune accordo tra le parti.

Art. 8.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

1) il 1° dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile, anniversario della liberazione;

5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 1° maggio, festa del lavoro;

9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. Vergine;

12) il 1° novembre, Ognissanti;

13) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale;

14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre, giorno di Natale;

16) il 26 dicembre, Santo Stefano;

17) la festa del Patrono del luogo.

Art. 9.

RETRIBUZIONE DEL BRACCIANTE AGRICOLO AVVENTIZIO O FISSO

Gli elementi che formano la retribuzione del lavoratore avventizio o fisso sono:

la paga base;

l'indennità di contingenza;

il terzo elemento, ossia l'indennità speciale sostitutiva delle festività nazionali e infrasettimanali, della gratifica natalizia, delle ferie, ecc.

Tale indennità che viene corrisposta mediante una maggiorazione dell'11 % sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sulla indennità stessa, le percentuali di aumento per lavoro straordinario festivo, notturno o ad altro titolo.

Viene inoltre compresa l'indennità di caro pane prevista per legge.

Art. 10.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

1° *Gruppo lavori ordinari*: tutti i lavori agricoli non compresi nei gruppi seguenti:

2° *Gruppo lavori qualificati*: sono quelli per i quali è richiesta la qualificazione e precisamente: potatura e slupatura olivi, innesti, addetti al funzionamento ed alla conduzione delle macchine, esclusi gli ausiliari; trattori, pressatrici, frantoi, muratura a calce ed a secco, ferrature, lavori di falegnameria e riparazione attrezzi agricoli;

Assimilati: mietitura ausiliari trebbiatura spandimento di calciocianamide falciatura a mano vangatori; eccezion fatta per la mietitura e trebbiatura nei comuni di Tarquinia e Montalto dove vengono mantenute le attuali tariffe di L. 1.380 comprensive del terzo elemento e dell'indennità di caropane.

3° *Gruppo lavori speciali*: sono quelli ai quali sono addetti operai specializzati o capi d'opera, richiesti nominativamente dal datore di lavoro ed addetti ai lavori per i quali sono specializzati: arboricultori, potatori, innestatori e slupatori altamente specializzati ortofrutticoli vivaisti meccanici-trattoristi conduttori di mietitrebbie macchinisti addetti a trebbiatrici mastrimuratori capi-frantoiani maestri tabacchini i quali esercitando da più anni la propria specializzazione abbiano acquistato la conoscenza completa non solo delle singole operazioni, ma di tutto ciò che si connette con esse e diano affidamento di poter assumere la responsabilità del lavoro e di eseguirlo a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della tecnica, ed eventualmente guidare gli altri operai.

Art. 11.

TARIFFE

A partire dal 15 giugno le retribuzioni giornaliere sono le seguenti:

1° *Gruppo*:	Braccianti avventizi	Braccianti fissi
paga base e contingenza	920	835
terzo elemento (11%)	100	90
indennità di caropane	30	30
TOTALI	1.050	955

	Braccianti avventizi	Braccianti fissi
2° *Gruppo*:	—	—
paga base e contingenza	1.105	985
terzo elemento (11 %)	120	110
indennità di caropane	30	30
TOTALI	1.255	1.125
3° *Gruppo*:		
paga base e contingenza	1.230	1.080
terzo elemento (11 %)	140	120
indennità di caropane	30	30
TOTALI	1.400	1.230

Le paghe indicate s *Supplemento ordinario* n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE n. 202 dell'11 agosto 1962
le somministrazioni in natura, eccezione fatta p il vino e vinello che sarà corrisposto in sovrappiu di mercede nelle aziende e per periodi in cui per consuetudine viene somministrato.

Qualora ai lavoratori venga corrisposto il vitto completo si effettuerà una ritenuta pari al 30 % della paga giornaliera, negli altri casi si calcolerà il valore a prezzo corrente, eccezion fatta per la mietitura e trebbiatura, durante la quale si effettuerà la corresponsione gratuita di una colazione e nel caso venisse corrisposto il vitto completo la trattenuta anzichè del 30 % sarà del 20 %.

Art. 12.

VALORE DEL PUNTO

Ai soli effetti degli aumenti e delle diminuzioni di scala mobile si attribuiscono i seguenti valori del punto:

lavori ordinari, 8;
lavori qualificati, 9;
operai specializzati, 10;
braccianti fissi addetti ai lavori ordinari, 7,50:
braccianti fissi addetti ai lavori qualificati, 8,50.

Art. 13.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ DI SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente, salve le condizioni di miglior favore accordate agli stessi lavoratori:

Uomini:

dai 18 sino ai 65 anni comp. 100%
dai 17 sino ai 18 anni comp. 80% dell'unità piena uomo
dai 16 sino ai 18 anni comp. 75% dell'unità piena uomo
dai 15 sino ai 16 anni comp. 60% dell'unità piena uomo
dai 14 sino ai 15 anni comp. 50% dell'unità piena uomo

Donne:

dai 17 ai 65 anni compiuti 70% dell'unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti 62 % dell'unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti 55% dell'unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% dell'unità piena uomo

Art. 14.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 15.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge

tributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 16.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 17.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o da chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le infrazioni, agli ordini, alla disciplina, agli obblighi previsti dal presente contratto da parte del lavoratore potranno essere puniti, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) Multa fino ad un massimo di due ore di salario nei casi di cui appresso:

a) che senza giustificato motivo il lavoratore si assenti e abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda, ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;

c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, o comunque in caso di ubriachezza sul lavoro.

Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 18.

Art. 18.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo di-

rettamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali, dovranno decidere entro un mese. In caso di mancato accordo la controversia sarà demandata ad una Commissione paritetica costituita da due rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. La Commissione dovrà decidere entro 15 giorni. La decisione costituisce tentativo di amichevole componimento.

Art. 19.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovrebbero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle sottoscritte associazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 20.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le norme contenute nel presente contratto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti individuali e sono impegnative per le parti contraenti.

Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

Art. 21.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni due a decorrere dal giorno 11 novembre 1959 ad eccezione delle tariffe che hanno decorrenza dal 15 giugno 1959.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1127.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Imperia, Perugia e Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960 per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo 12 gennaio 1954 per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli, la Federazione Provinciale dei Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate C.I.S.L., al quale hanno aderito, in data 25 novembre 1958, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., e, in data 3 gennaio 1959, la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;

Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Camera del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Imperia, in data 24 settembre 1961, n. 15 della provincia di Perugia, in data 18 settembre 1961, n. 7 della provincia di Siracusa, in data 12 settembre 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai salariati fissi dell'agricoltura:

per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960;

per la provincia di Perugia, il contratto collettivo 12 gennaio 1954;

per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1960:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Imperia, Perugia e Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 40. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1960 PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Addì 30 marzo 1960

Nella sede della UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Imperia, sede centrale di San Remo, corso Garibaldi n. 7,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Imperia, rappresentata del geom. *Lorenzo Molinari,* presidente dell'Unione, assistito dal sig. *Vasino Romualdo,* direttore,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Imperia, rappresentata dall'on. avv. *Ambrogio Viale,* presidente, assistito dal comm. *Osvaldo Bobbio,* direttore,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI di Imperia, rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Celestino Ricci,* assistito dal sig. *D'Alessandro Vincenzo,* Segretario della Camera del Lavoro di Imperia,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Imperia rappresentata dal Segretario generale sig. *Luigi Turconi,* si è stipulato il presente contratto collettivo Provinciale per i salariati fissi della provincia di Imperia con decorrenza di applicazione delle tariffe del 1° agosto 1960.

Art. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente patto provinciale fissa le norme integrative al patto nazionale stipulato in Roma il 31 luglio 1951 che regola i rapporti di lavoro agricolo e salariati fissi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo della abitazione (ove questa esista) ed annessi, la cui retribuzione riferita di regola ad anno venga corrisposta mensilmente.

Art. 3.

QUALIFICA

La qualifica sulla base delle mansioni affidate ai salariati è la seguente:

1ª *categoria*: sono considerati di prima categoria i salariati che, per la loro capacità e specializzazione sappiano disimpegnare con particolare perizia ed a regola d'arte i lavori più impegnativi, come la potatura, innesto, esclusa la semplice legatura, ibridazione, costruzione serre, costruzione muri a secco o adibiti a mansioni particolari e speciali come la cura e la responsabilità della stalla, ecc.

Quando il salariato oltre alle mansioni sopra specificate ha la competenza necessaria per indirizzare, seguire e sorvegliare le varie operazioni aziendali, avrà diritto — dopo cinque anni di ininterrotta dipendenza — ad un aumento del 7% (sette per cento) sulla paga del salariato di prima categoria.

2ª *categoria*: sono considerati di seconda categoria i salariati che sappiano disimpegnare le mansioni inerenti all'impianto e alla cura delle coltivazioni secondo le norme della buona coltivazione, oppure addetti ai lavori pesanti quali lo scasso del terreno con l'uso del tridente (magaio), aiuto costruzioni muri a secco (trasporto sassi).

3ª *categoria*: sono considerati di 3ª categoria i salariati comuni addetti ai lavori ordinari e comuni del fondo per i quali non è richiesta alcuna specializzazione o qualificazione, cioè tutti quelli non inclusi nelle precedenti categorie.

Art. 4.

ASSUNZIONE

Le assunzioni di salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento.

Art. 5.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra i datori di lavoro ed il salariato all'atto dell'assunzione al lavoro dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all'art. 8. In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base all'art. 16.

Art. 6.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale in base alla legge 15 agosto 1949, n. 533 e successiva legge 26 novembre 1955, n. 1161, non può essere inferiore a due annate

agrarie e al termine del biennio e così di seguito, qualora non sia intervenuta disdetta da una delle parti all'altra almeno quattro mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmato dalle parti alla cessazione del rapporto di lavoro: il salariato, ove fruisse di alloggio e annessi, deve rilasciarli liberi immediatamente.

Art. 7.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, però, in relazione alle esigenze dell'azienda, può adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non comportino una diminuzione della retribuzione od un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica. Nel caso previsto dal comma precedente, il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se a lui è più vantaggiosa, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito. Resta fermo che l'acquisizione automatica della nuova qualifica viene comunque a far luogo ad un mese dal giorno in cui il datore di lavoro ha adibito alla nuova mansione il salariato, salvo beninteso, il caso di sostituzione di altro salariato ammalato od infortunato.

Art. 8.

LIBRETTO DI LAVORO

Ogni capo famiglia deve essere munito di libretto sindacale di lavoro e di paga all'uopo predisposto dalle organizzazioni contraenti in cui oltre alla sua qualifica, e da quella dei componenti la famiglia, che eventualmente prestino servizio nell'azienda, dovranno essere mensilmente registrate le varie prestazioni di attività, le corresponsioni in generi ed in denaro, le ore perdute e le trattenute eseguite con la relativa causale.

E' fatto obbligo al lavoratore di presentare il proprio libretto ad ogni periodo di paga e ogni qualvolta il datore di lavoro glielo richieda per le necessarie annotazioni da apporsi in sua presenza e che saranno le sole a far fede ad ogni effetto.

Il salariato intestatario del libretto accuserà ricevuta delle retribuzioni in denaro ed in natura corrisposte dall'azienda per sè e per i componenti della propria famiglia, controfirmando l'annotazione fatta dal datore di lavoro sul libretto sindacale stesso. Sul libretto sindacale del lavoro per gli addetti alle stalle dovrà risultare il numero dei capi di bestiame affidati al governo del salariato fisso.

Art. 9.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al salariato gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi e utensili affidati devono essere notati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buon stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 10.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in giorni 30 (trenta); in caso di risoluzione del contratto prima del termine previsto di prova, non dovrà essere corrisposto al lavoratore nessuna indennità di liquidazione o di preavviso. Superato il periodo di prova il salariato si intenderà vincolato a tutti gli effetti alla azienda ed il periodo di prova verrà computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 11.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 12.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato come segue:

mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre	ore 8
mesi di dicembre, gennaio, febbraio	ore 7.30
mesi di giugno, luglio, agosto	ore 8.30

Art. 13.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario di lavoro previsto dall'art. 12;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all'art. 15, nonchè la Festa del Patrono del luogo. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta dei datori di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga e generi in natura) sono le seguenti:

lavoro straordinario 15%;
lavoro festivo 25%;
lavoro notturno 30%;
lavoro straordinario festivo 40%;
lavoro notturno festivo 45%.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando il disposto degli art. 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, il riposo settimanale dovrà coincidere, possibilmente, con le domeniche e solo nei casi di speciale circostanze potrà, previo accordo fra le parti interessate, essere spostato a giorni feriali.

Art. 15.

GIORNI FESTIVI

Con riferimento all'art. 13 sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

il 1° dell'anno, l'Epifania, il 19 marzo, il 25 aprile, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Corpus Domini, il 1° maggio, il 2 giugno, il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), il 15 agosto, il 1° novembre, il 4 novembre, l'8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, la festa del Patrono del luogo.

Art. 16.

RETRIBUZIONE

La retribuzione è costituita dalla paga base e dalla indennità di contingenza e viene, di regola, corrisposta a fine mese. Gli ammontari sotto indicati sono comprensivi delle suddette componenti nonchè dell'indennità di caropane.

PAGA MENSILE

	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
Uomini:			
18-65 anni compiuti	41.750	35.000	32.600
17-18 anni compiuti	33.400	28.000	26.080
16-17 anni compiuti	—	—	24.450
15-16 anni compiuti	—	—	19.560
14-15 anni compiuti	—	—	16.300
Donne:			
17-55 anni compiuti	29.225	24.500	22.820
16-17 anni compiuti	—	21.700	20.212
15-16 anni compiuti	—	—	17.930
14-15 anni compiuti	—	—	16.300

Le retribuzioni riguardanti il personale femminile, con la stipula del presente contratto, sono state portate alla percentuale (base uomo 18-65 anni) in vigore nel campo nazionale.

Le retribuzioni suddette sono soggette alle variazioni previste dall'accordo nazionale vigente per la scala mobile in agricoltura stipulato fra le superiori confederazioni nazionali.

GENERI IN NATURA

Il salariato può prelevare in azienda generi in natura o valersi dei servizi aziendali corrispondendone il valore mediante decurtazioni percentuali sulla paga secondo la seguente tabella:

Generi	Percentuali
Per vitto completo	25 %
Per alloggio	5 %
Per pulizia biancheria	2 %
Per luce	1 %
Per verdura	4 %
Per legna	3 %

Latte 1 litro al giorno da pagarsi al prezzo di mercato all'ingrosso.

Le detrazioni di cui sopra dovranno risultare da accordo scritto.

Le paghe sopra descritte sono comprensive di paga base e contingenza nonchè della indennità di caropane.

Art. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria di servizio ininterrottamente prestato, spetta una indennità annuale di gratifica natalizia, pari all'importo di 22 giornate del salario normale composto di paga base, contingenza e generi in natura. La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o posticipata assunzione nel corso dell'anno, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 18.

MALATTIA ED INFORTUNIO

Il salariato fisso di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie, maturate sino alla data di risoluzione del contratto.

In caso di t.b.c. valgono le norme di legge.

Durante il periodo nel quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire della casa, dell'orto e del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od in pieno beneficio ha diritto di continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto ammalato. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 19.

DIARIE

Il trattamento spettante ai lavoratori che, comandati fuori della azienda sono costretti a consumare il pasto ed a pernottare fuori dell'azienda o della loro abitazione sarà il seguente:

per la colazione del mattino	L.	200
per ogni pasto	»	500
per il pernottamento	»	700

Art. 20.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 (dieci) ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Art. 21.

PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni di legge in materia

Art. 22.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio, ha diritto ad un congedo di sette giorni retribuito, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni 2 in caso di decesso di parenti di I grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie. Rimangono ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 24.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

I salariati fissi in caso di richiamo e di chiamata alle armi, avranno diritto alla conservazione del posto ai sensi delle vigenti leggi ed il periodo di servizio sarà considerato utile agli effetti della maturazione dell'indennità di anzianità.

Art. 25.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso dell'azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per credito di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante quando non gli siano stati liquidati dal cessante.

Art. 26.

NORME DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità, nei modi seguenti:

1) Con multa sino a due ore di paga nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per la negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, o alle macchine od attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

2) Con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo I.

3) Con il licenziamento immediato e con indennità di anzianità e senza preavviso nei seguenti casi:

a) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi.

b) condanne penali per reati comuni non afferent al rapporto di lavoro;

c) recidiva in mancaza che abbiano dato luogo alla punizione di cui al paragrafo 2;

d) in tutti quegli altri casi che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

4) Con il licenziamento in tronco senza preavviso od indennità nei seguenti casi:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell'azienda.

b) danneggiamento doloso agli attrezzi alle coltivazioni, agli stabili;

c) furto nella azienda.

Contro le sanzioni intimate, da portarsi immediatamente a conoscenza dell'interessato, che provvisoriamente diventano esecutive, il lavoratore avrà diritto di ricorrere alla propria organizzazione sindacale nel termine di 15 giorni e per conoscenza alla organizzazione del datore di lavoro. Il ricorso sarà esaminato dalle due organizzazioni secondo il disposto dell'art 28. L'importo delle multe dovrà essere versato dal datore di lavoro al fondo speciale assistenza lavoratori agricoli gestito pariteticamente dalle organizzazioni contraenti.

Art. 27.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuto al salariato fisso una indennità pari a 7 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nella azienda salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

Con decorrenza dell'annata in corso l'indennità di cui sopra è elevata a giorni otto per i salariati che hanno compiuto 5 anni di ininterrotto servizio in azienda e a giorni 9 per quelli che hanno raggiunto i 10 anni. La retribuzione da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio, la liquidazione della vecchia indennità deve computarsi per 12mi anche per l'eventuale frazione di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dalla annata agraria in corso alla data della firma del presente contratto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata, valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali preesistenti.

In caso di morte di un salariato fisso la indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'articolo 2122 del Codice civile.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente, come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, ecc.) per un termine che verrà stabilito caso per caso e che non dovrà superare il limite di 3 mesi dal primo del mese successivo della data del decesso.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o in suo pieno uso, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Art. 28.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione tra il datore di lavoro ed il prestatore d'opera in dipendenza al rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 29.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e la interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro provinciale devono essere esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 30.

DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro avrà la durata di anni uno a far luogo dal 1° agosto 1960. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se una delle parti contraente non darà disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza.

La parte che avrà data da disdetta, pena la decadenza, dovrà comunicare alla controparte le proprie proposte, entro e non oltre 15 giorni dalla data della disdetta stessa. La discussione di tale proposta avrà inizio non oltre 45 giorni dopo la avvenuta presentazione.

Il presente patto integrativo provinciale annulla tutti gli accordi stipulati aziendalmente precedentemente alla sua entrata in vigore e conserverà la sua efficacia fino alla stipulazione di un nuovo accordo.

Per quanto riguarda le norme 17, 19, 27, si conviene dare la decorrenza con il primo giugno 1960.

Per tutto quanto può essere stato omesso si fa espresso riferimento al patto nazionale stipulato in Roma il 31 luglio 1951

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 12 GENNAIO 1954 PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Addì 12 gennaio 1954

Nella sede dell'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Perugia, in via L. Bonazzi n. 31,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Perugia, rappresentata dal dott. *Alberto Vitali*, Vice presidente; assistito dal dott. *Giuseppe Castelli*, direttore;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI di Perugia, rappresentata dal sig. *Elio Pirami*, direttore; assistito dal sig. *Tullio Tiberi*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI SALARIATI AGRICOLI di Perugia, rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. *Libero Cecchetti*; assistito dal sig. *Guido Rugini* della Federterra Provinciale;

la FEDERAZONE PROVINCIALE SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE (F.I.S.B.A.) aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. *Gino Menicucci*; presente il sig. *Roberto Romei*, Segretario provinciale dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Perugia;

viene stipulato, in esecuzione del Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell'Agricoltura, stipulato in Roma il 31 luglio 1951, il presente: Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura, da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.

NORMA N. 1.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente, in relazione alla propria attività prestata nella azienda.

I salariati fissi sono divisi in due categorie:

addetti a lavori speciali (conduzione di macchine, trattori, motopompe, elettropompe, muratori, falegnami, ecc.);

addetti ai lavori comuni, tutti gli altri lavoratori.

NORMA N. 2.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

NORMA N. 3.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro e il salariato all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il Contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al presente Contratto.

In tale Contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito nel Contratto collettivo provinciale di lavoro.

NORMA N. 4.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTF

La durata del Contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, numero 533.

Alla scadenza il Contratto si intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza dell'annata agraria, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per annata agraria si intende quella che ha inizio con il 1° novembre e termine con il 31 ottobre.

NORMA N. 5.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ed essa attività venga stabilmente adibito.

Il salariato fisso è considerato stabilmente adibito alle nuove mansioni ed acquista la nuova qualifica, quando ad essa abbia accudito per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.

NORMA N. 6.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Le organizzazioni provinciali contraenti debbono concordare il libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore; nel libretto dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto.

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive organizzazioni sindacali.

Le organizzazioni provinciali contraenti debbono anche concordare le modalità necessarie per una semplice e regolare tenuta nel libretto.

NORMA N. 7.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato di uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

NORMA N. 8.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del lavoratore fisso è sempre fatta attraverso un periodo di prova la cui durata è fissata in trenta giorni. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto senza alcun preavviso.

Il lavoratore, che entro il termine del periodo di prova non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda per sua volontà rimanere in servizio avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro compiuti, in base al salario previsto per la categoria nella quale avrà lavorato. Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbiano fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore si intende tacitamente confermato e la retribuzione spettante non potrà essere inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato.

NORMA N. 9.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

NORMA N. 10.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.

La durata dell'orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilita nei modi seguenti: gennaio, febbraio e dicembre ore 7; marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre ore 8; giugno, luglio e agosto ore 9; con il riferimento costante al salario di 8 ore di lavoro giornaliero.

In considerazione che i lavori di cura, governo ed allevamento del bestiame sono intermittenti, l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti disposizioni di legge è determinato in via indiretta dalle mansioni e dalla dotazione del bestiame previsto per ciascuna categoria del presente Contratto. Altrettanto dicasi per lavori connessi in quanto abbiano carattere discontinuo.

NORMA N. 11.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 10;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 13, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	20 %
lavoro festivo	30 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	35 %
lavoro notturno-festivo	40 %

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte. Così pure non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro festivo, quando venga concesso il riposo compensativo.

NORMA N. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati fissi che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Qualora però a giudizio dell'agricoltore non fosse possibile, i salariati addetti al bestiame di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nei giorni di riposo la mungitura e l'alimentazione del bestiame in

consegna e la pulizia della stalla. A tali salariati, i quali non possono fruire del riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a forfait, pari a 22 giorni retribuiti per ogni anno, in una sola volta o divisi in due periodi, a secondo della esigenza dell'azienda.

NORMA N. 13.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe:
4) Il 25 aprile anniversario della Liberazione:
5) Il giorno di lunedì dopo Pasqua:
6) Il giorno dell'Ascensione:
7) Il giorno del Corpus Domini.
8) Il primo maggio (Festa del lavoro);
9) Il 2 giugno (Anniversario della Fondazione della Repubblica);
10) Il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
11) Il 15 agosto (giorno dell'Assunzione della B. V Maria);
12) Il 1° novembre (Ognissanti):
13) Il 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale).
14) L'8 dicembre (giorno dell'Immacolata Concezione);
15) Il 25 dicembre (giorno di Natale).
16) Il 26 dicembre (S. Stefano);
17) Festa del Patrono del luogo.

NORMA N. 14.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente, salvo le condizioni di miglior favore contenute nei Contratti collettivi vigenti:

Uomini:

dai 18 ai 65 anni compiuti	100 %
dai 17 ai 18 anni compiuti della unità piena uomo	80 %
dai 16 ai 17 anni compiuti della unità piena uomo	75 %
dai 15 ai 16 anni compiuti della unità piena uomo	60 %
dai 14 ai 15 anni compiuti della unità piena uomo	50 %

Donne:

dai 17 ai 55 anni compiuti della unità piena uomo	70 %
dai 16 ai 17 anni compiuti della unità piena uomo	62 %
dai 15 ai 16 anni compiuti della unità piena uomo	55 %
dai 14 ai 15 anni compiuti della unità piena uomo	50 %

NORMA N. 15.

VITTO E ALLOGGIO - USO DI ABITAZIONE

Dalle tariffe corrisposte dovrà detrarsi l'importo del vitto, eventualmente fornito dal datore di lavoro, nella misura del 30 %.

Va fatta eccezione per la falciatura del foraggio, nel qual caso il vitto viene somministrato, come consuetudine, in sovrappiù della mercede giornaliera.

Qualora il datore di lavoro fornisca oltre il vitto anche l'alloggio in casa propria, dovrà essere trattenuto un ulteriore 10% sulla paga corrisposta.

Nel caso in cui il salariato fisso beneficiasse di una abitazione di proprietà del datore di lavoro, la valutazione in denaro dell'affitto dovrà essere commisurata alla media locale dei fitti e sarà determinata all'atto dell'assunzione. Comunque, in mancanza di tale precisazione, non potrà mai essere superato il 10 % della paga globale.

Quando a richiesta del lavoratore vengano ceduti, per uso della sua famiglia ed a pagamento dei generi in natura, questi dovranno essere valutati al prezzo di mercato del prodotto, posto nell'azienda. I generi in natura devono essere quelli prodotti nell'azienda e di buona qualità.

NORMA N. 16.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale, composto della paga base e contingenza.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

NORMA N. 17.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione ed a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

DIARIE

NORMA N. 18.

DIARIE

Ai salariati fissi che, comandati fuori azienda, sono costretti a consumare il pasto o a pernottare fuori dell'azienda stessa, spetta il rimborso delle reali spese di viaggio sostenute, salvo che il mezzo di trasporto venga fornito dall'azienda; inoltre il rimborso delle spese reali di vitto e di pernottamento, che vengano fissate nella misura massima di L. 700, per il pernottamento e di L. 800 per il vitto, al giorno.

NORMA N. 19.

FERIE

Ai salariati fissi, assunti con contratto non inferiore all'anno, spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il diritto di usufruire delle ferie decorre dal 1° anno di servizio prestato presso l'azienda.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

NORMA N. 20.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

NORMA N. 21

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

NORMA N. 22.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni sette retribuito, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

NORMA N. 23.

CHIAMATA PER RICHIAMO ALLE ARMI

Per quanto riguarda il servizio di leva ed il richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge.

Per richiamo o per gli arruolamenti volontari per esigenze militari di carattere eccezionale previsti dal regio decreto-legge 16 giugno 1936, n. 1674, si applicano le norme di cui all'Accordo interconfederale stipulato il 25 settembre 1939.

TRAPASSO DI AZIENDA

NORMA N. 24.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

NORMA N. 25.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, e chi per esso, debbono essere inspirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) Con la multa fino a due ore di salario nei seguenti casi:

a) se senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro o ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino il risarcimento dei danni saranno devoluti a beneficio della Mutua Malattie Lavoratori Agricoli.

2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo I.

3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un suo rappresentante nell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) risse e condanne penali per reati comuni;

d) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi e recidiva alle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste nel paragrafo 2;

e) in tutti gli altri casi di gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 27 (Controversie individuali).

NORMA N. 26.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 7 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto, intendendosi per retribuzione il salario globale (paga base e contingenza).

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 1945.

Per il servizio prestato anteriormente a tale data, e con anzianità massima corrispondente all'ottobre 1922, sarà corrisposta l'indennità di tre giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda.

In caso di morte del salariato, l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del Codice civile.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di sei mesi dalla data del decesso.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

NORMA N. 27.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore di opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento, osservando le disposizioni vigenti.

NORMA N. 28.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e la interpretazione del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

NORMA N. 29.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, eventualmente esistenti all'entrata in vigore del presente Patto Provinciale.

NORMA N. 30.

DURATA DEL PATTO

Il presente Patto provinciale di lavoro da valere per la categoria dei salariati fissi dell'agricoltura della Provincia di Perugia decorre dal 1° novembre 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con R. R.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente Patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 GENNAIO 1960 PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1960 il giorno 29 del mese di gennaio,

Presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Siracusa, alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò*,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal Direttore dott. *Tonino Agodi*, assistito dall'avvocato *Luigi Sipione*;

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal dott. *Giovanni Stampone*;

e

la Camera del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dall'on. *Epifanio La Porta*, assistito dal sig. *Crispi Francesco*;

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal dott. *Enzo Terranova*, assistito dal sig. *Ruiz Salvatore*;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Giovanni Saraceno*, assistito dai sigg. *Di Pietro Giorgio* e *Moschella Sebastiano*;

viene stipulato il seguente contratto collettivo provinciale integrativo del Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi della agricoltura 31 luglio 1951.

Art. 1.

I minimi salariali mensili dovuti al personale adibito in qualità di salariato fisso nelle aziende agricole della Provincia di Siracusa sono:

massaro	L.	28.000
garzone, bovaro e simili 1ª zona	»	26.000
garzone, bovaro e simili 2ª zona	»	23.000

I predetti salari s'intendono comprensivi della paga base e della indennità di contingenza nonchè della indennità di caropane, giusta quanto previsto dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085.

Per quanto riguarda i generi in natura, si fa riferimento alle condizioni di migliore favore ed alle consuetudini aziendali.

Appartengono alla I zona i comuni di Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini, Carlentini, Noto, Pachino, Siracusa e frazione di Villasmundo.

La 2ª zona comprende i comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini, Ferla, Palazzolo, Melilli, Sortino, Solarino, Rosolini e Cassaro.

Art. 2.

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si fa richiamo al Patto nazionale 31 luglio 1951 ed alle leggi vigenti.

Art 3.

Il presente contratto ha decorrenza dalla data odierna e validità fino al 29 gennaio 1962. Esso si intenderà tacitamente rinnovato se non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1128.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola e dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955, sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche, per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria;

Visto, per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, l'accordo collettivo 3 gennaio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e l'Unione Provinciale Sindacale di Novara C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro Camera Sindacale di Novara ;

Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 10 gennaio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietrine sintetiche, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. -, la Camera Provinciale Sindacale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, n. 19 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, l'accordo collettivo 3 gennaio 1955, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria:

— per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 10 gennaio 1955, relativo al conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietrine sintetiche;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola e di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 39. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 GENNAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA, PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA

Addì 3 gennaio 1955 in Verbania

tra

l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, rappresentata dal suo direttore dott *Filippo Ongarato* e dal dott *Aristide Prenna*;

e

l'Unione Provinciale Sindacale di Novara della C.I S.L., rappresentata dal suo segretario geom. *Mario Manfredda* e dal sig. *Ettore Mighetto*:

l'Unione Italiana del Lavoro Camera Sindacale di Novara, rappresentata dal suo segretario *Gogliardino Sesia*

ai fini dell'attuazione nei riguardi del settore dell'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria dell'Accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale:

si è convenuto quanto segue:

Le nuove retribuzioni minime unificate per gli operai, intermedi ed impiegati sono quelle risultanti dalle annesse tabelle.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO MENSILE IN VIGORE NELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 12 GIUGNO 1954.

Impiegati:

		Uomini	Donne
1ª Categoria:	sup. 21 anni	67.150	67.150
2ª Categoria:	sup. 21 anni	50.600	43.500
	inf. 21 anni	43.900	37.400
3ª Categoria A:	sup. 21 anni	37.700	32.400
	20 21 anni	36.200	30.550
	19 20 anni	34.750	27.500
	18 19 anni	31.950	25.450
	17 18 anni	27.500	23.350
	16 17 anni	25.500	21.700
	inf 16 anni	21.000	19.350
3ª Categoria B:	sup. 21 anni	31.950	27.450
	20 21 anni	30.500	26.250
	19 20 anni	29.600	24.600
	18 19 anni	27.700	21.700
	17 18 anni	23.450	19.800
	16 17 anni	22.050	18.800
	inf. 16 anni	17.600	16.450
Categorie speciali:			
1ª Categoria:	sup. 21 anni	49.100	42.200
	inf. 21 anni	43.400	36.600
2ª Categoria:	sup. 21 anni	37.300	32.100
	20 21 anni	35.400	30.450
	19 20 anni	34.400	27.150
	18 19 anni	31.850	25.300

PAGA MINIMA ORARIA DA VALERE PER IL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA, PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA NELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA

Operai

		Uomini
Operaio specializzato:	sup. 20 anni	166,50
	18 20 anni	161,85
	16 18 anni	143,30
Operaio qualificato:	sup. 20 anni	149,50
	18 20 anni	145,15
	16 18 anni	127,50
	inf. 16 anni	105,45
Manovale specializzato:	sup. 20 anni	141,55
	18 20 anni	132,15
	16 18 anni	104,25
	inf. 16 anni	82,05
Manovale comune:	sup. 20 anni	132,80
	18 20 anni	124 —
	16 18 anni	98 —
	inf. 16 anni	68,15

		Donne
1ª Categoria:	sup. 20 anni	125,60
	18 20 anni	105,15
	16 18 anni	99,05
	inf. 16 anni	87,55
2ª Categoria:	sup. 20 anni	118,85
	18 20 anni	99,60
	16 18 anni	88,30
	inf 16 anni	76,75
3ª Categoria:	sup. 20 anni	111,55
	18 20 anni	93,90
	16 18 anni	83,80
	inf. 16 anni	67,05

Visti l'accordo e le tabelle che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 GENNAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE PIETRINE SINTETICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 10 gennaio 1955 in Cuneo,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, rappresentata dal suo Capo Ufficio sindacale sig. *Giovanni Giacomino*

e

la UNIONE SINDACALE C.I.S.L. DELLA PROVINCIA DI CUNEO, rappresentata dal suo segretario, sig. *Roberto Bertolino,* assistiti dal sig. *Piccari Valerio;*

la CAMERA SINDACALE U.I.L. DELLA PROVINCIA DI CUNEO, rappresentata dal membro esecutivo, sig. *Arreghini Lino* ai fini dell'attuazione nei riguardi del settore dell'industria delle pietrine sintetiche della Provincia di Cuneo, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE

Le nuove retribuzioni minime unificate per i dipendenti dalle aziende industriali della Provincia di Cuneo delle pietrine sintetiche sono:

a) *per gli impiegati e per gli intermedi*: quelle di cui alla tabella n. 1 e 2 dell'accordo interconfederale 28 luglio 1954, tabelle che in allegato si riportano:

b) *per gli operai*: quelle di cui alla tabella n. 5 del gruppo merceologico *C*, tabella che viene pure riportata in allegato.

Per gli addetti a lavori discontinui la 9ª e la 10ª ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 20 per cento.

Art. 2.

APPRENDISTI

Le parti si riservano di incontrarsi entro il 25 gennaio p. v. per concordare i nuovi minimi di retribuzione conglobata per gli apprendisti di ambo i sessi.

Art. 3.

DECORRENZA

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 le tabelle di cui al precedente art. 1 hanno la stessa decorrenza del predetto accordo e cioè dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.

TABELLA N. 1

MINIMI RETRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPIEGATI 7ª ZONA (CUNEO)

	Uomini	Donne
1ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	61.550	61.550
2ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	45.900	39.500
inferiori ai 21 anni	39.850	33.950
3ª *Categoria A*:		
superiori ai 21 anni	33.750	29.050
dai 20 ai 21 anni	32.450	27.400
dai 19 ai 20 anni	31.150	24.650
dai 18 ai 19 anni	28.600	22.800
dai 17 ai 18 anni	24.650	20.900
dai 16 ai 17 anni	22.850	19.450
inferiori ai 16 anni	18.850	17.350
3ª *Categoria B*:		
superiori ai 21 anni	28.550	24.550
dai 20 ai 21 anni	27.250	23.450
dai 19 ai 20 anni	26.450	22.000
dai 18 ai 19 anni	24.800	19.400
dai 17 ai 18 anni	20.950	17.700
dai 16 ai 17 anni	19.750	16.800
inferiori ai 16 anni	15.700	14.700

TABELLA N. 2

MINIMI RETRIBUZIONE MENSILE DELLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE EX EQUIPARATI 7ª ZONA (CUNEO)

	Uomini	Donne
1ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	43.550	37.450
inferiori ai 21 anni	38.500	32.500
2ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	33.150	28.500
dai 20 ai 21 anni	31.400	27.050
dai 19 ai 20 anni	30.550	24.100
dai 18 ai 19 anni	28.300	22.450

TABELLA N. 5

MINIMI RETRIBUZIONE ORARIA OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO C 7ª ZONA (CUNEO)

Operaio specializzato:

	Uomini
superiore ai 20 anni	149,80
dai 18 ai 20 anni	145,60
dai 16 ai 18 anni	128,96

Operaio qualificato:

superiore ai 20 anni	133,76
dai 18 ai 20 anni	129,75
dai 16 ai 18 anni	114,00
inferiori ai 16 anni	94,30

Manovale specializzato:

superiore ai 20 anni	126,05
dai 18 ai 20 anni	117,65
dai 16 ai 18 anni	92,85
inferiori ai 16 anni	73,10

Manovale comune:

	Uomini
superiore ai 20 anni	117,50
dai 18 ai 20 anni	109,75
dai 16 ai 18 anni	86,70
inferiori ai 16 anni	60,30

1ª *Categoria*:

	Donne
superiore ai 20 anni	112,35
dai 18 ai 20 anni	94,05
dai 16 ai 18 anni	88,60
inferiori ai 16 anni	78,40

2ª *Categoria*:

superiore ai 20 anni	105,85
dai 18 ai 20 anni	88,70
dai 16 ai 18 anni	78,65
inferiori ai 16 anni	68,35

3ª *Categoria*:

superiore ai 20 anni	98,70
dai 18 ai 20 anni	83,05
dai 16 ai 18 anni	74,15
inferiori ai 16 anni	59,35

Visti l'accordo e le tabelle che precedono
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1129.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Siena ed Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Firenze:

— l'accordo 6 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale, la C.I.S.L. Settore Terra;

— l'accordo 30 luglio 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i dipendenti di aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, semi e vivai, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Settore Terra;

— l'accordo 1 dicembre 1956, per i lavoratori dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai, ecc., stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la C.I.S.L. Settore Terra;

— l'accordo 3 settembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni degli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Settore Terra;

Visti, per la provincia di Pistoia:

— l'accordo 21 marzo 1957, per la determinazione della nuova indennità speciale degli operai agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L., la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Unione Italiana del Lavoro:

— l'accordo 13 agosto 1958, sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L., la C.I.S.L. Terra, la U.I.L.-Terra

Visti, per la provincia di Lucca:

— l'accordo 2 dicembre 1958, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la C.I.S.L.-Settore Terra, la Confederterra, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo 17 giugno 1959, relativo all'aggiornamento dei salari per i lavoratori agricoli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 2 dicembre 1958;

Visti, per la provincia di Massa-Carrara:

— l'accordo 7 marzo 1957, per la determinazione delle retribuzioni degli addetti ai lavori di olivicoltura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo 1 settembre 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Pisa:

— l'accordo 26 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Confederterra Provinciale C.G.I.L., la C.I.S.L.-Settore Terra, cui hanno aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale U.I.L., in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo 1 agosto 1958, relativo alle retribuzioni dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L., la C.I.S.L.-Settore Terra, cui hanno aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale U.I.L., in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo 1 giugno 1959, per gli operai dipendenti da aziende agricole addetti ai lavori di trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

— l'accordo 1 giugno 1959, per gli operai addetti alla mietitura a mano del grano ed alla fienagione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;

Visti, per la provincia di Grosseto:

— l'accordo 5 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Proprietari Conduttori e la Confederterra Provinciale, la Unione Sindacati Liberi:

— l'accordo 26 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale, l'Unione Sindacati Liberi, la C.L.L.A.I.;

— l'accordo 14 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale, la C.I.S.L. Settore Terra;

— l'accordo 12 giugno 1953, per la determinazione dei salari degli operai avventizi qualificati, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Piccoli Proprietari e l'Unione Provinciale Sindacale, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, l'Unione Italiana Lavoratori;

— l'accordo 26 marzo 1957, per gli operai agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Settore Terra, la U.I.L.-Terra;

— l'accordo 11 agosto 1958, per l'aggiornamento dei salari dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra;

— l'accordo 6 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per i lavoratori agricoli addetti ai lavori stagionali, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.L.-Settore Terra, la Federazione Provinciale Braccianti, l'U.I.L.-Terra;

— l'accordo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione dei salari per i lavoratori dipendenti da azienda agricole, addetti alle macchine trebbiatrici e mietitrebbiatrici, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 6 maggio 1959;

— l'accordo 7 agosto 1959, per la revisione del prezzo di cessione del grano agli operai fissi e salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.L. Terra, la U.I.L.-Terra, la Federbraccianti Provinciale:

Visti, per la provincia di Siena:

— l'accordo 19 agosto 1958, per la determinazione delle retribuzioni agli operai agricoli, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo 7 ottobre 1958, per gli operai agricoli addetti alla campagna silvana, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 agosto 1958;

— l'accordo 29 dicembre 1958, per gli addetti alla frangitura delle olive, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

— l'accordo 9 giugno 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per gli operai agricoli addetti alla mietitura e alla fienagione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 29 dicembre 1958;

— l'accordo 16 luglio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per il personale di macchina e d'aia addetto ai lavori di trebbiatura stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 29 dicembre 1958;

Visti, per la provincia di Arezzo:

— l'accordo 16 maggio 1951, per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti C.I.S.L., al quale ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli per il bimestre agosto-settembre 1958, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 e 11 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960 e 24 agosto 1960, n. 12 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 2 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, n. 4 e 5 della provincia di Grosseto, in data 16 e 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Siena, in data 12 agosto 1960, n. 11 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Firenze, l'accordo 6 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 30 luglio 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i dipendenti da aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, semi e vivai, l'accordo 1 dicembre 1956, per i lavoratori dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai

ecc., l'accordo 3 settembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni degli operai agricoli;

— per la provincia di Pistoia, l'accordo 21 marzo 1957, per la determinazione della nuova indennità speciale degli operai agricoli avventizi, l'accordo 13 agosto 1958, sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli;

— per la provincia di Lucca, l'accordo 2 dicembre 1958, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 17 giugno 1959, relativo all'aggiornamento dei salari per i lavoratori agricoli;

— per la provincia di Massa Carrara, l'accordo 7 marzo 1957, per la determinazione delle retribuzioni degli addetti ai lavori di olivicoltura, l'accordo 1 settembre 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori agricoli;

— per la provincia di Pisa, l'accordo 26 giugno 1951, relativo alla determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 1 agosto 1958, relativo alle retribuzioni dei lavoratori agricoli, l'accordo 1 giugno 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende agricole addetti ai lavori di trebbiatura, l'accordo 1 giugno 1959, relativo agli operai addetti alla mietitura a mano del grano ed alla fienagione;

— per la provincia di Grosseto, gli accordi 5 novembre 1948 e 26 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, l'accordo 14 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 12 giugno 1953, per la determinazione dei salari degli operai avventizi qualificati, l'accordo 26 marzo 1957, per gli operai agricoli avventizi, l'accordo 11 agosto 1958, per l'aggiornamento dei salari dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, l'accordo 6 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per i lavoratori agricoli addetti ai lavori stagionali, l'accordo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione dei salari per i lavoratori dipendenti da aziende agricole addetti alle macchine trebbiatrici e mietitrebbiatrici, l'accordo 7 agosto 1959, per la revisione del prezzo di cessione del grano agli operai fissi e salariati fissi;

— per la provincia di Siena, l'accordo 19 agosto 1958, per la determinazione delle retribuzioni agli operai agricoli, l'accordo 7 ottobre 1958, per gli operai agricoli addetti alla campagna silvana, l'accordo 29 dicembre 1958, per gli addetti alla frangitura delle olive, l'accordo 9 giugno 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per gli operai agricoli addetti alla mietitura e alla fienagione, l'accordo 16 luglio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per il personale di macchina e d'aia addetto ai lavori di trebbiatura;

— per la provincia di Arezzo, l'accordo 16 maggio 1951, per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli, l'accordo per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli per il bimestre agosto-settembre 1958:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Grosseto, Siena ed Arezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 38. — VILLA

ACCORDO 6 GIUGNO 1951, PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 6 giugno 1951 in Firenze,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI,

la CONFEDERTERRA PROVINCIALE,

e

la C.I.S.L. SETTORE TERRA,

si è provveduto di comune accordo alla determinazione del valore del punto per i lavoratori secondo l'età, il sesso e la specializzazione come stabilito da regolamento per l'applicazione della scala mobile nel settore agricolo allegato all'accordo Regionale 23 aprile 1951.

Pertanto per la provincia di Firenze i valori dei punti di variazione di cui all'art. 5 del succitato Regolamento risultano così concordati:

Operai fissi:	
Muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio, ecc.	8,73
Manovale aiuto al muratore agricolo	7,42
Braccianti comuni:	
uomini dai 18 ai 65 anni	7,17
uomini dai 16 ai anni	5,38
uomini dai 14 ai 16 anni	3,58
uomini dai 65 ai 70 anni	5,73
donne capo famiglia	5,38
donne dai 17 ai 60 anni	5,01
donne dai 14 ai 17 anni	3,22
Salariati:	
Muratore, fabbro, carradore, bottaio	8,19
Magazziniere e cantiniere	7,37
Manovale aiuto al muratore	7 —
Guardia non giurata, addetto al bestiame terzuomo	6,83
Garzone o fatutto	6,59
Conduttore di autocarro o di trattore	7,80
Avventizi:	
Addetti ai lavori ordinari:	
uomini dai 18 ai 65 anni	8,73
uomini dai 17 ai 18 anni	7 —
uomini dai 16 ai 17 anni	6,55
uomini dai 15 ai 16 anni	5,25
donne capo famiglia	6,55
donne dai 17 ai 55 anni	6,10
donne dai 16 ai 17 anni	5,49
donne dai 15 ai 16 anni	4,80
donne e uomini dai 14 ai 15 anni	4,40
Addetti ai lavori di fienagione e mietitura	9,65
Addetti ai lavori di innesti e potatura	10,30
Imboccatori	9,75
Pressatori	9,35
Capo frantoiano	9,80
Frantoiano	9,30
Capo boscaiolo	10,55
Segantino a mano, cocitori e carbonai	10 —
Traversari e palaioli	9,75
Tagliatori e cocitori	9,65
Tagliatori e boscaioli	9,55
Addetti alla resinazione e al rimboschimento	9,40

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 30 LUGLIO 1951, PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE ORNAMENTALI, SEMI E VIVAI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 30 luglio 1951 in Firenze,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI,

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE

e

la C.I.S.L. SETTORE TERRA;

Visto l'accordo 4 agosto 1950 stipulato in Firenze fra le Aziende Produttrici di fiori, di piante ornamentali, semi e vivai ecc., e la Federbraccianti Provinciale, hanno convenuto di includere nelle Tabelle salariali le seguenti categorie con le retribuzioni a fianco di ognuna segnate:

Avventizi:

	Paga base	cont.	3. e o n.	Tot. retr.
1) Capo giardiniere	320	818	68	1.206
2) Giardinieri vivaisti	296	754	63	1.113
3) Aiuto giardiniere	276	702	59	1.037

Fissi:

	Paga base	cont ng.	Tot. retr.
1) Capo giardiniere	277	693	970
2) Giardiniere vivaista	257	641	898
3) Aiuto giardiniere	239	596	835

1) A far data dal 1° agosto 1951 le Aziende produttrici di fiori e piante ornamentali e i dipendenti operai, si intendono vincolati alla osservanza del Regolamento per la Scala Mobile in agricoltura allegato all'Accordo 23 aprile 1951;

2) Col presente si intende abolita la categoria salariati dipendenti da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, ecc.;

3) Che nel caso in cui i dipendenti godessero alla data del 1° agosto 1951, di una paga di fatto superiore a quella fissata dal presente accordo, la stessa rimarrà *ad personam* al dipendente. La differenza potrà essere recuperata per effetto della Scala Mobile;

4) A tutti gli operai specializzati viene concessa una gratifica straordinaria forfait di L. 1.500 a sanatoria di tutte le pendenze salariali del passato. Per gli operai addetti ai lavori ordinari dipendenti dalle suddette Aziende, la gratifica viene stabilita in L. 1000. Per le donne e i ragazzi la gratifica sarà ridotta in proporzione;

5) Rimane convenuto che in caso di stipulazione di un contratto nazionale che regolamenti la categoria oggetto del presente accordo, le parti si adegueranno a quello, particolarmente per quanto riguarda il vincolo dell'annata agraria;

6) il valore dei punti per la categoria viene così stabilito:

Avventizi:

1) Capo giardiniere	11,36
2) Giardiniere vivaista	10,52
3) Aiuto giardiniere	9,80

Fissi

1) Capo giardiniere	9,31
2) Giardiniere vivaista	8,62
3) Aiuto giardiniere	8,01

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 1 DICEMBRE 1956, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE ORNAMENTALI, DA FRUTTO, VIVAI ECC. DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Oggi 1° dicembre 1956 in Firenze presso l'Unione Provinciale Agricoltori,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI stessa, rappresentata dai sigg. *Mugellini* cav. *Attilio, Calosi Luigi, Vannini* per. agr. *Adolfo,* e *Martelli Alfredo,* assistiti dal per. agr. Mario Taddei, da una parte e la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRIC[illegible] di Firenze, rappresentata dai sigg. *Focardi Gino* e *C[illegible]chelli Renzo* e la C.I.S.L. SETTORE TERRA, rappres[illegible]ata dal sig. *Barsanti Dino,* dall'altra, si sono sta[illegible]e le seguenti norme integrative al « Contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana » stipulato il 27 giugno 1947 in Firenze ed al « Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti avventizi » stipulato in Roma l'11 maggio 1950 da valere per i dipendenti da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai, ecc., della provincia di Firenze.

Art. 1.

PERIODO DI PROVA

Ferme restando tutte le altre norme si stabilisce che il periodo di prova è di giorni 60 per il capo giardiniere o capo vivaista e di giorni 30 per gli altri dipendenti.

Art. 2.

QUALIFICA DEI LAVORATORI

I lavoratori potranno essere fissi o avventizi e saranno retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta settimanalmente o quindicinalmente.

Art. 3.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

La classifica del personale è la seguente:

a) *capo giardiniere o capo vivaista* è quel lavoratore specializzato che oltre a disimpegnare con particolare perizia tutti i lavori inerenti le colture di piena aria e di serra relative ai fiori, alle piante ornamentali, sementi, vivai, ecc., nonchè la loro difesa, sappia tecnicamente eseguire, organizzare e distribuire il lavoro dell'Azienda in riferimento anche al personale dipendente.

Particolarmente dovrà:

— conoscere e trascrivere la nomenclatura delle piante coltivate nell'Azienda cui è adibito;
— tracciare e sistemare, con l'ausilio di disegni e planimetrie parchi, giardini e piante;
— conoscere ed eseguire l'innesto di tutte le specie;
— conoscere gli imballaggi razionali per il trasporto di piante e di fiori e curarne l'esecuzione;
— curare la consegna dei prodotti agli acquirenti e la annotazione di eventuali ordinazioni;
— avere alle sue dipendenze almeno due giardinieri o vivaisti.

b) *Giardiniere o vivaista* è il lavoratore specializzato che alle dipendenze dirette del conduttore o del capo giardiniere o capo vivaista, esegue e disimpegna ed ha la responsabilità:

— di tutti i lavori inerenti al giardinaggio, alla coltivazione dei fiori nonchè dei sementi, vivai e piantinai;
— dell'esecuzione di colture floreali di speciale importanza in cui sia particolarmente specializzato;
— conoscere ed eseguire l'innesto di tutte le specie;
— della perfetta conduzione di serre calde;
— della preparazione di imballaggi razionali di trasporti di piante e fiori;
— della difesa delle piante.

Potrà essere coadiuvato nel disbrigo delle proprie incombenze da un aiuto giardiniere o aiuto vivaista e da altri lavoratori dell'Azienda. Potrà eventualmente e temporaneamente sostituire in alcune funzioni il Capo giardiniere o Capo vivaista.

Deve conoscere la nomenclatura, per lo meno, di quelle piante appartenenti alle varietà alla cui coltivazione è adibito.

c) *Aiuto giardiniere* è il lavoratore che coadiuva il giardiniere o il vivaista, conosce ed esegue le operazioni più comuni di giardinaggio e vivaistiche, come trapianto, invasatura, alcuni tipi d'innesto, riproduzione agamica, preparazione e distribuzione di insetticidi ed anticrittogamici.

d) *Ausiliario aziendale* è il lavoratore che non avendo le specifiche attribuzioni proprie delle categorie sopra elencate viene adibito ai lavori complementari dell'azienda, compresa la manutenzione e pulizia dei locali dei materiali dei macchinari ed attrezzi dell'Azienda nonchè al trasporto con automezzi di materiale vario e dei prodotti dell'Azienda.

e) *Lavoratori comuni* sono tutti quelli, uomini e donne assunti per l'esecuzione dei lavori ordinari che ricorrono indifferentemente tanto nelle aziende floricole e vivaistiche, come in tutte le altre aziende agricole, quali cioè i lavori di preparazione del terreno, arature, vangature, zappature, concimazioni, scerbature, ecc.

I dipendenti di qualsiasi categoria possono essere incaricati della vendita e consegna dei prodotti.

Art. 4.

FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Agli operai fissi che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda spetta — a decorrere dal giorno di assunzione — un periodo annuale di ferie di giorni dieci. In caso di risoluzione anticipata del contratto la indennità sostitutiva delle ferie è frazionabile in dodicesimi.

Ai lavoratori fissi che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia pari all'importo di 20 giornate di retribuzione contrattuale media annua.

La Gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi.

Art. 5.

NORME DISCIPLINARI

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del Contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana, si conviene: che è motivo di rescissione in tronco del contratto il fatto che il dipendente effettui lavoro in concorrenza alla Ditta dalla quale dipende o presti lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi contemporaneamente, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

I lavoratori provenienti da altri Comuni che, su esplicita richiesta del datore di lavoro devono trasferirsi di abitazione, avranno diritto al rimborso delle spese di trasferimento.

Art. 7

DIARIE

Nessun compenso compete al lavoratore che si sposti nel raggio di 12 Km. purchè il lavoro si svolga nell'ambito dell'azienda.

Qualora il datore di lavoro comandi invece fuori azienda e fuori residenza il lavoratore e questi sia costretto a consumare il pasto od a pernottare si farà luogo al seguente trattamento:

1) rimborso delle spese di viaggio;

2) rimborso delle spese di vitto;

3) rimborso delle spese di pernottamento.

Le spese suddette saranno rimborsate solo su presentazione di regolari documenti giustificativi.

E' facoltà delle parti concordare preventivamente in forma forfetaria tali rimborsi.

Le ore impiegate dal lavoratore nel viaggio sono considerate ore lavorative.

Art. 8.

RETRIBUZIONE

La retribuzione minima da corrispondersi è quella risultante dalla seguente tabella a decorrere dal 1° aprile 1956:

Operai avventizi:

Classifiche	Paga base	Cont.	3. elem.	Tot. giorn
Capo Giardiniere o Capo Vivaista	651	972	162	1.78[illegible]
Giardiniere o Vivaista	603	897	150	1.650
Aiuto Giardiniere o Aiuto Vivaista	562	834	139	1.53[illegible]
Ausiliario	483	789	128	1.400
Operaio comuni	284	743	103	1.130

Operai fissi:

Classifiche	Paga base	Cont.	3. elem.	Tot. giorn
Capo Giardiniere o Capo Vivaista	558	819	—	1.377
Giardiniere o Vivaista	519	758	—	1.277
Aiuto Giardiniere o Aiuto Vivaista	482	705	—	1.187
Ausiliari	392	668	—	1.060
Operai comuni	245	630	—	875

Resta convenuto che per le variazioni di contingenza dovute alla applicazione della Scala mobile in agricoltura sarà applicato l'Accordo nazionale per i Salari agricoli del 10 settembre 1952.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il trattamento di miglior favore goduto dagli operai alla data del 1° aprile 1956 sarà mantenuto a titolo personale.

Art. 10.

Per tutte le altre norme non contemplate dal presente accordo integrativo si fa riferimento ai vigenti Contratti collettivi di lavoro per la categoria degli operai avventizi e fissi.

Art. 11

DURATA

Le presenti norme integrative hanno valore a decorrere dal 1° gennaio 1957 ad eccezione della tabella salariale alla quale di comune accordo è stata data decorrenza dal 1° aprile 1956.

Dette norme avranno la durata di anni uno e si rinnoveranno tacitamente di anno in anno qualora non disdettate a mezzo raccomandata con R.R. da notificarsi dall'una all'altra parte stipulante, almeno quattro mesi prima della fine dell'anno solare e cioè entro e non oltre il 31 agosto.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO 3 SETTEMBRE 1958, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 3 settembre 1958 in Firenze,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI,

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE

e

la C.I.S.L. SETTORE TERRA,

si è proceduto in ottemperanza a quanto stabilito con verbale n. 36 della Commissione Interconfederale Paritetica di cui all'art. 11 dell'Accordo nazionale di Scala mobile per i salari agricoli, ad apportare con decorrenza 1° agosto 1958 maggiorazione di punti 3,52 ai salari in vigore alla data del 31 luglio 1958.

Pertanto le nuove retribuzioni a decorrere dal 1° agosto 1958 sono le seguenti:

SALARIATI

Qualifica	Salario base	Contingenza	Retribuz. Tot. mens.
1) Muratore, fabbro, bottaio, falegname, carradore, ecc.	6.866	20.294	27.160
2) Magazziniere, Cantiniere	6.176	18.264	24.440
3) Manovale aiuto al muratore agricolo	5.865	17.345	23.210
4) Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo	5.727	16.933	22.660
5) Garzone o fatutto	5.520	16.320	21.840

	Paga base orar.	Contingenza	Retribuz. Tot. ora
6) Conduttore di autocarro o di trattore	31,45	93,55	125 —

N. B. — Per i salariati conviventi in fattoria le parti concorderanno direttamente la trattenuta mensile da effettuarsi sui salari.

OPERAI FISSI

Qualifica	Paga base	Contingenza	Retribuz. Tot. giorn.
1) Muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio, ecc.	299	869	1.168
2) Manovale aiuto al muratore	253	739	992
3) Braccianti comuni			
Uomini dai 18 ai 65 anni	245	715	960
Uomini dai 65 ai 70 anni	196	572	768
Donne capo famiglia	184	536	720
Donne dai 17 ai 60 anni	172	500	672

AVVENTIZI

Qualifica	Paga base	Contingenza	3° elemento	Retribuz. Tot. giorn.
1) Lavori ordinari:				
Uomini dai 18 ai 65 anni	284	844	128	1.256
Uomini dai 65 ai 70 anni	228	676	101	1.005
Uomini dai 17 ai 18 anni	228	676	101	1.005
Uomini dai 16 ai 17 anni	223	633	92	938
Uomini dai 15 ai 16 anni	170	507	73	750
Uomini e Donne da 14 a 15 anni	142	422	61	625
Donne capo famiglia	213	633	92	938
Donne dai 17 ai 60 anni	199	591	85	875
Donne dai 60 ai 65 anni	176	524	75	775
Donne dai 16 ai 17 anni	176	524	75	775
Donne dai 15 ai 16 anni	156	465	67	688
2) Addetti alla fienagione e mietitura	313	931	137	1.381
3) Addetti all'innesto e potatura	333	994	146	1.473
4) Imboccatori	316	941	139	1.396
5) Pressatori	304	902	133	1.339
6) Capo frantoiano	317	946	139	1.402
7) Frantoiano	301	897	132	1.330
8) Capo boscaiolo	343	1.019	150	1.512
9) Segantino a mano, cuocitori e carbonari	325	965	142	1.432
10) Traversari e palaioli	316	941	139	1.396
11) Tagliatori e cuocitori	313	931	137	1.381
12) Tagliatori e boscaioli	309	922	136	1.367
13) Addetti alla resinazione e al rimboschimento	305	907	134	1.346

N. B. — Oltre il 70° anno di età, per gli uomini, e il 65° anno di età per le donne, la paga in misura ridotta sarà concordata direttamente fra le parti con atto scritto.

Nella categoria uomini dai 17 ai 18 anni compiuti, si intendono compresi anche gli operai dai 18 ai 65 anni anni di età, aventi una minorata efficienza produttiva, risultante da certificazione rilasciata dall'Ufficiale sanitario comunale.

Variazioni salariali per dipendenti da aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, vivai, ecc.

OPERAI FISSI

Qualifica	Paga base	Contingenza	Retribuz. Tot. giorn.
Capo Giardiniere o Capo Vivaista	558	926	1.484
Giardiniere o Vivaista	519	857	1,376
Aiuto giardiniere o aiuto vivaista	482	796	1,278
Ausiliario	392	756	1.148
Operaio comune	245	715	960

OPERAI AVVENTIZI

Qualifica	Paga base	Contingenza	3° elemento	Retribuz. Tot. giorn.
Capo giardiniere o capo vivaista	651	1.101	193	1.945
Giardiniere o Vivaista	603	1.015	179	1.797
Aiuto giardiniere o aiuto vivaista	562	946	166	1.674
Ausiliario	483	893	152	1.528
Operaio comune	284	844	128	1.256

N. B. — Oltre il 70° anno di età, per gli uomini, e il 65° anno di età per le donne, la paga in misura ridotta sarà concordata direttamente fra le parti con atto scritto.

Nella categoria dai 17 ai 18 anni compiuti (uomini) si intendono compresi anche gli operai dai 18 ai 65 anni di età aventi una minorata efficienza produttiva risultante da certificazione rilasciata dall'Ufficiale comunale sanitario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 21 MARZO 1957, PER LA DETERMINAZIONE DELLA NUOVA INDENNITÀ SPECIALE DOVUTA AGLI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il patto nazionale collettivo per i braccianti agricoli avventizi stipulato a Roma il 15 febbraio 1957 tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L., e l'accordo regionale del 18 marzo 1957;

1) L'indennità speciale facente parte quale terzo elemento della retribuzione giornaliera per gli operai avventizi per la provincia di Pistoia, viene elevata all'11 per cento dell'ammontare congiunto della paga base e della indennità di contingenza;

2) la decorrenza per la corresponsione della indennità speciale nella misura dell'11 % è fissata dal 15 marzo 1957.

AVVENTIZI	Paga base Lire	Conting. Lire	3° elem. arrot. Lire	Totale L Lire
1) *Lavori ordinari*				
UOMINI:				
dai 18 ai 65 anni	259	715	107	1.081
dai 17 ai 18 anni	202	563	84	849
dai 16 ai 17 anni	192	532	80	804
dai 15 ai 16 anni	152	425	63	640
DONNE:				
capo famiglia	195	547	82	824
dai 17 ai 55 anni	181	498	75	754
dai 16 ai 17 anni	158	439	66	663
dai 15 ai 16 anni	140	392	59	591
UOMINI E DONNE:				
dai 14 ai 15 anni	128	356	53	537
2) *Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura*:				
avventizio ordinario	383	764	115	1.162
3) *Lavori di innesto e potatura*:				
avventizio ordinario	302	804	122	1.228
4) *Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole*:				
imboccatore	289	776	117	1.182
pressatore	277	752	113	1.142
5) *Maestranze boschive*:				
capo boscaiolo	309	820	124	1.253
segantino	298	794	120	1.212
traversari	289	776	117	1.182
tagliatori e cuocitori	283	764	115	1.162
addetti alla resinazione	283	764	115	1.162

Alle paghe sopra riportate dovranno essere fatte le seguenti aggiunte e detrazioni:

1) *Caropane (agli aventi diritto)*

a) operai avventizi L. 30 giornaliere per l'operaio e L. 20 giornaliere per ogni familiare convivente a carico;

2) *Trattenuta per Fondo adeguamento pensioni*:

Per ogni giornata di uomo L. 13,10; per ogni giornata di donna L. 7,20.

Pistoia, 21 marzo 1957.

Federbraccianti Prov.le C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Unione Agricoltori

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 13 AGOSTO 1958, SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

	Paga base Lire	Conting. arrot. Lire	Totale Lire
FISSI:			
1) muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio, ecc.	297	819	1.116
2) manovale aiuto al muratore	251	725	976
3) braccianti comuni:			
UOMINI:			
dai 18 ai 65 anni	231	685	916
dai 16 ai 18 anni	170	507	677
dai 14 ai 16 anni	114	351	465
dai 66 ai 70 anni	185	552	737
DONNE:			
dai 17 ai 60 anni	159	475	634
dai 14 ai 17 anni	102	415	517
capo famiglia	174	500	674
SALARIATI			
1) muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio, ecc.	6.817	18.954	25.771
2) magazziniere, cantiniere	6.124	17.547	23.671
3) manovale aiuto al muratore	5.758	16.803	22.561
4) guardia non giurata, addetto al bestiame, terz'uomo	5.707	16.704	22.411
5) garzone fatutto	5.503	16.278	21.781
6) conduttore di autocarro o trattore	31	88	119 (.)

(.) Paga oraria.

N.B. — Per i salariati conviventi nelle aziende le parti concorderanno direttamente la trattenuta mensile da detrarsi dai salari medesimi.

AVVENTIZI	Paga base Lire	Contin. Lire	3. elem. Lire	Totale Lire
1) *Lavori ordinari*:				
UOMINI				
dai 18 ai 65 anni	259	794	115	1.168
dai 65 ai 70 anni	202	627	91	920
dai 17 ai 18 anni	202	627	91	920
dai 16 ai 17 anni	192	592	86	870
dai 15 ai 16 anni	152	473	69	694
dai 14 ai 15 anni	128	395	58	581
DONNE:				
dai 17 ai 60 anni	181	554	81	816
dai 60 ai 65 anni	161	493	72	726
dai 16 ai 17 anni	158	489	71	718
dai 15 ai 16 anni	140	436	63	639
dai 14 ai 15 anni	128	395	58	581
donne capo famiglia	195	608	88	891
2) *Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura*:				
avventizio ordinario	283	843	124	1.250
3) *Lavori di innesto e potatura*:				
avventizio ordinario	302	883	130	1.315
4) *Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole*:				
imboccatore	289	855	126	1.270
pressatore	277	31	122	1.230
5) *Maestranze boschive*:				
capo boscaiolo	309	899	133	1.341
segantino	298	873	129	1.300
traversari	289	855	126	1.270
tagliatori e cuocitori	283	843	124	1.250
addetti alla resinazione	283	843	124	1.250

N.B. — Alle paghe sopra riportate dovranno essere fatte le seguenti aggiunte e detrazioni:

1) *Caropane* (ai soli aventi diritto):

a) Operai fissi ed avventizi L. 30 giornaliere per l'operaio e L. 20 giornaliere per ogni familiare convivente a carico;

b) Salariati fissi L. 780 mensili per l'operaio e L. 520 mensili per ogni convivente a carico.

2) *Trattenute*:

A norma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 le quote a carico del lavoratore per ogni giornata di lavoro prestata, sono le seguenti:

a) Assicurazioni malattia: salariati fissi L. 0,15; giornalieri di campagna: uomini L. 0,20; giornalieri di campagna: donne e ragazzi L. 0,15;

b) Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: uomini L. 13,30; donne e ragazzi L. 7,30.

Il contributo di spettanza del lavoratore è riscosso a carico del datore di lavoro che ne curerà il recupero all'atto della corresponsione della retribuzione.

N. B. — Per la categoria avventizi, oltre il 70° anno di età per gli uomini e il 65° anno di età per le donne, la paga, in misura ridotta, sarà concordata direttamente fra le parti con atto scritto. Nella categoria dai 17 ai 18 anni compiuti, uomini, si intendono compresi anche gli operai dai 18 ai 65 anni di età avent' una minorata efficienza produttiva, risultante da certificazione rilasciata dall'Ufficiale sanitario comunale.

Pistoia, 13 agosto 1958.

Federbraccianti
Unione Agricoltori
C.I.S.L. Terra
U.I.L. Terra

Visto, *il Ministro per il e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 2 DICEMBRE 1958, PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 2 dicembre 1958 in Lucca,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI da una parte,

la C.I.S.L., SETTORE TERRA,

la CONFEDERTERRA e la U.I.L, dall'altra,

si è provveduto di comune accordo alla determinazione del valore del punto per i lavoratori secondo l'età, il sesso e la specializzazione come stabilito dal regolamento per l'applicazione della scala mobile nel settore agricolo, allegato all'accordo regionale 23 aprile 1951, ed in conformità all'articolo otto dell'Accordo Nazionale di Scala Mobile 24 settembre 1952.

Pertanto nella provincia di Lucca, a partire dalla prossima variazione di scala mobile, i valori dei punti risultano così concordati:

BRACCIANTI AVVENTIZI

Lavori ordinari:

Uomini:	
dai 18 ai 65 anni	8,73
dai 65 ai 70 anni	6,98
dai 17 ai 18 anni	6,98
dai 16 ai 17 anni	6,54
dai 15 ai 16 anni	5,24
dai 14 ai 15 anni	4,36
Donne capo famiglia	8,73
Donne non capo famiglia:	
dai 17 ai 60 anni	6,11
dai 60 ai 65 anni	5,41
dai 16 ai 17 anni	5,41
dai 15 ai 16 anni	4,80
dai 14 ai 15 anni	4,36

Lavori specializzati e stagionali:

Capo boscaiolo	9,82
Segantino a mano o cuocitore di carbone	9,23
Traversari e palaioli	8,94
Tagliatori o cuocitori	8,81
Tagliatori o boscaioli	8,73
Addetti alla resinazione e rimboschimento	8,73
Addetti ai lavori di potatura, ecc.	8,82
Addetti alla scavatura dei fossi e bonifica	8,88
Conduttori di trattori o autocarro	9,18

Piante ornamentali o da frutto:

Capo coltivatore	10,58
Giardiniere vivaista	9,99
Aiuto giardiniere	9,64
Apprendista dai 15 ai 20 anni	9,64
Ausiliari avventizi	9,17
Lavoratori comuni - uomini dai 18 ai 65 anni	8,75
Frantoiani	9,10
Ausiliari dai 18 ai 65 anni	8,84

Ortofrutticoli e vivaisti:

Capo operaio specializzato	9,99
Operaio specializzato	9,64
Lavoratori comuni dai 18 ai 65 anni	8,75

Operai fissi:

Muratore, fabbro, falegname, carradore, ecc.	7,84
Garzone o fatutto (bracciante comune):	
dai 18 ai 65 anni	7,17
dai 16 ai 18 anni	5,37
dai 14 ai 16 anni	3,58
Donne capo famiglia	5,37
Donne non capo famiglia:	
dai 17 ai 60 anni	5,02
dai 14 ai 17 anni	3,22

Salariati:

Magazziniere e cantiniere	7,71
Guardia non giurata	6,89
Garzone o fatutto:	
dai 18 ai 65 anni	6,59
dai 17 ai 18 anni	5,27
dai 16 ai 17 anni	4,94
dai 15 ai 16 anni	3,95
dai 14 ai 15 anni	3,29
Donne capo famiglia	4,94
Donne non capo famiglia:	
dai 17 ai 60 anni	4,61
dai 16 ai 17 anni	4,08
dai 15 ai 16 anni	3,62
dai 14 ai 15 anni	3,29
Muratore, fabbro, carradore, ecc.	7,68

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 17 GIUGNO 1959, PER L'AGGIORNAMENTO DEI SALARI PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 17 giugno 1959 in Lucca.

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori da una parte,

la C.I.S.L. - Settore Terra,

la Confederterra e la U.I.L., dall'altra,

si è provveduto all'aggiornamento dei salari per i lavoratori qualificati, per i quali con precedente accordo provinciale 2 dicembre 1958 furono determinati i rispettivi valori del punto come stabilito dal regolamento per l'applicazione della Scala mobile, allegati all'accordo regionale 23 aprile 1951, ed in conformità all'art. 8 dello Accordo Nazionale di Scala mobile 24 settembre 1952.

I suddetti salari che andranno in vigore dal 1° luglio 1959, sono indicati nella seguente tabella:

BRACCIANTI AVVENTIZI

Qualifiche	Paga base Lire	Indennità cont. Lire	3° elem. Lire	Totale Lire
LAVORI ORDINARI				
Uomini:				
dai 18 ai 65 anni	229,59	737,90	106,42	1.074
dai 65 ai 70 anni	183,67	589,59	85,06	858
dai 17 ai 18 anni	183,67	589,59	85,06	858
dai 16 ai 17 anni	172,20	553,41	79,82	805
dai 15 ai 16 anni	137,75	440,99	63,66	642
dai 14 ai 15 anni	114,79	368,92	53,21	537
Donne capo famiglia	229,59	737,90	106,42	1.074
Donne non capo famiglia:				
dai 17 ai 60 anni	160,72	516,51	74,50	752
dai 60 ai 65 anni	132,34	457,29	64,86	654
dai 16 ai 17 anni	132,34	457,29	64,86	654
dai 15 ai 16 anni	126,30	405,85	58,54	591
dai 14 ai 15 anni	114,89	362,95	52,56	530

Dal 1° agosto 1954 per gli operai agricoli avventizi non dovrà essere corrisposta alcuna retribuzione per le ricorrenze festive di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Per quanto per le donne capo-famiglia sia prevista dal Patto Collettivo Regionale del 27 maggio 1957 una riduzione del 25 % rispetto al salario attribuito all'operaio dai 18 ai 65 anni, tuttavia nella provincia di Lucca per condizioni di miglior favore, alle stesse viene corrisposta la paga intera dell'uomo.

Ciò dicasi per le avventizie che siano addette ai lavori ordinari ed ai lavoratori specializzati.

Oltre il 70° anno di età per gli uomini e il 65° anno per le donne, la paga, in misura ridotta sarà concordata direttamente tra le parti con atto scritto.

Nella categoria « Uomini dai 17 ai 18 anni compiuti » si intendono compresi anche gli operai dai 18 ai 65 anni di età aventi una minorata efficienza produttiva, risultante da certificazione rilasciata dall'Ufficiale sanitario comunale.

Qualifiche	Paga base Lire	Inden. cont. Lire	3° elem. Lire	Totale Lire
Lavori speciali e stagionali (1):				
Capo boscaiolo	260,73	827,64	119,72	1.208
Segantino a mano o cuocitore di carbone	243,81	779,03	112,51	1.135
Traversari o palaioli	235,76	755,51	109,03	1.100
Tagliatori o cuocitori	231,56	744,52	107,36	1.083
Tagliatori o boscaioli	229,59	737,90	106,42	1.074
Addetti alla resinazione o rimboschimento	229,59	737,90	106,42	1.074
Addetti ai lavori di potatura, innesto o slupatura olive	231,79	745,02	107,44	1.084
Addetti alla scavatura di fossi e lavori di bonifica in presenza di acqua	234,01	750,50	108,29	1.093
Conduttori di trattori o autocarro	234,01	781,47	111,70	1.127
Piante ornamentali e da frutto (1):				
Capo coltivatore	282,46	890,25	128,99	1.302
Giardiniere vivaista	265,59	841,65	121,79	1.229
Aiuto giardiniere	255,54	812,72	117,50	1.186
Apprendista da 15 a 20 anni	255,54	812,72	117,50	1.186
Ausiliari avventizi	242,24	774,27	111,81	1.128
Lavoratori comuni uomini dai 18 ai 65 anni	230,25	739,69	106,69	1.077
Frantoiani	239,98	767,96	110,87	1.119
Ausiliari dai 18 ai 65 anni	232,84	747,15	107,79	1.088
Ortofrutticoli o vivaisti (1):				
Capo operaio specializzato	265,59	841,65	121,79	1.229
Operaio specializzato	255,54	812,72	117,50	1.186
Lavoratori comuni dai 18 ai 65 anni	230,25	739,69	106,65	1.077

(1) Per gli operai avventizi addetti ai lavori specializzati e stagionali di età inferiore ai 18 anni, e per le donne, le paghe di cui sopra vengono rispettivamente decurtate nella seguente misura:

Uomini:

dai 17 ai 18 anni	20 %
dai 16 ai 17 anni	25 %
dai 15 ai 16 anni	40 %
dai 14 ai 15 anni	50 %

Donne *non capo famiglia*:

dai 17 ai 60 anni	30 %
dai 16 ai 17 anni	38 %
dai 15 ai 16 anni	45 %
dai 14 ai 15 anni	50 %

OPERAI FISSI

Qualifiche	Paga base Lire	Inden. contin. Lire	Totale Lire
Muratore, fabbro, falegname, bottaio, ecc.	240,81	722,75	964
Garzone o fatutto (bracciante comune):			
dai 18 ai 65 anni	218,90	661,97	881
dai 16 ai 18 anni	164,15	496,40	661
dai 14 ai 16 anni	109,44	330,99	440
Donne capo famiglia	164,15	496,40	661
Donne non capo famiglia:			
dai 17 ai 60 anni	153,35	463,60	610
dai 14 ai 17 anni	98,49	297,49	396

SALARIATI CHE NON VIVONO NELL'AZIENDA

Qualifiche	Paga base Lire	Inden. contin. Lire	Totale Lire
Magazziniere o cantiniere	5.825,85	18.231,79	24.058
Guardia non giurata	5.318,75	16.789,20	22.108
Garzone o fatutto:			
dai 18 ai 65 anni	5.073,80	15.501,06	20.575
dai 17 ai 18 anni	4.059,04	12.400,96	16.460
dai 16 ai 17 anni	3.805,35	11.625,90	15.431
dai 15 ai 16 anni	3.044,28	9.300,72	12.345
dai 14 ai 15 anni	2.536,90	7.750,60	10.287
Donne capo famiglia	3.805,35	11.625,90	15.431
Donne non capo famiglia:			
dai 17 ai 60 anni	3.551,66	10.850,84	14.402
dai 16 ai 17 anni	3.145,75	9.610,75	12.756
dai 15 ai 16 anni	2.790,59	8.525,66	11.316
dai 14 ai 15 anni	2.536,90	7.750,60	10.287
Muratore, fabbro, carradore, falegname, bottaio	5.980,12	18.020,65	24.011

SALARIATI CHE VIVONO NELL'AZIENDA

Qualifiche	Paga base Lire	Inden. cont. Lire	Trattenuta vit. e allog. Lire	Totale Lire
Magazziniere o cantiniere	5.825,85	18.231,79	3.300	20.758
Guardia non giurata	5.318,75	16.789,20	3.300	18.808
Garzone o fatutto:				
dai 18 ai 65 anni	5.073,80	15.501,06	3.300	17.275
dai 17 ai 18 anni	4.059,04	12.400,96	3.225	13.235
dai 16 ai 17 anni	3.805,35	11.625,90	3.225	12.206
dai 15 ai 16 anni	3.044,28	9.300,72	3.150	9.195
dai 14 ai 15 anni	2.536,90	7.750,60	3.150	7.137
Donne capo famiglia	3.805,35	11.625,90	3.225	12.206
Donne non capo famiglia:				
dai 17 ai 60 anni	3.551,66	10.850,84	3.125	11.277
dai 16 ai 17 anni	3.145,75	9.610,75	3.100	9.656
dai 15 ai 16 anni	2.790,59	8.525,66	3.100	8.216
dai 14 ai 15 anni	2.536,90	7.750,60	3.100	7.137
Muratore, fabbro, carradore, falegname, bottaio	5.980,12	18.020,65	3.300	20.711

N.B. — Ai salariati che fruiscono di casa, luce, orto, verrà operata una trattenuta di L. 300 mensili sulla retribuzione lorda.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 7 MARZO 1957, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ADDETTI AI LAVORI DI OLIVICOLTURA NELLA PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

L'anno 1957, il giorno 7 del mese di marzo, in Carrara, nella sede dell'U.P.L.M.O. di Massa e Carrara, sotto la presidenza del dott. *Sgalambro Giovanni,* funzionario dell'Ufficio stesso, si sono riunite le sottoelencate persone per determinare la retribuzione dei lavoratori addetti ai lavori di olivicoltura agli effetti della liquidazione dei contributi di cui alla legge 26 luglio 1956 n. 839 « Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura ».

Sig. *Gigli Giuseppe,* in rappresentanza dell'Associazione Provinciale degli Agricoltori;

Dott. *Moschini Giovanni,* Direttore della Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Massa e Carrara;

Dott. *Menconi Adriano,* per la C.I.S.L. di Massa e Carrara;

Rag. *Attilio Ventura,* per la U.I.L.;

è inoltre presente, quale consulente tecnico, il Perito agrario *Borselli Florio* dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

Dopo breve discussione vengono determinate le seguenti paghe giornaliere globali per 8 ore di lavoro, comprensive di paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, caro pane, quota conglobata di ferie, gratifica natalizia, festività ed ogni altro accessorio di retribuzione, esclusi soltanto gli assegni familiari:

Lavoratore comune (compresa la mano d'opera familiare e mezzadrile dell'azienda)	L. 1.150 giornal.
Specializzati nella potatura e slupatura degli ulivi (compresa la mano d'opera familiare e mezzadrile dell'azienda)	L. 1.600 giornal.

Le paghe di cui sopra sono comprensive anche dello aumento del terzo elemento delle paghe dell'agricoltura, previsto dal nuovo contratto di lavoro per gli operai agricoli avventizi.

Le stesse saranno, però, soggette alle variazioni future previste dal congegno della scala mobile in agricoltura.

Il presente contratto ha la validità di anni 2 (due) e si intende rinnovato per eguale periodo qualora non venga disdetto a mezzo lettera raccomandata entro 2 mesi dalla scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 1 SETTEMBRE 1959 PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI BRACCIANTI AVVENTIZI E SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

	Paga base Lire	Conting. Lire	3° Elemento Lire	Totale Lire
LAVORI ORDINARI: *operai avventizi*				
UOMINI:				
dai 18 ai 65 anni . . .	231 —	827,20	116,36	1.174,50
dai 17 ai 18 anni . . .	221 —	787,10	111 —	1.119,10
dai 16 ai 17 anni . . .	173,10	659,85	91,60	924,55
dai 15 ai 16 anni . . .	138,60	563,50	77,25	779,35
dai 14 ai 15 anni . .	115,50	497,55	67,45	680,50
DONNE:				
dai 17 ai 55 anni . . .	199,75	731,85	104,45	1.036,05
dai 16 ai 17 anni . . .	186 —	623,90	89,10	899 —
dai 15 ai 16 anni . . .	165,85	577,85	81,80	825,50
dai 14 ai 15 anni . . .	115,50	497,55	67,45	680,50
LAVORI SPECIALI: *falciatura e mietitura*				
UOMINI:				
dai 18 ai 65 anni . . .	278,80	827,20	121,65	1.221,65
dai 17 ai 18 anni . . .	268,85	778,10	115,15	1.162,10
dai 16 ai 17 anni . . .	220,50	660,90	96,95	978,35
DONNE:				
dai 17 ai 55 anni . . .	225,80	731,85	105,35	1.063 —
dai 16 ai 17 anni . . .	219,90	[illegible]	92,80	936,40
dai 15 ai 16 anni . . .	199,15	[illegible]	85,45	862,45

SALARIATI FISSI

	Lire	Lire	Lire
UOMINI:			
dai 18 ai 65 anni . . .	6.982,85	21.507,20	28.490,05
dai 17 ai 18 anni . . .	6.626,75	21.412,60	28 039,35
dai 16 ai 17 anni . . .	5.200 —	17.155,80	22.355,80
DONNE:			
dai 17 ai 55 anni . . .	5.332,80	17.387,45	22.720,25
dai 16 ai 17 anni . . .	5.325,30	16.342,20	21.667,50
dai 15 ai 16 anni . .	4.862,25	15.024 —	19.886,25

N.B. — *Ai salariati fissi* compete inoltre: la casa e la luce gratuita e quando sono capo famiglia spetta ad essi l'indennità di caropane in ragione di L. 780 mensili e L. 520 per ogni persona a carico che abbia diritto agli assegni familiari;

Ai braccianti avventizi compete l'indennità di caropane (sempre per i capo famiglia) in ragione di L. 30 giornaliere e di L. 20 per ogni persona a carico che abbia diritto agli assegni familiari.

In applicazione alla norma n. 8 del nuovo Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi, a partire dal 16 marzo 1957 il 3° Elemento è stato portato dal 6 all'11%. Con tale aumento, agli operai avventizi non spetta più la doppia paga, se lavorano in occasione delle Festività infrasettimanali e nazionali e nulla deve essere ad essi corrisposto se non lavorano.

La sopra riportata tabella salariale è stata compilata dalle sottoscritte Organizzazioni Sindacali tenendo conto della variazione della Scala Mobile in Agricoltura comunicata dalla Commissione Paritetica Interconfederale.

Massa, 1° settembre 1959

La C.I.S.L. di Massa Carrara.

La C.G.I.L. di Massa Carrara.

La U.I.L. di Massa Carrara.

L'Associazione Agricoltori di Massa e Carrara.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 26 GIUGNO 1951 PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 26 giugno 1951 in Pisa

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori, la Confederterra Provinciale e la C.I.S.L., Settore Terra, si è provveduto di comune accordo alla determinazione del valore del punto per i lavoratori secondo l'età, il sesso e la specializzazione come stabilito da regolamento per la applicazione della scala mobile nel settore agricolo allegato all'accordo regionale 23 aprile 1951.

Pertanto per la Provincia di Pisa i valori dei punti di variazione di cui all'art. 5 del succitato Regolamento resultano così concordati:

SALARIATI

(uomini dai 18 ai 65 anni)

Garzone fatutto	6,59
Addetto al bestiame, terz'uomo sorvegliante guardia non giurata, conducente di buoi e di cavalli, trattorista	7 [illegible]1
Cantoniere e magazziniere	7,52
Muratore fabbro falegname bottaio e carradore	7,48
Manovali e aiuti	7,10
Conduttori autocarri e meccanici	7,45

FISSI

UOMINI

1) Fissi addetti al lavori ordinari: (dai 18 ai 65 anni)	7,17
2) Fissi addetti ai lavori speciali: (dai 18 ai 65 anni)	
Muratori, fabbri, falegnami, carradori	7,80
Manovali e aiuti	7,45
Conduttori di trattori ed autocarri	7,80
Conducenti di buoi e cavalli	7,62

DONNE

1) Fisse addette ai lavori ordinari Capo famiglia: (dai 17 ai 55 anni)	5,45
Non capo famiglia: (dai 14 ai 17 anni)	3,24
Non capo famiglia: (dai 17 ai 55 anni)	5,00

AVVENTIZI

UOMINI

1) Avventizi addetti ai lavori ordinari: (dai 18 ai 65 anni)	8,73
2) Avventizi addetti ai lavori stagionali (dai 18 ai 65 anni)	
Pressatori, macchinisti, imboccatori, capofrantoiani	9,14
Frantoiano	8,92
3) Avventizi addetti ai lavori speciali (dai 18 ai 65 anni)	
Muratore, fabbro, falegname, carradore	10,14
Manovale, aiuto	9,14
Conduttori di trattori ed autocarri	10,39
Innestatori e potatori	9,45
Conducenti di buoi e cavalli	9,55
4) Avventizi addetti ai lavori ordinari:	
(dai 17 ai 18 anni)	6,98
(dai 16 ai 17 anni)	6,54
(dai 15 ai 16 anni)	5,23
(dai 14 ai 15 anni)	4,36

DONNE

1) Avventizie addette ai lavori ordinari:	
Capo famiglia:	
(dai 17 ai 55 anni compiuti)	6.54
Non capo famiglia:	
(dai 17 ai 55 anni compiuti)	6,11
(dai 16 ai 17 anni compiuti)	5,41
(dai 15 ai 16 anni compiuti)	4,80
(dai 14 ai 15 anni compiuti)	4,36
2) Avventizie addette ai lavori stagionali:	
Capo famiglia (dai 17 ai 55 anni): Frantoiane	6,69
Non capo famiglia (dai 17 ai 55 anni): Frantoiane	6,24
Non capo famiglia (dai 16 ai 17 anni): Frantoiane	5,53
Non capo famiglia (dai 15 ai 16 anni): Frantoiane	4,90
Non capo famiglia (dai 14 ai 15 anni): Frantoiane	4,46
3) Avventizie addette ai lavori speciali:	
Innestatrici e potatrici:	
Capo famiglia (dai 17 ai 55 anni):	7,08
Non capo famiglia:	
(dai 17 ai 55 anni)	6,61
(dai 16 ai 17 anni)	5,85
(dai 15 ai 16 anni)	5,19
(dai 14 ai 15 anni)	4,72

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 1 AGOSTO 1958 RELATIVO ALLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PISA

In applicazione della scala mobile per gli operai agricoli le paghe con decorrenza 1 agosto 1958 hanno subìto un aumento di punti 3,52. Pertanto per la Provincia di Pisa le paghe risultano le seguenti:

SALARIATI

UOMINI (dai 18 ai 65 anni):

	Paga base	Contingenza	Totale
Garzone fatutto	4.967	15.188	20.155
Addetto al bestiame terz'uomo sorvegliante, guardia non giurata, conducente di buoi e di cavalli, trattorista	5.583	17.080	22.663
Cantiniere e magazziniere	5.667	17.328	22.995
Muratore, fabbro, falegname, bottaio e carradore	5.640	17.242	22.882
Manovali e aiuti	5.356	16.380	21.736
Cond.ri autocarri e meccanici	5.611	17.158	22.769

FISSI

	Paga base	Contingenza	Totale
UOMINI			
1) Fissi addetti ai lavori ordinari: (dai 18 ai 65 anni)	238	698	936
2) Fissi addetti ai lavori speciali: (dai 18 ai 65 anni)			
Muratori, fabbri, falegnami, carradori	259	758	1.017
Manovali ed aiuti	247	725	972
Conduttori di trattori ed autocarri	259	758	1.017
Conducenti di buoi e cavalli	253	742	995
DONNE			
1) Fisse addette ai lavori ordinari: Capo famiglia: (dai 17 ai 55 anni)	182	534	716
Non capo famiglia:			
(dai 14 ai 17 anni)	108	319	427
(dai 17 ai 55 anni)	167	490	657

AVVENTIZI

	Paga base	Contingenza	3° elemento	Totale
1) Avventizi addetti ai lavori ordinari:				
(dai 18 ai 65 anni)	276	820	121	1.217
2) Avventizi addetti ai lavori stagionali: (dai 18 ai 65 anni)				
Pressatori, macchinisti, imboccatori, capo-frantoiano	289	861	127	1.277
Segantini, carbonai, cavatori di ciocco di stipa, riguadratori e tagliatori	289	861	127	1.277
Frantoiano	282	838	123	1.243
3) Avventizi addetti ai lavori speciali: (dai 18 ai 65 anni)				
Muratore, fabbro, falegname, carradore	320	953	140	1.413
Manovale ed aiuto	289	861	127	1.277
Conduttore di trattore ed autocarri	328	977	144	1.449
Innestatori e potatori	298	888	131	1.317
Scuotitori e potatori	298	888	131	1.317
Cond.ti di buoi e cavalli	301	899	132	1.332
4) Avventizi addetti ai lavori ordinari:				
(dai 17 ai 18 anni)	220	654	96	970
(dai 16 ai 17 anni)	206	620	91	917
(dai 15 ai 16 anni)	166	491	72	729
(dai 14 ai 15 anni)	138	413	61	612
DONNE				
1) Avventizie addette ai lavori ordinari: Capo famiglia: (dai 17 ai 55 anni comp.)	206	620	91	917
Non capo famiglia:				
(dai 17 ai 55 anni comp.)	192	577	85	854
(dai 16 ai 17 anni comp.)	170	513	75	758
(dai 15 ai 16 anni comp.)	151	453	66	670
(dai 14 ai 15 anni comp.)	138	408	60	606
2) Avventizie addette ai lavori stagionali:				
Capo famiglia (dai 17 ai 55 anni): Frantoiane	210	634	93	937
Non capo famiglia: (dai 17 ai 55 anni): Frantoiane	197	592	87	876

	Paga base	Contingenza	3° elemento	Totale
	—	—	—	—
Non capo famiglia: (dai 16 ai 17 anni): Frantoiane	175	523	77	775
(dai 15 ai 16 anni):				
Frantoiane	154	461	67	682
(dai 14 ai 15 anni):				
Frantoiane	140	423	62	625

3) Avventizie addette ai lavori speciali:

Innestatrici e potatrici:	Paga base	Contingenza	3° elemento	Totale
	—	—	—	—
Capo famiglia:				
(dai 17 ai 55 anni)	223	668	98	989
Non capo famiglia:				
(dai 17 ai 55 anni)	209	622	91	922
(dai 16 ai 17 anni)	184	553	81	818
(dai 15 ai 16 anni)	164	488	72	724
(dai 14 ai 15 anni)	150	445	65	660

Unione Provinciale Agricoltori
Federbraccianti Provinciale C.G.I.L.
C.I.S.L. Settore Terra

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 1 GIUGNO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI PISA ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA

Il giorno 1 giugno 1959 in Pisa presso la sede dell'UNIONE AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente dott. *Orazio Sanminiatelli*, assistito dal Direttore avv. *Aldo Bonomi*,

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LIBERI rappresentata dal sig. *Jacopo Zaccagnini*, Segretario del Settore Terra,

è stato stipulato il presente accordo per la determinazione dei trattamenti salariali da valere per gli operai della Provincia di Pisa dipendenti da aziende agricole addetti ai lavori di trebbiatura per la stagione in corso.

Sono state pertanto concordate le seguenti paghe:

Operai fissi dai 18 *ai* 65 *anni*:

Pressatori Macchinisti Imboccatori L. 1.571

Operai avventizi dai 18 *ai* 65 *anni*:

Pressatori Macchinisti Imboccatori » 1.809

Per i lavoratori di età diversa da quella indicata dai 18 ai 65 anni le retribuzioni sono così determinate:

FISSI

a) uomini dai 14 ai 16 anni: il 50% della paga degli adulti;

b) uomini dai 16 ai 18 anni: il 75% della paga degli adulti;

c) uomini dai 65 ai 70 anni: il 20% in meno della paga degli adulti.

AVVENTIZI

a) uomini dai 17 ai 18 anni: l'80% della paga degli adulti;

b) uomini dai 16 ai 17 anni: il 75% della paga degli adulti;

c) uomini dai 15 ai 16 anni: il 60% della paga degli adulti:

d) uomini dai 14 ai 15 anni: il 50% della paga degli adulti;

e) uomini dai 65 ai 70 anni: l'80% della paga degli adulti.

Per gli operai di oltre 70 anni la misura della retribuzione è demandata al libero accordo delle parti.

I detti minimi sono comprensivi delle indennità di caropane, delle ferie, festività nazionali, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, eventuale indennità sostitutiva del preavviso, in quanto dovute e si intendono riferiti ad una giornata lavorativa di 10 ore.

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale di 10 ore, a giornata lavorativa, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione del 20% sulla retribuzione complessiva ragguagliata ad ora. Il lavoro festivo conformemente a quanto in vigore per il contratto collettivo per gli operai agricoli della Toscana è compensato con la maggiorazione del 40%.

La paga sarà corrisposta in base alle ore lavorative tenendo presente che da una a cinque ore dovrà comunque essere corrisposta la mezza giornata.

I minimi suddetti sono senza vitto: pertanto, in caso di somministrazione del vitto, anche se eseguito da parte del colono, i medesimi dovranno essere decurtati di L. 360 (trecentosessanta).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 1 GIUGNO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA MIETITURA A MANO DEL GRANO ED ALLA FIENAGIONE NELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 1 giugno 1959 in Pisa presso la sede dell'UNIONE AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente dott. *Orazio Sanminiatelli* assistito dal Direttore avv. *Aldo Bonomi*,

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LIBERI rappresentata dal sig. *Jacopo Zaccagnini*, Segretario del Settore Terra,

è stato stipulato il presente accordo per la determinazione dei trattamenti salariali da valere per gli operai addetti alla mietitura a mano del grano e la fienagione per la Provincia di Pisa, per la stagione in corso.

Sono state pertanto concordate le seguenti paghe:

1) la giornata lavorativa per i lavori di mietitura a mano del grano e fienagione si intende di 10 ore effettive;

2) la paga da corrispondersi per ogni giornata lavorativa è la seguente:

— uomini fissi	L.	1.386
— uomini avventizi	»	1.602
— donne fisse	»	1.084
— donne avventizie	»	1.342

3) I minimi suddetti sono senza vitto, pertanto in caso di somministrazione del vitto, anche se eseguita da parte dei coloni, i medesimi dovranno essere decurtati di L. 360 (trecentosessanta).

4) La paga sarà corrisposta sulle ore lavorative tenendo presente che da una a cinque ore dovrà essere corrisposta la mezza giornata.

5) Tutti gli altri lavori inerenti la mietitura si devono considerare, agli effetti della corresponsione della tariffa, lavori normali.

6) Si precisa che oltre le 10 ore effettive di lavoro va corrisposta, per le ore eccedenti, la maggiorazione del 20 per cento.

7) Il lavoro festivo conformemente a quanto in vigore per il contratto collettivo per gli operai agricoli della Toscana è compensato con la maggiorazione del 40 per cento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 5 NOVEMBRE 1948, PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 5 novembre 1948 sotto la presidenza dell'Ecc. il Prefetto dott. *Gaetano Orrù* assistito dal dott. *Pistillo* del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal dott. *Brianza Aldo*, direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione in Grosseto e dal dott. *Capecchi Piero* funzionario dello ufficio stesso si sono riuniti i rappresentanti:

dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, avv. *Berliri Zoppi Carlo*, presidente, conte *Piccolomini Alessandro*, dott. *Pallini Roberto*, dott. *Uzzielli Alberto*, dott. *Sfondrini Antonio* e il rag. *Casadio Ettore*, assistiti dal dott. *Letidio Ciaravellini*, direttore dell'Associazione Provinciale Agricoltori e dal rag. *Salusti Francesco* funzionario dell'Associazione stessa;

della CONFEDERTERRA PROVINCIALE, *Moretti Astolfo, Macelloni Natale*, rag. *Pinzi Marino* e *Pecchia Alfredo*, assistiti dal sig. *Pieruccioni Giuseppe* e dal sig. *Ferri Mario* della Camera Confederale del Lavoro.

dell'UNIONE SINDACALI LIBERI, *Balloni Stenello;*

dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PICCOLI PROPRIETARI CONDUTTORI on. avv. *Monticelli Aldo*.

della FEDERAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, comm. *Fralassi Gino,*

per discutere alcuni punti controversi della vertenza in atto tra i lavoratori agricoli e gli agricoltori della provincia di Grosseto.

A conclusione delle trattative e con decorrenza dal 1° novembre 1948 è stato convenuto quanto segue:

Art. 1.

Agli operai fissi verrà concessa in aggiunta alla retribuzione attuale, un'indennità per caro grano nella misura di L. 53 per ogni giornata di lavoro. Detta indennità sarà corrisposta nella misura di L. 37 per la moglie e di L. 30 giornaliere per gli altri membri della famiglia a carico.

Art. 2.

Ai salariati verrà concessa in aggiunta al salario mensile attuale una indennità per caro grano nella misura di L. 1000. Tale indennità per ciascuno membro di famiglia a carico viene corrisposta nella misura di lire 700 mensili.

Art. 3.

In conseguenza di quanto sopra il prezzo del grano corrisposto dal concedente all'operaio fisso ed al salariato sarà calcolato alla quotazione di ammasso (lire 6.500 al q.le).

Art. 4.

La paga giornaliera degli operai avventizi è fissata in L. 819 (L. 607+30%+L. 30). A questi verrà inoltre concesso in aggiunta alla normale indennità di caro pane un terzo elemento nella misura di L. 26 giornaliere. Per ogni membro di famiglia a carico tale indennità a carico sarà di L. 15 giornaliere.

Art. 5.

Per il conguaglio di L. 29 giornaliere spettanti per ogni giornata di lavoro effettuate dal 1° ottobre 1947 al 31 ottobre 1948 agli operai avventizi per effetto della disposizione di cui all'art. 1, secondo capoverso, dell'accordo 7 agosto 1947 gli aventi diritto devono presentare ai datori di lavoro ai quali hanno prestato servizio in detto periodo domanda scritta entro il 31 dicembre 1948.

Art. 6.

La questione relativa alla rivalutazione dei salari degli operai fissi ed avventizi qualificati e gli altri punti controversi non ancora risolti saranno discussi in sede sindacale il giorno 12 novembre p.v.

Art. 7.

Le tariffe risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti si riferiscono agli operai adulti delle zone di pianura e di collina. Per la zona di montagna e per le altre categorie di lavoratori si provvederà in sede di compilazione delle tabelle salariali.

Art. 8.

Le parti si impegnano a rendere operante l'accordo 3 maggio 1948 allo scopo di impiegare nelle aziende agricole il maggior numero possibile di lavoratori disoccupati.

Art. 9.

L'Associazione Agricoltori dichiara che invierà nuovamente una circolare ai propri associati richiamandoli

all'osservanza della legge 4 agosto 1948, n. 1094 e della lettera circolare n. 16143 del 7 luglio 1947 inviata a chiarimento dell'accordo di tregua mezzadrile.

Art. 10.

L'Associazione Agricoltori inviterà i propri associati a non adottare provvedimenti di rappresaglia contro gli operai che hanno partecipato allo sciopero ed ai quali dovrà essere nuovamente assegnato il lavoro già espletato.

I sottoscritti rappresentanti, delegati all'autenticazione, dichiarano che il suddetto verbale fa parte integrante degli accordi 26 novembre 1948, 7 agosto 1950 e 12 giugno 1953 ed è conforme al suo testo originale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 26 NOVEMBRE 1948, PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 26 novembre 1948 in Grosseto, presso la sede dell'Associazione Agricoltori si sono riuniti i signori:

conte *Alessandro Piccolomini D'Aragona* e dott. *Roberto Pallini,* assistiti dal dott. *Letidio Ciaravellini* e dal per. agr. *Francesco Salusti* per l'Associazione Agricoltori;

Natale Macelloni e rag. *Marino Pinzi* per la Confederterra Provinciale, *Stenello Balloni* per l'Unione Sindacati Liberi;

Folco Magagnini per la C.L.L.A.I.

La presente riunione era stata indetta allo scopo di dirimere tutti i punti controversi rimasti in sospeso in occasione dell'accordo 5 novembre 1948. Dopo lunga discussione è stato concordato quanto segue:

1) il termine utile per la richiesta degli arretrati previsto dall'art. 5 dell'accordo 5 novembre 1948 è prorogato al 31 gennaio 1949;

2) i componenti delle famiglie di operai fissi e salariati saranno pagati secondo la effettiva loro appartenenza alla categoria degli avventizi o dei fissi salariati, ed in conseguenza detti familiari che dal 1° agosto 1947 risulteranno anch'essi fissi o salariati, beneficieranno di tutti i vantaggi stabiliti per tali categorie;

3) il forfait per gli attrezzi od utensili da lavoro forniti dal lavoratore previsto dall'art. 20 del contratto regionale 27 giugno 1947 è stabilito nella misura di L. 7 giornaliere;

4) per gli operai fissi e salariati conviventi in fattoria si stabilisce una trattenuta mensile di L. 8.300;

5) viene stabilito che per gli operai avventizi qualificati saranno praticate le paghe in vigore per le corrispondenti categorie dell'industria decurtato del 10%. Per paga si intende il complesso della retribuzione ad eccezione del caropane e degli assegni familiari;

6) al frantoiano e al capo frantoiano sarà corrisposta la paga in vigore nell'industria senza decurtazione del 10%;

7) per i potini e potini-innestini sarà corrisposta un'indennità di qualifica di L. 76 giornaliere sulla paga degli avventizi;

8) per gli operai fissi qualificati, alla paga normale di L. 637 sarà corrisposta un'indennità di qualifica così ripartita:

	Lire
muratori, fabbri, falegnami e carrai	106
meccanici . . .	136
conducenti di trattori od autocarri	75
potini innestini	136
potini	91
frantoiani	74
capo frantoiani .	136

9) viene aumentato il salario del guardia e del trattorista di L. 675 mensili portando così il salario globale per le due categorie a L. 15.918. Tale aumento è stato concesso a titolo di riconoscimento alle loro particolari attribuzioni;

10) si chiarisce che la percentuale riguardante l'orario di lavoro straordinario, per gli operai fissi e salariati è computata sulla paga al netto da carograno. Tale paga al netto è quella che serve di base anche per il computo di gratifiche, indennità di licenziamento, ecc.;

11) a complemento ed a chiarimento dell'accordo 5 novembre u.s., si stabilisce che quando un componente di famiglia di operaio fisso presta lavoro nell'azienda egli percepirà un carograno se è fisso e il conduttore curerà che non sia corrisposto per lui anche al capo famiglia per evitare la duplicazione;

12) il rappresentante dell'Unione Sindacati Liberi non concorda sul contenuto dell'art. 5 del presente accordo;

13) il presente accordo ha valore dal 1° novembre 1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 14 GIUGNO 1951, PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 14 giugno 1951 in Grosseto

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI,

la CONFEDERTERRA PROVINCIALE (FEDERAZIONE SALARIATI E BRACCIANTI),

la C.I.S.L. SETTORE TERRA

si è provveduto di comune accordo alla determinazione del valore del punto per i lavoratori secondo l'età, il sesso e la specializzazione, come stabilito dal regolamento per l'applicazione della scala mobile nel settore agricolo allegato all'accordo regionale 23 aprile 1951.

Pertanto per la provincia di Grosseto, i valori dei punti di variazione di cui all'art. 5 del succitato regolamento risultano così concordati:

Avventizi

addetti ai lavori ordinari:	Lire
Uomini dai 18 ai 65 anni	8,73
Uomini dai 17 ai 18 anni	6,98
Uomini dai 16 ai 17 anni	6,55
Uomini dai 15 ai 16 anni	5,24
Uomini dai 14 ai 15 anni	4,36
Donne capo famiglia dai 17 ai 55 anni	6,55
Donne non capo famiglia dai 17 ai 55 anni	6,11
Donne non capo famiglia dai 16 ai 17 anni	5,41
Donne non capo famiglia dai 15 ai 16 anni	4,80
Donne non capo famiglia dai 14 ai 15 anni	4,36

Operai fissi

Uomini dai 18 ai 65 anni	7,17
Uomini dai 16 ai 18 anni	5,38
Uomini dai 14 ai 16 anni	3,59
Donne capo famiglia dai 17 ai 60 anni	5,38
Donne non capo famiglia dai 17 ai 60 anni	5,02
Ragazze dai 14 ai 17 anni	3,23

Operai fissi qualificati

	Lire
Murat., fabbri, falegn. e carrai dai 18 ai 65 anni	8,23
Meccanici di aziende agricole dai 18 ai 65 anni	8,53
Conducenti trattori e autocarri dai 18 ai 65 anni	7,92
Potini, innestini dai 18 ai 65 anni	8,53
Potini dai 18 ai 65 anni	8,08
Frantoiani dai 18 ai 65 anni	7,91
Capo frantoiani dai 18 ai 65 anni	8,53

Salariati

	Lire
Ortolano, giardiniere, addetto ai magazzini, caciaia, cantina e zirraia dai 18 ai 65 anni	6,98
Muccaio dai 18 ai 65 anni	7,25
Bestiaio dai 18 ai 65 anni	7,18
Buttero dai 18 ai 65 anni	7,35
Capannonaio dai 18 ai 65 anni	6,98
Stalliere, barrocciaio, garzone dai 18 ai 65 anni	6,72
Terz'uomo fatutto dai 18 ai 65 anni	6,59
Guardia dai 18 ai 65 anni	7,53
Trattorista dai 18 ai 65 anni	7,53

Per le donne ed i giovani fissi qualificati e salariati fissi si opereranno le riduzioni in percentuale stabilite dal contratto regionale toscano del 27 giugno 1947 (riconfermato nell'accordo regionale della scala mobile 23 aprile 1951).

Riduzioni per la zona di montagna

Nei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Seggiano, Castellazzara, Roccalbegna, Montieri, Santa Fiora e nella frazione di Prata del comune di Massa Marittima sarà applicata una riduzione del 5% sulla paga globale vigente in pianura e collina.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 12 GIUGNO 1953, PER LA DETERMINAZIONE DEI SALARI DEGLI OPERAI AVVENTIZI QUALIFICATI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Addì 12 del mese di giugno, dell'anno 1953, in Grosseto

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal sig. *Giuseppe Pieri*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI E PICCOLI PROPRIETARI, rappresentata dal cav. uff. *Giuseppe Cecchetti*;

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE, rappresentata dal signor *Magagnini Folco*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI, rappresentata dal sig. *Barbato Saverio*:

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI presentata dal sig. *Dragoni Umberto*, si conviene quanto appresso:

Ad integrazione dell'art. 8 del Patto Collettivo Nazionale 11 maggio 1950 per i braccianti agricoli avventizi, ed a parziale modifica degli accordi sottoscritti in data 5 novembre 1948, comma 6) e 26 novembre 1948, comma 5), 6) e 7) con inizio dal 1° giugno 1953, le paghe da corrispondersi agli operai avventizi qualificati dipendenti da aziende agricole della provincia di Grosseto, sono contenute nella seguente tabella.

1) OPERAI AVVENTIZI QUALIFICATI

Paga per 8 ore di lavoro in vigore dal 1° giugno 1953

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA					MONTAGNA				
	Paga base	Conting.	Ind. qualifica	Ind. speciale	Paga globale	Paga base	Conting.	Ind. qualifica	Ind. speciale	Paga globale
	Lire					*Lire*				
Muratori	375	695	150	72	1192	323	600	142	68	1133
Meccanici e fabbri	308	572	150	66	1096	293	544	142	62	1041
Falegnami e carrai	300	558	150	64	1072	285	530	142	61	1018
Cond. Autocar. c. rimorchio	337	626	150	71	1184	321	595	142	67	1125
Cond. Autocarri	308	572	150	66	1096	293	544	142	62	1041
Trattoristi e motoristi	318	590	150	67	1125	302	561	142	64	1059
Aiuto trattoristi	289	536	120	60	1005	274	510	114	57	955
Potini e potini innestini	245	653	76	52	1026	233	619	76	50	978
Capo frantoiano con una sola macina	305	544	150	64	1063	282	524	142	62	1010
Frantoiani	276	512	120	58	966	262	487	114	55	918

Oltre le paghe di cui sopra sarà corrisposto, agli aventi diritto, il caropane ed il terzo elemento stabilito per gli operai avventizi (L. 30 di caropane e L. 26 per il terzo elemento all'operaio; L. 20 caropane e L. 15 per il terzo elemento per ogni familiare a carico).

Sulle paghe di cui sopra sarà operata la ritenuta di L. 14,65 su ogni giornata per Fondo Adeguamento Pensioni.

Resta salvo il trattamento salariale individuale di miglior favore.

2) Trattamento addetti ai lavori stagionali.

A parziale modifica dell'accordo 15 maggio 1953 riguardante la tariffa da applicarsi nei lavori stagionali nella corrente annata agraria, si stabilisce che agli operai compresi nella tabella salariale di cui sopra, che non partecipano direttamente ai lavori di fienagione o trebbiatura, sarà corrisposta, nei periodi e nei casi previsti dall'accordo di cui sopra, una maggiorazione del 10% sulla paga globale.

3) Valore del punto per scatti della scala mobile.

In applicazione dell'art. 6 del Contratto Nazionale della Scala Mobile 24 settembre 1952 e ad integrazione dell'accordo provinciale 14 giugno 1951, si conviene che il valore del punto da tenere per base nelle eventuali variazioni della scala mobile, che potranno avvenire in futuro ed a partire dal bimestre agosto-settembre 1953, è il seguente:

a) muratori, meccanici, fabbri, falegnami, carrai, conducenti autocarri, trattoristi, motoristi, potini, innestini, capo frantoiani e frantoiani, L. 10;

b) aiuto trattoristi, L. 9.

4) Decorrenza.

Il presente accordo entra in vigore col 1° giugno 1953 e segue le sorti degli accordi a cui si riferisce ogni singolo articolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 26 MARZO 1957, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Addì 26 del mese di marzo dell'anno 1957 in Grosseto, nella sede della Unione Provinciale Agricoltori

tra

la Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata da *Pieri Giuseppe*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata da *Massini Ionio*

la Federbraccianti Provinciale, rappresentata da *P .rlanti Giovanni*

la C.I.S.L. Provinciale Settore Terra, rappresentata da *Magagnini Folco*

la U.I.L. Terra Provinciale, rappresentata da *Dragoni Umberto*

preso atto dell'accordo stipulato in Firenze il giorno 18 marzo 1957, tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria, della Toscana per l'adeguamento della indennità speciale prevista dalle norme 8 e 18 del Patto Nazionale di Lavoro per i Braccianti avventizi, 15 febbraio 1957;

si conviene che ad integrazione delle norme suddette, la indennità speciale è elevata dal 10 all'11% della paga base e contingenza, di conseguenza, con inizio dal 15 marzo 1957, la paga da corrispondersi agli operai avventizi, dipendenti da aziende agricole della provincia di Grosseto è la seguente:

QUALIFICA	MONTAGNA			
	Paga base	Contingenza	Indennità speciale	TOTALE
OPERAI AVVENTIZI NORMALI *Paga per 8 ore di lavoro*	lire			
Uomini dai 18 ai 65 anni	268	723	109	1.100
Uomini dai 17 ai 18 anni	214	588	88	890
Uomini dai 16 ai 17 anni	201	544	82	827
Uomini dai 15 ai 16 anni	161	431	65	657
Uomini dai 14 ai 15 anni	135	361	55	551
Donne CF dai 17 ai 65 anni	201	544	82	827
Donne non CF dai 17 ai 65 anni	188	505	76	769
Donne dai 16 ai 17 anni	166	449	68	683
Donne dai 15 ai 16 anni	147	397	60	604
Donne dai 14 ai 15 anni	135	361	55	551

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA			
	Paga base	Contingenza	Indennità speciale	TOTALE
OPERAI AVVENTIZI NORMALI *Paga per 8 ore di lavoro*	*Lire*			
Uomini dai 18 ai 65 anni	282	761	115	1.158
Uomini dai 17 ai 18 anni	224	608	92	924
Uomini dai 16 ai 17 anni	212	572	86	870
Uomini dai 15 ai 16 anni	169	454	69	692
Uomini dai 14 ai 15 anni	142	380	57	579
Donne capo famiglia dai 17 ai 65 anni	212	572	86	870
Donne non capo fam. dai 17 ai 65 anni	198	531	80	809
Donne dai 16 ai 17 anni	175	472	71	718
Donne dai 15 ai 16 anni	155	418	63	636
Donne dai 14 ai 15 anni	142	380	57	579

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA				
	Paga base	Contingenza	Ind. qualifica	Ind. speciale	TOTALE
OPERAI AVVENTIZI QUALIFICATI *Paga 8 ore di lavoro*	*Lire*				
Muratori	431	815	150	154	1.550
Meccanici	354	692	150	132	1.328
Falegnami	345	678	150	129	1.302
Conducenti autocarri con rimorchio	388	746	160	142	1.436
Conducenti autocarri	354	692	150	132	1.328
Trattoristi	366	710	150	135	1.361
Aiuto trattoristi	332	635	120	121	1.213
Potini	282	773	76	124	1.255
Capo frantoiano	351	664	150	128	1.293
Frantoiano	317	633	120	118	1.188

QUALIFICA	MONTAGNA				
	Paga base	Contingenza	Ind. qualifica	Ind. speciale	TOTALE
OPERAI AVVENTIZI QUALIFICATI *Paga 8 ore di lavoro*	lire				
Muratori	409	774	142	146	1.471
Meccanici	337	658	142	125	1.262
Falegnami	328	644	142	123	1.237
Conducenti autocarri con rimorchio	369	709	142	134	1.354
Conducenti autocarri	337	658	142	125	1.262
Trattoristi	347	675	142	128	1.292
Aiuto trattoristi	315	615	114	115	1.159
Potini	268	735	76	119	1.198
Capo frantoiano	333	631	142	122	1.228
Frantoiano	301	602	114	112	1.129

Festività nazionali ed infrasettimanali: agli operai avventizi, normali e qualificati qualora non prestino la loro opera non dovrà essere corrisposta alcuna retribuzione per le festività nazionali e quelle infrasettimanali, essendo stato forfetizzato l'importo nella indennità speciale compresa nella paga giornaliera.

Oltre le paghe delle tabelle di cui sopra, sarà corrisposta la seguente indennità giornaliera: all'operaio: caropane L. 30 più terzo elemento L. 26, totale L. 56; per ogni familiare a carico: caropane L. 20 più terzo elemento L. 15, totale L. 35. Tali indennità non spettano agli operai che percepiscono razioni di pane o grano a carico del datore di lavoro, ai compartecipanti perchè approvvigionati, ai pensionati.

Ritenute: per il Fondo adeguamento pensioni che le aziende pagano con i contributi unificati, dalle paghe di cui sopra saranno effettuate le seguenti ritenute:

Operai uomini L. 13,65 giornaliere

Donne e ragazzi L. 7,55 giornaliere

L'indennità speciale di cui sopra, pari all'11% sull'insieme della paga base, contingenza ed indennità di qualifica, dovrà essere tenuta disgiunta della retribuzione non operando sull'indennità stesse le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 11 AGOSTO 1958, PER L'AGGIORNAMENTO DEI SALARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Addì 11 del mese di agosto dell'anno 1958, in Grosseto, presso la Unione Provinciale Agricoltori, si sono riuniti i signori:

Pieri Giuseppe per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Parlanti Giovanni per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE

Magagnini Folco per la C.I.S.L. TERRA PROVINCIALE

Dragoni rag. Umberto per la U.I.L. TERRA PROVINCIALE

Preso atto del verbale in data 4 agosto 1958 della Commissione Interconfederale Paritetica per la scala mobile, si è proceduto all'aggiornamento delle paghe e dei salari dei lavoratori dipendenti dalle aziende agricole della provincia, per il bimestre agosto-settembre 1958.

Pertanto le tariffe salariali per gli operai avventizi, operai fissi e salariati fissi, comprensive dell'aumento di punti 3,52 di scala mobile in vigore dal 1° agosto 1958, sono le seguenti:

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA			
	Paga base	Contingenza	Indennità speciale	Totale
OPERAI AVVENTIZI NORMALI	Lire			
Paga per 8 ore di lavoro:				
Uomini dai 18 ai 65 anni	282	840	123	1.245
Uomini dai 17 ai 18 anni	224	672	99	985
Uomini dai 16 ai 17 anni	212	632	93	937
Uomini dai 15 ai 16 anni	169	502	74	745
Uomini dai 14 ai 15 anni	142	419	62	623
Donne capo famiglia dai 17 ai 65 anni	212	632	93	937
Donne non capo fam. dai 17 ai 65 anni	198	587	86	871
Donne non capo fam. dai 16 ai 17 anni	175	521	77	773
Donne non capo fam. dai 15 ai 16 anni	155	462	68	685
Donne non capo fam. dai 14 ai 15 anni	142	419	62	623

QUALIFICA	MONTAGNA			
	Paga base	Contingenza	Indennità speciale	Totale
OPERAI AVVENTIZI NORMALI	Lire			
Paga per 8 ore di lavoro:				
Uomini dai 18 ai 65 anni	268	797	117	1.182
Uomini dai 17 ai 18 anni	214	638	93	945
Uomini dai 16 ai 17 anni	201	601	88	890
Uomini dai 15 ai 16 anni	161	478	70	709
Uomini dai 14 ai 15 anni	135	399	59	593
Donne capo famiglia dai 17 ai 65 anni	201	601	88	890
Donne non capo fam. dai 17 ai 65 anni	188	557	82	827
Donne non capo fam. dai 16 ai 17 anni	166	495	73	734
Donne non capo fam. dai 15 ai 16 anni	147	439	64	650
Donne non capo fam. dai 14 ai 15 anni	135	399	59	593

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA				
	Paga base	Contingenza	Indennità qualifica	Indennità speciale	Totale
OPERAI AVVENTIZI QUALIFICATI	Lire				
Paga per 8 di lavoro:					
Muratori	431	906	150	164	1.651
Meccanici	354	783	150	142	1.429
Falegnami	345	769	150	139	1.403
Conducenti autocarri con rimorchio	388	837	150	151	1.526
Conducenti autocarri	354	783	150	142	1.429
Trattoristi	366	801	150	145	1.462
Aiuto trattoristi	332	728	120	130	1.310
Potini.	282	864	76	134	1.356
Capo frantoiano	351	755	150	138	1.394
Frantoiano	317	724	120	128	1.289

QUALIFICA	MONTAGNA				
	Paga base	Contingenza	Indennità qualifica	Inbennità speciale	Totale
OPERAI AVVENTIZI QUALIFICATI	Lire				
Paga per 8 di lavoro:					
Muratori	409	861	142	155	1.567
Meccanici	337	744	142	135	1.358
Falegnami	328	730	142	132	1.332
Conducenti autocarri con rimorchio	369	795	142	144	1.450
Conducenti autocarri	337	744	142	135	1.358
Trattoristi	347	761	142	138	1 388
Aiuto trattoristi	315	691	114	123	1.243
Potini	268	821	72	128	1 289
Capo frantoiano	333	717	142	131	1.323
Frantoiano	301	688	114	121	1 224

Festività nazionali e infrasettimanali: agli operai avventizi normali e qualificati, non dovrà essere corrisposta alcuna retribuzione per le festività nazionali e per quelle infrasettimanali, essendo stato forfetizzato l'importo nella indennità speciale compresa nella paga giornaliera.

Indennità caropane: oltre le paghe delle tabelle di cui sopra, sarà corrisposta la seguente indennità: all'operaio L. 30 di caro pane più L. 26 di terzo elemento, totale L. 56. Per ogni familiare a suo carico: L. 20 di caro pane più terzo elemento L. 15 uguale L. 35 giornaliere. Tale indennità non spetta: a coloro che percepiscono razioni di pane a carico dei datori di lavoro, ai compartecipanti perchè approvvigionati ed ai pensionati.

Ritenute: per Fondo di solidarietà sociale ed Assistenza malattia a pensionati, che le aziende pagano con i contributi agricoli unificati, saranno effettuate, sulle paghe suddette, le seguenti ritenute: uomini L. 13,65 giornaliere, donne e ragazzi L. 7,55 giornaliere.

Indennità speciale: la indennità speciale prevista dalle tabelle dovrà essere tenuta disgiunta dalla retribuzione, non operando, sulla stessa, le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA		
	Paga base	Contingenza	Totale
OPERAI FISSI *Paga per 8 ore:*	Lire		
Uomini dal 18 al 65 anni	247	716	963
Giovani dal 16 ai 18 anni	185	539	724
Ragazzi dai 14 ai 16 anni	124	362	486
Donne capo famiglia dai 17 ai 60 anni	185	539	724
Donne non capo fam. dai 17 ai 60 anni	174	501	675
Ragazze dai 14 ai 17 anni.	112	323	43

QUALIFICA	MONTAGNA		
	Paga base	Contingenza	Totale
OPERAI FISSI *Paga per 8 ore:*	Lire		
Uomini dai 18 ai 65 anni	235	680	915
Giovani dai 16 ai 18 anni	176	512	688
Ragazzi dai 14 ai 16 anni	119	344	463
Donne capo famiglia dai 17 ai 60 anni	176	512	688
Donne non capo fam. dai 17 ai 60 anni	165	476	641
Ragazze dai 14 ai 17 anni	106	307	413

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA		
	Paga base	Contingenza	Totale
OPERAI FISSI QUALIFICATI *Paga per 8 ore:*	Lire		
Muratori, fabbri, falegnami, carrai	284	821	1.105
Meccanici	294	852	1.146
Conducenti trattori e autocarri	274	793	1.067
Potini innestini	294	852	1.146
Potini	278	806	1.084
Frantoiani	273	792	1.065
Capo frantoiani	294	852	1.146

QUALIFICA	MONTAGNA		
	Paga base	Contingenza	Totale
OPERAI FISSI QUALIFICATI *Paga per 8 ore:*	Lire		
Muratori, fabbri, falegnami, carrai	270	780	1.050
Meccanici	279	810	1.089
Conducenti trattori e autocarri	260	754	1.014
Potini innestini	279	810	1.089
Potini	264	766	1.030
Frantoiani	259	752	1.011
Capo frantoiani	279	810	1.089

Indennità di caro grano: oltre le paghe della tabella di cui sopra, sarà corrisposta la seguente indennità: all'operaio L. 53 giornaliere, per la moglie L. 37 giornaliere, per ogni convivente a carico L. 30 giornaliere.

Tale indennità non spetta a coloro che percepiscono razioni di pane a carico dei datori di lavoro, ai compartecipanti perchè approvvigionati, ed ai pensionati. Il grano per il fabbisogno sarà ceduto al prezzo di lire 6.500 al quintale.

Ritenute: per Fondo di solidarietà ed Assistenza malattie ai pensionati, che le aziende pagano con i contributi unificati, saranno effettuate le seguenti ritenute giornaliere: operai uomini, L. 13,60 - donne e ragazzi, L. 7,50.

QUALIFICA	PIANURA E COLLINA		
	Paga base	Contingenza	TOTALE
OPERAI SALARIATI *salario mensile*	lire		
Ortolano, giardiniere, uomo add. magazzini	5.717	17.020	22.737
Muccaio (oltre 1 litro di latte).	5.932	17.666	23.598
Bestiaio.	5.882	17.474	23.356
Buttero	5.675	17.217	22.892
Capannonaio...	5.717	17.020	22.737
Stalliere, barrocciaio, garzone.	5.502	16.387	21.889
Guardia.	6.164	18.359	24.523
Terz'uomo fatutto	5.396	16.030	21.426
Trattorista	6.164	18.359	24.523

QUALIFICA	MONTAGNA		
	Paga base	Contingenza	TOTALE
OPERAI SALARIATI *salario mensile*	lire		
Ortolano, giardiniere, uomo add. magazzini	5.430	16.170	21.600
Muccaio (oltre 1 litro di latte).	5.637	16.782	22.419
Bestiaio.	5.588	16.601	22.189
Buttero	5.392	16.356	21.748
Capannonaio..	5.430	16.170	21.600
Stalliere, barrocciaio, garzone.	5.227	15.591	20.818
Guardia	5.856	17.442	23.298
Terz'uomo fatutto	5.126	15.229	20.355
Trattorista	5.856	17.442	23.298

Indennità di caro grano: oltre i salari della tabella di cui sopra, dovrà essere corrisposta la seguente indennità: all'operaio L. 1000 mensili; per ogni persona convivente a carico L. 700 mensili. Detta indennità non deve essere corrisposta a coloro che percepiscono razioni di pane a carico dei datori di lavoro, ai compartecipanti perchè approvvigionati, ai pensionati. Il grano per il fabbisogno sarà ceduto al prezzo di lire 6.500 al quintale.

Ritenute: per il Fondo adeguamento pensioni, che le aziende pagano con i contributi agricoli unificati, saranno effettuate le seguenti ritenute:

L. 13,60 giornaliere (L. 353,60 mensili) operai uomini;

L. 7,50 giornaliere (L. 195 mensili) donne e ragazzi

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 6 MAGGIO 1959, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO ADDETTI AI LAVORI STAGIONALI 1958-59

Addì 6 del mese di maggio dell'anno 1959, in Grosseto, presso la Unione Provinciale Agricoltori, si sono riuniti i signori:

Salusti rag. *Eraldo* e *Pieri Giuseppe*, per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

Magagnini Folco per il SETTORE TERRA della C.I.S.L.; *Parlanti Giovanni* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI;

Dragoni rag. *Umberto* per la U.I.L. TERRA.

Si è presa in esame la richiesta avanzata dalle Organizzazioni dei Lavoratori sopramenzionate, in merito alla determinazione delle tariffe dei lavoratori stagionali di fienagione e trebbiatura cereali per la campagna agraria 1958-59.

La Unione Provinciale Agricoltori, conferma che il presente accordo non la impegna a stipulare per l'avvenire, contratti a carattere stagionale; le parti stipulanti ne prendono atto, a seguito di che, di comune accordo, stabiliscono le seguenti tariffe che saranno applicate ai lavoratori agricoli alle dipendenze delle aziende direttamente interessate ai lavori di cui al presente accordo, all'inizio dei lavori di fienagione o di trebbiatura dei cereali, escluso il frumentone (granoturco) e cesseranno di aver vigore con il termine dei lavori stessi, in ogni azienda:

OPERAI	Dall'inizio dei lavori di raccolta fieno al termine della trebbiatura cereali - escluso il granoturco - ai non partecipanti ai lavori stagionali di cui sopra e agli addetti alla falciatura a macchina e rastrellatura fieno		Falciatura a mano-Ammontinatura Appagliaiatura-Carratura del fieno		Mietitura a macchina e a mano. Trebbiatura e raccattatura grano.	
	Pianura collina	Montagna	Pianura collina	Montagna	Pianura collina	Montagna
			Lire			
OPERAI FISSI QUALIFICATI						
Muratori, fabbri, ecc.	1.178	1.120	1.232	1.171	1.299	1.273
Meccanici	1.223	1.162	1.277	1.214	1.344	1.275
Conducenti trattori e autocarri	1.139	1.081	1.193	1.133	1.260	1.196
SALARIATI FISSI						
Ortolano, giardiniere, ecc.	24.181	22.972	25.281	24.017	26.614	25.283
Muccaio	25.000	23.749	26.100	24.794	27.433	26.061
Bestiaio	24.818	23.577	25.918	24.622	27.285	25.921
Buttero	24.277	23.063	25.377	24.108	26.694	25.359
Capannonaio	24.181	22.972	25.281	24.017	26.614	25.283
Stalliere	23.370	22.201	24.670	23.436	25.797	24.537
Guardia	26.017	24.717	27.135	25.779	28.568	27.140
Terz'uomo fatutto	22.970	21.822	24.070	22.867	25.403	24.133
Trattorista	26.017	24.717	27.135	25.779	28.568	27.140

OPERAI	Dall'inizio dei lavori di raccolta fieno al termine della trebbiatura cereali - escluso il granoturco - ai non partecipanti ai lavori stagionali di cui sopra e agli addetti alla falciatura a macchina e rastrellatura fieno		Falciatura a mano-Ammontinatura Appagliaiatura-Carratura del fieno		Mietitura a macchina e a mano. Trebbiatura e raccattatura grano.	
	Pianura collina	Montagna	Pianura collina	Montagna	Pianura collina	Montagna
			Lire			
AVVENTIZI						
Uomini						
18 - 65 anni	1.302	1.237	1.355	1.287	1.425	1.353
17 - 18 »	1.040	987	1.081	1.026	1.138	1.080
16 - 17 »	976	928	1.015	964	1.091	1.037
15 - 16 »	779	741	810	770	853	811
14 - 15 »	651	619	677	644	712	677
Donne						
17 - 65 anni capo fam.	976	928	1.015	964	1 091	1.037
17 - 65 anni non capo fam.	910	864	947	899	997	946
16 - 17 » » » »	808	768	840	798	883	839
15 - 16 » » » »	715	679	744	707	782	743
14 - 15 » » » »	651	619	677	644	712	677
OPERAI FISSI						
Uomini:						
18 - 65 anni	1.025	974	1.069	1.016	1.127	1.071
16 - 18 »	770	731	803	753	846	804
14 - 16 »	514	488	536	509	565	536
Donne:						
17 - 60 anni capo fam.	770	731	803	753	846	804
17 - 60 anni non capo fam.	718	682	749	711	790	750
14 - 17 » » » »	462	439	482	458	508	483

Al lollaiolo:

Se è solo ed è obbligato a prestare per la intera giornata lavoro alla lolla, sarà concessa una maggiorazione del 50% sulla paga globale normale.

Riceverà invece il salario previsto per i lavori di trebbiatura se detto lavoro è compiuto da più di un operaio.

Al saccaiolo:

Verrà corrisposta la paga normale maggiorata del 35%.

Agli operai avventizi qualificati che non partecipano direttamente ai lavori di fienagione o di trebbiatura.

Nei periodi e nei casi previsti dal presente accordo sarà corrisposta una maggiorazione del 10% sulla paga normale globale.

Agli operai avventizi trattoristi, aiuto trattorist o conducenti di autocarri in genere, se adibiti ai lavor di fienagione o trebbiatura nella loro qualifica (esclus gli addeti alle macchine trebbiatrici).

Sarà corrisposta una maggiorazione del 15% sull loro paga normale globale.

Il vitto eventualmente consumato dai lavoratori ad detti ai lavori suindicati fornito dalla azienda, sar valutato a L. 130 il pasto, con un massimo di 3 past giornalieri e ritenuto dalla paga.

Le tariffe suddette valgono per 8 (otto) ore di lavoro.

Resta sempre ferma la corresponsione, agli avent diritto, della indennità di carograno agli operai fiss e salariati, della indennità di caro pane e terzo elemen to agli operai avventizi.

Resta pure ferma la ritenuta per Fondo adeguament pensioni prevista nella tabella dei lavori normali.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO 12 GIUGNO 1959, PER LA DETERMINAZIONE DEI SALARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO, ADDETTI ALLE MACCHINE TREBBIATRICI E MIETITREBBIATRICI

Il giorno 12 giugno 1959, presso la Unione Provinciale Agricoltori, si sono riuniti i signori:

Salusti rag. *Eraldo* e *Giuseppe Pieri* per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

Parlanti Giovanni per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE; *Magagnini Folco* per la C.I.S.L. - SETTORE TERRA;

Dragoni rag. *Umberto* per la U.I.L. - SETTORE TERRA.

Dopo ampia e cordiale discussione, presi in esame gli aumenti di contingenza determinati dal congegno di scala mobile, vengono concordate le seguenti tariffe salariali da corrispondersi alle maestranze dipendenti da aziende agricole, addette alle macchine trebbiatrici dei cereali ed alle macchine mietitrebbiatrici, per la campagna 1959.

Art. 1.

PERSONALE AVVENTIZIO ADDETTO ALLE MACCHINE MIETITREBBIATRICI

a) *Macchinista o motorista*: L. 169 orarie, oltre al vitto o a L. 130 a pasto per un massimo di tre pasti;

b) *Fuochista o aiuto motorista*: L. 156 orarie - idem per i pasti;

c) *Imbocchino*: L. 149 orarie - idem per i pasti;

d) *Uomini addetti alla pressa*: L. 146 orarie - idem per i pasti.

La retribuzione di cui sopra e comprensiva di ogni e qualsiasi spettanza di legge o di contratto collettivo di lavoro (ferie, gratifica natalizia, indennità di anzianità, festività, ecc.);

Art. 2.

PERSONALE FISSO E SALARIATO ADDETTO ALLE MACCHINE MIETITREBBIATRICI

a) *Macchinista o motorista* - L. 144 orarie - idem per i pasti;

b) *Fuochista o aiuto motorista* - L. 135 orarie - idem per i pasti;

c) *Imbocchino* - L. 132 orarie - idem per i pasti;

d) *Uomini addetti alla pressa* - 128 orarie - idem per i pasti.

Art. 3.

PERSONALE AVVENTIZIO ADDETTO ALLE MACCHINE MIETITREBBIATRICI

a) *Conducente Macchina mietitrebbiatrice* - Lire 190 orarie - idem per i pasti.

b) *Aiuto (addetto ai lavori complementari)* - Lire 168 orarie- idem per i pasti.

PERSONALE FISSO E SALARIATO ADDETTO ALLE MACCHINE MIETITREBBIATRICI

c) *Conducente macchina mietitrebbiatrice* - L. 165 orarie - idem per i pasti.

b) *Aiuto (addetto ai lavori complementari)* - Lire 146 orarie - idem per i pasti.

Art. 4.

Oltre le paghe di cui sopra dovrà essere corrisposta la indennità di caro pane o caro grano, per i soli familiari a carico;

Art. 5.

Il lavoro straordinario feriale oltre la decima ora, verrà retribuito con le tariffe suddette maggiorate del 25%. Il lavoro festivo verrà maggiorato del 40%.

Art. 6.

Si specifica che il personale di pressa è il seguente: a) imboccatore di paglia; b) infilatore di ago; c) legatore di filo; d) sgobbino.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 7 AGOSTO 1959, PER LA REVISIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEL GRANO AGLI OPERAI FISSI E SALARIATI FISSI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Addì 7 del mese di agosto dell'anno 1959, in Grosseto,

tra

il rag. *Eraldo Salusti* e *Giuseppe Pieri* dell'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

sig. *Massini Jonio* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

sig. *Magagnini Folco* per la CISL TERRA PROVINCIALE;

rag. *Dragoni Umberto*, per la UIL TERRA PROVINCIALE;

sig. *Chelini Umberto*, per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE.

Preso atto che, in considerazione delle nuove condizioni venutesi a creare nel settore cerealicolo, il prezzo di cessione del grano da parte delle aziende agricole ai dipendenti operai fissi e salariati fissi, stabilito in lire 6.500 al quintale dall'accordo provinciale sottoscritto in data 5 novembre 1948, non è più corrispondente alla reale situazione;

Si conviene che, a parziale modifica dell'accordo 5 novembre 1948, sopra citato, con inizio dalla corrente campagna, le aziende agricole cederanno il grano per il fabbisogno familiare (due quintali pro-capite) degli operai fissi e salariati fissi, al prezzo corrente di mercato franco azienda, anzichè a L. 6.500 al quintale; ciò in armonia al disposto dell'art. 11 del Contratto Normativo per gli Operai Agricoli della Toscana, stipulato il 27 giugno 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 19 AGOSTO 1958, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 19 agosto 1958 in Siena;

tra

le organizzazioni sindacali sottoscritte, preso atto delle variazioni percentuali del costo della vita calcolato in punti 3,52 — variazioni che comportano un aumento della indennità di contingenza per gli operai comuni dai 18 ai 65 anni appartenenti alle categorie avventizi, fissi e salariati fissi, rispettivamente di lire 31 - 25 - 23 giornaliere — si è concordato le seguenti tabelle paga per 8 ore di lavoro con decorrenza 1° agosto 1958:

Avventizi

(Braccianti comuni)

	Paga base Lire	Indennità contingenza Lire	Indennità speciale Lire	TOTALE Lire
UOMINI				
dai 18 ai 65 anni	283	843	124	1.250
dai 65 ai 70 anni	226	674	99	999
dai 17 ai 18 anni	226	674	99	999
dai 16 ai 17 anni	212	632	93	937
dai 15 ai 16 anni	170	506	74	750
dai 14 ai 15 anni	141	421	62	624
DONNE				
dai 17 ai 60 anni	198	590	87	875
dai 60 ai 65 anni	175	523	77	775
dai 16 ai 17 anni	175	523	77	775
dai 15 ai 16 anni	156	464	68	688
dai 14 ai 15 anni	141	421	62	624
capo famiglia	212	632	93	937
Operai qualif.: 18-65 anni	378	917	142	1.437
Operai qualif.: 65-70 anni	302	734	114	1.150

In luogo dei benefici goduti dagli operai fissi e salariati fissi — quali festività nazionali, infrasettimanali, gratifiche natalizie, ferie, indennità di licenziamento ecc., viene corrisposta agli operai avventizi la indennità speciale di cui sopra.

Fissi

(Braccianti comuni)

	Paga base Lire	Ind. cont. Lire	Totale Lire
UOMINI			
dai 18 ai 65 anni	247	719	966
dai 65 ai 70 anni	198	575	773
dai 16 ai 18 anni	185	539	724
dai 14 ai 16 anni	123	359	482
DONNE			
dai 17 ai 60 anni	173	503	676
dai 60 ai 65 anni	153	446	599
dai 14 ai 17 anni	111	324	435
capo famiglia	185	539	724
Operai qualificati: 18-65 anni	352	773	1.125
Operai qualificati: 65-70 anni	282	618	900

Per i trattoristi ai quali verrà fornito il vitto la paga per 8 ore di lavoro sarà ridotta di lire 204.

Salariati

	Paga base Lire	Indennità conting. Lire	Totale giornaliero Lire	Totile mensile Lire
UOMINI				
dai 18 ai 65 anni	228	663	891	23.166
dai 65 ai 70 anni	194	530	724	18.824
dai 17 ai 18 anni	194	530	724	18.824
dai 16 ai 17 anni	183	497	680	17.680
dai 15 ai 16 anni	146	398	544	14.144
dai 14 ai 15 anni	122	331	453	11.778
DONNE				
dai 17 ai 60 anni	170	464	634	16.484
dai 60 ai 65 anni	151	411	562	14.612
dai 16 ai 17 anni	151	411	562	14.612
dai 14 ai 15 anni	122	331	453	11.778
capo famiglia	183	497	680	17.680
dai 15 ai 16 anni	133	365	498	12.948

Ai salariati conviventi in fattoria di età superiore ai 18 anni se uomini e ai 17 se donne sarà applicata una trattenuta mensile di lire 7.793 per vitto e alloggio.

Per i salariati di età inferiore sarà applicata una trattenuta mensile da convenire direttamente tra le parti, in proporzione del salario percepito.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Oltre i 70 anni di età per gli uomini e 65 anni di età per le donne, la paga, in misura ridotta, sarà concordata direttamente tra le parti, con atto scritto.

Nella categoria uomini dai 17 ai 18 anni compiuti, si intendono compresi gli operai dai 18 ai 65 anni di età aventi una minorata efficienza produttiva, resultante da certificazione rilasciata dall'Ufficiale sanitario comunale.

Per gli attrezzi di lavoro di proprietà degli operai le aziende dovranno provvedere alle rinferrature fino ad un massimo di 6 all'anno o rimborsare agli operai lo importo corrispondente.

Per i falegnami e muratori, ove preesiste tale consuetudine, gli arnesi devono essere forniti dal datore di lavoro, nel caso che gli arnesi siano di proprietà dell'operaio deve corrispondersi un compenso annuo pe la manutenzione, da stabilirsi tra le parti interessate.

Per gli operai qualificati appartenenti alla categoria avventizi o fissi si intendono: trattoristi, meccanic specializzati motoristi, fabbri, falegnami, muratori, innestini potatori, ecc.

L'Unione Provinciale Agricoltori

La Federbraccianti Provinciale

La Federazione Prov Coltivatori Diretti

la C.I.S.L.

la U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 7 OTTOBRE 1958, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA, ADDETTI ALLA CAMPAGNA SILVANA 1958 - 59

Il giorno 7 ottobre 1958, in Siena;

tra

le Organizzazioni sindacali sottoscritte, si è stipulato il seguente accordo stagionale da valere per gli operai agricoli addetti ai lavori boschivi nella campagna silvana 1957-58.

a) le paghe per gli operai agricoli salariati fissi, operai fissi e avventizi, addetti ai lavori boschivi sono quelle vigenti per gli addetti ai lavori ordinari, maggiorate del 15%, per la particolare natura di tali lavori stagionali;

b) per i cuocitori, traversari e segantini, le paghe di cui al punto *a*) saranno maggiorate di lire 65 giornaliere;

c) nel caso in cui la lavorazione boschiva venga eseguita a cottimo — e cioè retribuita in rapporto alla quantità di lavoro eseguito, prescindendo dalla durata delle lavorazioni e dal tempo impiegato — la determinazione delle relative tariffe dovrà effettuarsi direttamente tra le parti con atto scritto, prendendo a base le paghe sopradette maggiorate della percentuale del 15% per il lavoro a cottimo.

Qualora la determinazione delle tariffe non risulti preventivamente stabilita tra le parti con atto scritto e contenente gli elementi di cui al modulo allegato al presente accordo — e cioè fissazione del compenso unitario a metro stero per la legna, a quintale per il carbone, a numero per le traverse e fastelle ecc., il lavoratore potrà pretendere di essere retribuito, anzichè in rapporto alla quantità di lavoro prodotto, in base alle ore impiegate, nella misura di cui alle lettere *a*) e *b*).

Le paghe di cui alle lettere *a*) e *c*) si intendono al netto della indennità di caropane di lire 60 per l'operaio e di lire 20 per ciascun familiare a carico, da corrispondersi a parte.

L'Unione Provinciale Agricoltori

La Federbraccianti Provinciale

La Federazione Prov. Coltivatori Diretti

la C.I.S.L.

la U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 29 DICEMBRE 1958, PER GLI ADDETTI ALLA FRANGITURA DELLE OLIVE NELLA CAMPAGNA 1958-59, IN PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 29 dicembre 1958, in Siena:

tra

le Organizzazioni sindacali provinciali sottoscritte si è stipulato il seguente accordo stagionale per la determinazione della paga da valere per gli operai avventizi, operai fissi e salariati fissi addetti ai frantoi agricoli, per la campagna di frangitura delle olive 1958-59:

Capo frantoiano avventizio L. 1.683 per 10 ore di lavoro.

Frantoiano avventizio L. 1.532 per 10 ore di lavoro.

Capo frantoiano fisso L. 1.298 per 10 ore di lavoro.

Frantoiano fisso L. 1.208 per 10 ore di lavoro.

Oltre alla paga, ai suddetti operai sarà corrisposto il vitto, o l'indennità sostitutiva pari a L. 400 giornaliere, a cura dei coloni mezzadri o degli esercenti i frantoi, secondo le consuetudini.

Il diritto al godimento del vitto, o della indennità corrispondente, si matura al compimento di almeno 8 ore di lavoro nella stessa giornata. Per le prestazioni di durata inferiore alle 8 ore, a qualunque causa imputabili, il valore del vitto sarà commisurato a lire 40 orarie.

La Federbraccianti Provinciale

L'Unione Provinciale Agricoltori

la U.I.L.

la C.I.S.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO 9 GIUGNO 1959, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI AGRICOLI ADDETTI ALLA MIETITURA E FIENAGIONE NELLA CAMPAGNA 1959, IN PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 9 giugno 1959, in Siena;

tra

le organizzazioni sindacali provinciali sottoscritte, si è stipulato il seguente accordo per le retribuzioni da valere per gli addetti alla mietitura ed alla fienagione nella campagna 1959:

Avventizi

	Paga oraria	10 ore	12 ore
UOMINI			
dai 18 ai 65 anni	155,49	1.555	1.866
dai 65 ai 70 anni	124,39	1.244	1.493
dai 17 ai 18 anni	124,39	1.244	1.493
dai 16 ai 17 anni	116,62	1.166	1.399
dai 15 ai 16 anni	93,29	933	1.119
dai 14 ai 15 anni	77,74	777	933
DONNE			
dai 17 ai 60 anni	108,84	1.088	1.306
dai 60 ai 65 anni	96,40	964	1.157
dai 16 ai 17 anni	96,40	964	1.157
dai 15 ai 16 anni	85,52	855	1.026
dai 14 ai 15 anni	77,74	777	933
capo famiglia	116,62	1.166	1.399

I salari di cui sopra si intendono comprensivi del lavoro straordinario dell'indenn. a caropane — escluso quelle dovute per i familiari a carico — delle ferie, gratifiche natalizie, festività nazionali e infrasettimanali ecc. Oltre il salario suddetto sarà corrisposto il vitto valutato in lire 389.

Fissi

	Paga oraria	10 ore	12 ore
UOMINI			
dai 18 ai 65 anni	120,99	1.210	1.452
dai 65 ai 70 anni	96,79	968	1.161
dai 16 ai 18 anni	90,74	907	1.089
dai 14 ai 16 anni	60,49	605	726
DONNE			
dai 17 ai 60 anni	84,69	847	1.016
dai 60 ai 65 anni	75,01	750	900
dai 14 ai 17 anni	54,45	544	653
capo famiglia	90,74	907	1.089

Salariati fissi

	Paga oraria	10 ore	12 ore
UOMINI			
dai 18 ai 65 anni	118,74	1.187	1.425
dai 65 ai 70 anni	94,99	950	1.140
dai 17 ai 18 anni	94,99	950	1.140
dai 16 ai 17 anni	89,05	890	1.069
dai 15 ai 16 anni	71,24	712	855
dai 14 ai 15 anni	59,37	594	712
DONNE:			
dai 17 ai 60 anni	83,12	831	997
dai 60 ai 65 anni	73,62	736	883
dai 16 ai 17 anni	73,62	736	883
dai 15 ai 16 anni	65,31	653	784
dai 14 ai 15 anni	59,37	594	712
Capo famiglia	89,05	890	1.069

I salari di cui sopra si intendono comprensivi del lavoro straordinario — dell'indennità caropane — esclusa quella dovuta per i familiari a carico.

Oltre al salario suddetto sarà corrisposto il vitto, valutato in lire 389.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Per addetti alla fienagione si intendono gli operai adibiti alle operazioni di taglio, sia a mano che a macchina, oppure alle altre operazioni, connesse e complementari quali: il risvoltolamento, rastrellamento, ammucchiamento, carico, trasporto, scarico, stivaggio ecc., anche quando il foraggio venga immesso direttamente nel silos.

Rientrano nelle operazioni complementari della mietitura il carico, trasporto, scarico e ammucchiamento dei covoni di grano sull'aia.

Non potranno essere considerate attività complementari di mietitura e di fienagione quelle eseguite da un numero di operai inferiore a 3 e quando tali attività stagionali non richiedano da ciascun operaio un tempo complessivo di lavoro di almeno 4 ore giornaliere.

Viene estesa alla mano d'opera comune addetta alla mietitrebbiatura l'applicazione del presente accordo.

La durata del lavoro per la mietitura e fienagione, di una o dodici o più ore, non influisce sul carattere stagionale del lavoro stesso e sulla conseguente applicazione del relativo trattamento contrattuale.

Il diritto al godimento del vitto, o dell'indennità corrispondente, si matura al compimento di almeno 8 ore di lavoro nella stessa giornata.

Per le prestazioni di durata inferiore alle 8 ore, qualunque causa imputabili, il valore del vitto sa commisurato a lire 39 orarie.

la C.I.S.L.

LA FEDERAZIONE BRACCIANTI PROVINCIALE

la U.I.L.

L'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 16 LUGLIO 1959, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DI MACCHINA E D'AIA ADDETTO AI LAVORI TREBBIATURA NELLA PROVINCIA DI SIENA - ANNATA 1959

Il giorno 16 luglio 1959 in Siena;

tra

le organizzazioni sindacali provinciali sottoscritte, si sono concordate le seguenti retribuzioni da valere per il personale di macchina e d'aia addetto alla trebbiatura nella campagna 1959.

PERSONALE DI MACCHINE

Avventizi:

Macchinista o trattorista responsabile del gruppo trebbiante	L. 1.892
Fuochista o aiuto trattorista	» 1.763
Imboccatore o pressatore	» 1.666

Il salario suddetto è fissato per le giornate consuetudinarie di lavoro relativo alla trebbiatura, comprensivo perciò dell'eventuale lavoro straordinario, festività nazionali, ferie, indennità di licenziamento ecc., e della indennità caropane, escluse quella dovuta per i familiari conviventi a carico.

Oltre al salario suddetto sarà corrisposto il vitto, valutato in L. 445.

Fissi:

Macchinista o trattorista responsabile del gruppo trebbiante	L. 1.640
Fuochista o aiuto trattorista	» 1.504
Imboccatore o pressatore	» 1.441

Salariati:

Macchinista o trattorista responsabile del gruppo trebbiante	L. 1.599
Fuochista o aiuto trattorista	» 1.476
Imboccatore o pressatore	» 1.418

Il suddetto salario è fissato per giornate consuetudinarie di lavoro relativo alla trebbiatura, comprensivo perciò dell'eventuale lavoro straordinario e dell'indennità caropane, esclusa quella dovuta per i familiari conviventi a carico.

Oltre al salario suddetto sarà corrisposto il vitto valutato in L. 445.

Per il personale di macchina, la giornata consuetudinaria di lavoro relativo alla trebbiatura si intende un orario giornaliero di 1 a 12 o più ore di lavoro.

PERSONALE D'AIA

Avventizi:

UOMINI:	Paga oraria Lire
dai 18 ai 65 anni	153
dai 65 ai 70 anni e M.E.L.	122
dai 17 ai 18 anni	122
dai 16 ai 17 anni	115
dai 15 ai 16 anni	92
dai 14 ai 15 anni	76
DONNE:	
dai 17 ai 60 anni	107
dai 60 ai 65 anni	95
dai 16 ai 17 anni	95
dai 15 ai 16 anni	84
dai 14 ai 15 anni	76
capo famiglia	115

I salari di cui sopra si intendono comprensivi del lavoro straordinario, festività nazionali, ferie, indennità di licenziamento ecc., e dell'indennità caropane, esclusa quella dovuta per i familiari conviventi a carico.

Oltre alla paga suddetta sarà corrisposto il vitto, valutato in L. 389.

Il diritto alla somministrazione del vitto o all'indennità corrispondente, si matura, di regola, al compimento di 8 ore giornaliere di lavoro, salvo casi di prestazioni inferiori per le quali il valore del vitto sarà commisurato a lire 39 orarie.

Fissi:

UOMINI:	Paga oraria Lire
dai 18 ai 65 anni	121
dai 65 ai 70 anni e M.E.L.	96
dai 16 ai 18 anni	90
dai 14 ai 16 anni	61

	Paga oraria Lire
DONNE:	
dai 17 ai 60 anni	86
dai 60 ai 65 anni	75
dai 14 ai 17 anni	54
capo famiglia	90
Salariati:	
UOMINI	
dai 18 ai 65 anni	118
dai 65 ai 70 anni e M.E.L.	94
dai 17 ai 18 anni	94
dai 16 ai 17 anni	88
dai 15 ai 16 anni	71
dai 14 ai 15 anni	58
DONNE:	
dai 17 ai 60 anni	82
dai 60 ai 65 anni	73
dai 16 ai 17 anni	73
dai 15 ai 16 anni	65
dai 14 ai 15 anni	58
capo famiglia	88

I salari di cui sopra si intendono comprensivi del lavoro straordinario e dell'indennità caropane, esclusa quella dovuta per i familiari conviventi a carico.

Oltre alla paga suddetta sarà corrisposto il vitto, valutato in L. 389.

Il diritto alla somministrazione del vitto o all'indennità corrispondente, si matura, di regola, al compimento di 8 ore giornaliere di lavoro, salvo casi di prestazioni inferiori per le quali il valore del vitto sarà commisurato a L. 39 orarie.

LA FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE

L'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

la C.I.S.L.

la U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 16 MAGGIO 1951, PER LA DETERMINAZIONE DEI SALARI PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

In conformità dell'accordo intervenuto il 23 aprile 1951 in Firenze, tra la Federazione delle Unioni degli Agricoltori della Toscana, l'Ufficio Regionale della Federbraccianti e l'Ufficio Regionale di Coordinamento della C.I.S.L.,

l'anno millenovecentocinquantuno (1951) e questo dì 16 del mese di maggio nella sede dell'Unione degli Agricoltori della Provincia di Arezzo

tra

l'UNIONE DEGLI AGRICOLTORI della Provincia di Arezzo, rappresentata per delega dal suo direttore dott. *Giovanni Lachi*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI - aderente alla C.G.I.L., rappresentato per delega dai sigg. *Isidoro Biagioni* e *Francesco Andreini*,

il SINDACATO PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI, SETTORE TERRA, aderente alla C.I.S.L., rappresentato per delega dal sig. *Antonio Buratti*,

viene convenuto a partire dal 23 aprile 1951 il Trattamento salariale da praticare ai lavoratori agricoli è il seguente:

	Paga base +	Conting. =	Totale
Salariati:			
Terzuomo - giardiniere - magazziniere - cantiniere - guardia ecc.	5.103	11.907	17.010
Operai fissi:			
1) fabbri, muratori, falegnami, bottai, ecc.	222	518	740
2) Operai comuni	210	490	700
3) Conducenti autocarri e trattori (paga or.)	28	66	94

	Paga base +	Conting. +	3° el. =	Totale
Operai avventizi:				
1) Meccanici, elettricisti, stagnini	256	597	54	907
2) Muratori, fabbri, carradori	254	592	54	900
3) Conducenti autocarri e trattori (paga or.)	32	76	7	115
4) Comuni:				
a) *Uomini*:				
dai 18 ai 65 anni compiuti	241	564	51	856
dai 17 ai 18 anni compiuti	193	451	41	685
dai 16 ai 17 anni compiuti	181	422	39	642
dai 15 ai 16 anni compiuti	145	338	31	514
dai 14 ai 15 anni compiuti	121	281	26	428
b) *donne*:				
Capo famiglia	181	422	39	642
dai 17 ai 55 anni compiuti	169	394	36	599
dai 16 ai 17 anni compiuti	150	349	32	531
dai 15 ai 16 anni compiuti	133	310	28	471
dai 14 ai 15 anni compiuti	121	281	26	428

Alle suddette paghe, comprensive del « carovita » di legge deve essere aggiunto il « caro pane » di legge nella seguente misura:

L. 30 giornaliere ai salariati e braccianti agricoli;

L. 44 giornaliere per gli addetti ai lavori pesantissimi;

L. 60 giornaliere ai boscaioli;

L. 20 giornaliere per ogni familiare a carico avente diritto agli assegni familiari.

Nel caso che il personale fisso od avventizio suddetto venga adibito al taglio dei boschi le rispettive paghe saranno maggiorate del 20% per il solo periodo in cui il personale lavora al bosco. La stessa maggiorazione si intende estesa agli innestini sia a tavolo che a dimora.

La trattenuta per vitto e alloggio alle categorie salariali conviventi in fattoria viene forfetizzata in Lire 6.000 (seimila) di cui L. 1.000 (mille) come alloggio e Lire 5.000 (cinquemila) come vitto.

La retribuzione mensile per le fattoresse viene stabilita in L. 6.600 (seimilaseicento) al netto di vitto e alloggio.

Le suddette Organizzazioni sindacali interessate hanno altresì convenuto:

1) a decorrere dal 23 aprile 1951 è abolita l'indennità di « caro grano » di cui all'accordo 13 dicembre 1948, che viene sostituita con l'indennità di « caro pane » nella misura sopra riportata;

2) con la stessa decorrenza le aziende sono tenute a norma dell'art. 11 del contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana, a fornire agli operai che ne facciano richiesta, per il loro fabbisogno familiare, i generi di prima necessità prodotti, entro i limiti della disponibilità aziendale, ai prezzi correnti di mercato all'ingrosso franco azienda;

3) rimane invariato il compenso previsto dall'articolo 20 del Contratto Normativo per gli operai agricoli della Toscana stabilito in L. 5 (cinque) per ogni giornata di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI SALARI DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI AREZZO PER IL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 1958

Salariati:

Salario mensile:

	Paga base	+ Conting.	+ Totale	= Tot. arr.
Terzuomo, giardiniere, magazziniere, guardia	5.868	17.024,95	22.892,95	22.893 —

Operai fissi:

1) Fabbri, Muratori, ecc.	255	737,48	992,48	992 —
2) Operai comuni.	242	704,43	946,43	946 —
3) Conducenti (paga oraria)	32	95,81	127,81	128 —

Operai avventizi:

	Paga base	+ Conting.	+ 3° el.	+ Totale	= Tot. arr.
1) Meccanici ecc.	294 —	875,95	129,69	1.298,64	1.299 —
2) Muratori ecc.	292 —	867,76	127,57	1.287,33	1.287 —
3) Conducenti (oraria)	37 —	110,25	16,19	163,44	163 —

Comuni Uomini:

	Paga base	+ Conting.	+ 3° el.	= Totale	Tot. arr.
18 - 65 anni	277 —	830,95	121,87	1.229,82	1.230 —
17 - 18 anni	222 —	665,48	97,62	985,10	985 —
16 - 17 anni	208 —	622,56	91,36	921,92	922 —
15 - 16 anni	167 —	498,56	73,21	738,77	739 —
14 - 15 anni	139 —	414,60	60,90	614,50	615 —

Donne.

Capo famiglia	208 —	622,56	91,36	921,92	922 —
17 - 55 anni	194 —	572,56	84,32	850,88	851 —
16 - 17 anni	173 —	515,23	75,70	763,93	764 —
15 - 16 anni	153 —	457,64	67,17	677,81	678 —
14 - 15 anni	139 —	414,60	60,90	614,50	615 —

Associazione degli Agricoltori:
C.G.I.L.:
C.I.S.L.:

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151093) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 600